

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XLIV} n. 3

RELAZIONI

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER PREVENIRE E ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE NELL'ANNO 1978

(Art. 4 della legge 30 aprile 1976, n. 159)

**PRESENTATA DAL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)**

Presentate alla Presidenza il 1° marzo 1979

PAGINA BIANCA

INDICE**PARTE PRIMA**

Relazione del Ministro del tesoro al Parlamento . . .	Pag. 9
---	--------

PARTE SECONDA

Relazione della Banca d'Italia »	15
--	----

PARTE TERZA

Relazione dell'Ufficio italiano dei cambi:

Introduzione »	21
Attività di controllo cartolare:	
a) Servizio elaborazioni statistiche »	22
b) Servizio autorizzazioni »	27
Attività ispettiva: Servizio ispettorato »	27
Appendice (dati di sintesi) »	37

PARTE QUARTA**RELAZIONE DEL COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

Capitolo I. — Premessa »	51
Capitolo II. — Proposta dell'Associazione bancaria italiana di modifica delle disposizioni penali in materia di in- frazioni valutarie »	52

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Capitolo III. — Commissione permanente di coordinamento tra gli organismi operanti nel settore valutario . . .	Pag. 56
Capitolo IV. — Azione svolta per integrare e pubblicizzare le disposizioni valutarie	» 60
Capitolo V. — Attività repressiva — Commento dei risultati conseguiti	» 62
Capitolo VI. — Cenni sulle violazioni più ricorrenti . . .	» 73
Capitolo VII. — Orientamenti dell'Autorità giudiziaria e difficoltà riscontrate nella pratica applicazione della normativa valutaria	» 76
Capitolo VIII. — Raccolta sentenze	» 79
Capitolo IX. — Conclusioni e proposte	» 89

ALLEGATI ALLA RELAZIONE DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA:

1. — Lettera n. 883 del 2 maggio 1978 del Ministero delle finanze concernente la proposta dell'Associazione Bancaria Italiana di modifica della legge n. 159 del 1976	» 99
2. — Lettera n. 91197/250 del 3 giugno 1978 contenente il parere del Comando generale della Guardia di finanza in ordine alla proposta dell'Associazione Bancaria Italiana	» 111
3. — Verbale n. 11 della Commissione permanente di coordinamento	» 123
4. — Verbale n. 12 della Commissione permanente di coordinamento	» 129
5. — Verbale n. 13 della Commissione permanente di coordinamento	» 133
6. — Verbale n. 14 della Commissione permanente di coordinamento	» 141
7. — Verbale n. 15 della Commissione permanente di coordinamento	» 145
8. — Verbale n. 16 della Commissione permanente di coordinamento	» 149

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

9. — Verbale n. 17 della Commissione permanente di coordinamento Pag. 153
10. — Verbale n. 18 della Commissione permanente di coordinamento » 157
11. — Verbale n. 19 della Commissione permanente di coordinamento » 161
12. — Bozza del verbale n. 20 della Commissione permanente di coordinamento » 167
13. — Lettera n. 65050 del 29 marzo 1978 della Banca d'Italia sul valore da attribuire alle banconote estere oggetto di violazioni valutarie » 171
14. — Lettera n. 073/17531 del 29 settembre 1978 del Ministero degli esteri concernente gli Accordi fra l'Italia e San Marino in materia valutaria » 175
15. — Lettera n. 8061 del 4 maggio 1977 dell'Ufficio italiano dei cambi sulle imprese di assicurazione » 179
16. — Lettera n. 817564 del 17 settembre 1978 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulle imprese di assicurazione » 185
17. — Lettera n. 203751/250 del 28 ottobre 1978 del Comando generale della Guardia di finanza concernente le norme valutarie per i cittadini non residenti in Italia » 189
18. — Lettera n. V./408303/105/I dell'8 ottobre 1977 del Ministero del commercio con l'estero su Livigno » 193

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

RELAZIONE DEL MINISTRO DEL TESORO AL PARLA-
MENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE
30 APRILE 1976, N. 159, CONTENENTE DISPOSIZIONI
PENALI IN MATERIA DI INFRAZIONI VALUTARIE

PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO
IN MATERIA DI INFRAZIONI VALUTARIE: 1978

RELAZIONE DEL MINISTRO DEL TESORO AL PARLAMENTO AI
SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 30 APRILE 1976, N. 159,
CONTENENTE DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI INFRAZIONI
VALUTARIE

1. — Le relazioni trasmesse dal Comando generale della Guardia di finanza, dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia sull'intensa attività svolta nel corso dell'anno 1978 per la prevenzione e la repressione delle infrazioni valutarie, consentono di affermare che la legge 30 aprile 1976, n. 159, ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi ispiratori.

2. — L'applicazione della normativa ha peraltro accentuato alcuni problemi soprattutto di carattere interpretativo in ordine ai quali da più parti è stata sottolineata l'esigenza di interventi chiarificatori anche a livello legislativo.

Le principali proposte che emergono dalle cennate relazioni possono sintetizzarsi come segue:

Comando generale della Guardia di finanza.

La coesistenza di norme di carattere amministrativo con disposizioni di carattere penale, tra loro non sempre armonizzate fa ritenere auspicabile l'emanazione di un testo unico della legislazione valutaria integrato da un eventuale regolamento di esecuzione.

Così pure sarebbe opportuno riformare il procedimento contenzioso amministrativo attribuendo eventualmente ad organi provinciali le attuali competenze del Ministero del tesoro e riservando a quest'ultimo le decisioni sui ricorsi contro i provvedimenti delle autorità periferiche.

Il limite di 500.000 lire oltre il quale all'infrazione valutaria si applicano le disposizioni penali, dovrebbe essere elevato a lire 750.000, sia per alleggerire il contenzioso penale, sia per tener conto del recente analogo aumento disposto in materia di assegnazione ordinaria di valuta.

Infine, sarebbe opportuno prevedere che la norma di cui al sesto comma dell'articolo 1 della legge n. 159 del 1976 modificato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, concernente le violazioni valutarie comprese tra lire 500.000 e lire 5 milioni, costituisca una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza attenuante.

Ufficio italiano dei cambi.

Sarebbe utile il riordinamento in testo unico delle leggi valutarie previo razionale riesame dei vincoli delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente al fine di snellire — a vantaggio dell'economia — le transazioni con l'estero. Si eviterebbe in tal modo quella miriade di infrazioni formali che ostacolano lo accertamento e la repressione di fenomeni ben più importanti.

Banca d'Italia.

Si sottolinea la circostanza che nel secondo anno di piena operatività della legge n. 159 si sono accentuati alcuni problemi interpretativi, come quelli concernenti lo svolgimento dell'attività ispettiva presso le aziende di credito, in ordine ai quali si è posta in rilievo l'esigenza di un intervento chiarificatore a livello legislativo.

3. — Circa i problemi esposti, sentito il Ministro del commercio con l'estero, si condivide l'esigenza di un riordinamento delle disposizioni valutarie vigenti.

Sul piano amministrativo infatti il Ministro del commercio con l'estero ha già iniziato un'opera di razionalizzazione di tutta la normativa, ora dispersa in molteplici fonti eterogenee e poco accessibili.

È da qualche tempo al lavoro un gruppo di studio con l'incarico di rielaborare la vigente disciplina amministrativa secondo criteri di sintesi e di rigore sistematico, ordinandola organicamente sotto forma di decreti ministeriali da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* onde renderne possibile la conoscenza a tutti i cittadini.

La prima parte di questo lavoro, e cioè il decreto ministeriale contenente le disposizioni sulle transazioni invisibili, sarà ultimata entro due o tre mesi.

Il riordinamento della disciplina amministrativa vigente e la trasformazione di tali disposizioni in norme tecnicamente valide e giuridicamente chiare, costituiscono il presupposto essenziale di una azione di sistemazione più generale anche perché, una volta ultimata l'opera ora iniziata, si avranno più sicuri elementi di valutazione sull'opportunità di una revisione della intera legislazione valutaria, da riunire, eventualmente, in un testo unico.

4. — Per quanto riguarda poi le proposte intese a modificare l'attuale procedimento contenzioso amministrativo, attribuendo eventualmente ad organi provinciali le attuali competenze del Tesoro, non sembra che i suggerimenti avanzati siano da ritenere risolutivi.

Va considerato infatti che la facoltà punitiva in materia dovrebbe, anche in caso di decentramento, rimanere riservata al Ministro del tesoro mentre gli organi provinciali dovrebbero svolgere soltanto funzioni consultive.

L'istituzione di Commissioni consultive provinciali determinerebbe poi l'esigenza di far funzionare quella esistente presso il Mini-

stero del tesoro come organo di secondo grado con la conseguenza che i tempi di trattazione ne risulterebbero aumentati invece che ridotti.

5. — Passando poi alle altre questioni connesse con la normativa valutaria penale, innanzi sintetizzate, particolare rilevanza ha assunto il problema della responsabilità penale dei funzionari di banca stabilita dall'articolo 3 della legge n. 159.

Anche secondo il punto di vista del Ministero del commercio con l'estero, può ora meditatamente procedersi all'esame della questione relativa alla revisione della normativa recata dalla legge n. 159.

In particolare, circa il punto suddetto, non si vuole che il personale bancario sia sottratto ad autonome forme di responsabilità penale, ma queste dovrebbero essere limitate ai soli casi di inosservanza di obblighi il cui adempimento è ragionevole pretendere da tecnici professionalmente preparati quali sono i dipendenti bancari addetti al settore.

La proposta di elevare il limite di valore oltre il quale l'infrazione valutaria è penalmente perseguibile si ritiene assecondabile.

Uguualmente da prendere in considerazione sono le proposte di un riesame di alcune disposizioni della legge n. 159, quanto meno per chiarirne la portata, nonché quella di precisare i poteri del Nucleo speciale di Polizia valutaria.

La problematica così delineata è oggetto di approfondito esame ai vari livelli, a conclusione del quale sarà predisposto un progetto di disegno di legge inteso a dare un auspicabile assetto definitivo alla materia.

6. — Infine, desidero esprimere, insieme al Ministro del commercio con l'estero, l'apprezzamento per la solerte attività che nel corso del 1978 hanno svolto gli Organi interessati per l'applicazione di una legge così importante.

IL MINISTRO DEL TESORO
Filippo Maria Pandolfi

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

RELAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA

PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO
IN MATERIA DI INFRAZIONI VALUTARIE: 1978

ANNO 1978 — RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA BANCA
D'ITALIA PER PREVENIRE E ACCERTARE LE INFRAZIONI
VALUTARIE

Superata ormai la fase iniziale di avvio, la normativa penale in materia di infrazioni valutarie anche nel 1978 ha espletato la propria operatività riconfermando la sua caratteristica di deterrente nei confronti dei potenziali trasgressori; si sono peraltro accentuati alcuni problemi interpretativi — anche su punti essenziali della normativa medesima come quelli concernenti lo svolgimento dell'attività ispettiva presso le aziende di credito — in ordine ai quali, fondatamente, si è da più parti sottolineata la necessità di un intervento chiarificatore a livello legislativo.

Inoltre, si è reso indifferibile il trasferimento della competenza ad accertare la congruità dei prezzi delle merci importate ed esportate, dalle aziende di credito ad altro organo meglio in grado di assolvere il compito, in conformità ad un voto espresso dal Parlamento in sede di approvazione della legge n. 159 del 1976.

Il positivo andamento dei nostri conti con l'estero ed in particolare la favorevole evoluzione degli introiti valutarie per turismo e rimesse emigrati verificatasi anche nel corso del 1978 dimostrano come siano sostanzialmente venute meno le esportazioni clandestine di capitali attuate attraverso detti canali, tant'è che questo Istituto, per le voci turismo e rimesse emigrati ritiene ora di poter indicare nella bilancia dei pagamenti economica i dati rivenienti dalle risultanze valutarie senza apportare su di esse quelle « correzioni » che si erano rese necessarie dopo il 1970 per ridare significatività ai relativi dati valutarie inficiati appunto dai noti illeciti movimenti di capitali.

La perdita di rilevanza di tali esportazioni di capitali appare inoltre confermata dallo stesso andamento delle esportazioni di banconote italiane regolarmente avvenute tramite i canali ufficiali contro introiti di valuta.

Infatti la vendita di banconote italiane all'estero (essenzialmente alla Svizzera che funge da paese alimentatore del mercato internazionale delle banconote) è andata enormemente aumentando negli ultimi tempi passando dai pochi miliardi di lire del 1975 e del 1976 ai 481 miliardi del 1977 e ai 547 miliardi del solo periodo gennaio-agosto 1978.

Pertanto ove si considerino i dati forniti da alcune banche centrali estere in ordine alle vendite di biglietti di banca italiani ef-

fettuate dalle aziende di credito di quei paesi (1), dati che stanno a dimostrare come l'ammontare di tali vendite sia costantemente aumentato passando dai 260 miliardi di lire del 1970 ai 700 miliardi di lire del 1977, con una punta di 800 miliardi di lire nel 1976, sembra potersi dedurre che l'entità di dette regolari esportazioni di biglietti di banca nel 1977 e nel 1978 sia in linea con il mercato internazionale dei biglietti italiani e, quindi, che l'alimentazione di questo sia avvenuta essenzialmente con lecite esportazioni di banconote dal nostro Paese e non, come per il passato, con biglietti esportati in violazione della disciplina valutaria.

Gli stessi andamenti dello sconto della lira biglietto rispetto al cambio ufficiale così come quotato nella piazza di Zurigo nonché delle quotazioni del dollaro sul mercato parallelo — i cui scarti sulle quotazioni ufficiali appaiono ormai stabilizzati, salvo alcune brevi eccezioni, su valori sostanzialmente trascurabili — sembrano riconfermare anche per questo verso che il fenomeno delle illecite esportazioni di banconote, sostanzialmente esauritosi nell'anno precedente, non è ricomparso durante il 1978.

* * *

Nell'anno in rassegna è continuata l'attività di questo Istituto nell'ambito della « Commissione permanente di coordinamento » tra gli Organismi operanti nel settore valutario, istituita con decreto ministeriale dell'11 novembre 1976.

Nel corso dell'anno detta Commissione ha tenuto n. 9 riunioni e tra gli argomenti di maggior rilievo, discussi anche al fine di assicurare uniformità di comportamento da parte dei gruppi ispettivi dei tre Organismi, si possono citare: determinazione del criterio in base al quale, in presenza di infrazioni valutarie, è definito il rapporto di cambio ai fini della conversione in lire delle banconote estere sequestrate; atteggiamento da assumere nel caso di benessere bancari all'esportazione scaricati oltre i termini di regolamento; possibilità per l'Ufficio italiano dei cambi di affidare alla Guardia di finanza, nel corso delle ordinarie verifiche fiscali, controlli valutari su operazioni di importazione o di esportazione i cui benessere bancari non risultano regolati; abusiva circolazione all'estero di effetti cambiari; ecc.

Particolare attenzione è stata rivolta sul finire dell'anno al problema delle violazioni valutarie connesse alle rimesse dei cittadini italiani emigrati all'estero in ordine alle quali si sta tuttora cercando di assumere tutte quelle iniziative atte a neutralizzare l'attività delle organizzazioni clandestine che attraverso il noto meccanismo delle compensazioni rastrellano valuta presso i nostri emigrati.

* * *

Nell'ambito delle ispezioni di vigilanza — generali o settoriali — disposte nel corso del 1978 (n. 139 aziende visitate, non tutte, per

(1) Austria, Finlandia, Francia, Germania Federale, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Turchia, Jugoslavia.

altro, operanti con l'estero), sono emerse infrazioni valutarie di natura amministrativa o penale e, a seconda dei casi, si è provveduto a riferire all'Ufficio italiano dei cambi ovvero all'autorità giudiziaria.

In particolare sono state inoltrate al Cambital n. 42 relazioni ispettive nelle quali le infrazioni più ricorrenti hanno riguardato: la posizione in cambi delle aziende di credito, la mancata segnalazione all'Ufficio italiano dei cambi di inadempienze, il rilascio di benestare bancari in bianco, la validità dei conti valutari e dei conti d'attesa, la mancanza della documentazione probatoria.

Nello stesso periodo, su richiesta del Cambital, sono stati elevati a carico di aziende di credito n. 12 processi verbali e n. 25 diffide.

Sempre durante l'anno in rassegna nel corso di n. 7 ispezioni condotte presso altrettante aziende di credito sono state rilevate infrazioni valutarie penalmente rilevanti ai sensi della « legge 159 » per le quali si è provveduto ad inoltrare rapporto all'autorità giudiziaria.

Tali denunce hanno riguardato essenzialmente ipotesi d'illicite esportazioni di capitali realizzate attraverso il pagamento a favore dell'estero di provvigioni per importi che apparivano non dovuti; conti esteri in valuta accessi a nome di « residenti »; vendita a favore dell'estero di titoli italiani ad un prezzo inferiore a quello corrente sul mercato.

Inoltre a seguito di accertamenti espletati presso altre n. 7 banche sono emersi fatti in ordine ai quali, pur non potendosi allo stato configurare una fattispecie di reato valutario, questo Istituto ha ritenuto di riferire al Cambital affinché questi provvedesse a disporre ulteriori accertamenti presso gli operatori non bancari al fine di verificare l'eventuale esistenza di violazioni alla ripetuta legge penale valutaria.

Il Ministero del tesoro durante l'anno 1978 ha definito alcuni contesti valutari a carico di aziende di credito ammettendo a oblazione o irrogando pene pecuniarie per un ammontare complessivo di 1.126 milioni di lire.

Nello svolgimento dell'attività non ispettiva questo Istituto ha infine accertato infrazioni valutarie penalmente rilevanti in altri n. 4 casi riguardo ai quali ha provveduto a redigere a carico dei responsabili rapporto all'autorità giudiziaria.

* * *

Nel corso del 1978 è stata fortemente intensificata l'attività di controllo nei confronti dei soggetti non bancari facoltizzati a fungere da « centri raccolta valute » che alla fine dell'anno ammontavano a n. 895. Sono stati infatti effettuati n. 368 accertamenti (n. 57 nel 1975, n. 78 nel 1976, n. 107 nel 1977).

Tale attività ha richiesto l'approntamento di programmi di addestramento, anche attraverso corsi di qualificazione, del personale necessario nonché la costituzione di un apposito ufficio al quale è stato tra l'altro affidato il compito di rivedere l'intera normativa che disciplina l'attività di detti « centri » e di seguire attentamente il loro operato.

Sono stati inoltre presi opportuni contatti con la Guardia di finanza perché questa, in caso di necessità, fosse stata pronta ad intervenire in appoggio agli incaricati dei controlli.

Talvolta le ispezioni ai « centri » sono state eseguite da appositi gruppi, composti di venti e anche di trenta elementi, al fine di sottoporre contemporaneamente ad accertamenti tutti i centri raccolta valuta operanti su di una stessa piazza o in una medesima zona.

Le irregolarità riscontrate nel corso delle ispezioni sono state tutte di natura amministrativa e, per esse, non si è mancato, come di consueto, di riferire all'Ufficio italiano dei cambi. Da parte sua questi ha provveduto nel corso dell'anno, a far elevare processi verbali di accertamento a n. 40 « centri raccolta valute » (n. 28 nel 1977) e a rivolgere diffide ad una più scrupolosa osservanza delle norme impartite ad altri 187 (n. 60 nel 1977).

Nel 1978 hanno inoltre rinunciato ad operare n. 44 « centri » mentre questa Banca dal canto suo ha revocato per altri 5 l'autorizzazione a suo tempo concessa.

PARTE TERZA

RELAZIONE DELL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO
IN MATERIA DI INFRAZIONI VALUTARIE: 1978

INTRODUZIONE

Il 1978 è stato il secondo anno di piena operatività della legge penale sulle infrazioni valutarie. Di tale legge l'Ufficio ha, tra l'altro, provveduto a dare ampia divulgazione attraverso la pubblicazione di un fascicolo che riporta il testo integrato risultante dalla legge 159 e dalle varie leggi che l'hanno modificata, il testo di queste singole leggi nonché le circolari applicative emanate dall'Ufficio.

Come disposto dall'articolo 4 della legge 159 viene illustrata in questo rapporto l'attività di prevenzione e di accertamento delle infrazioni valutarie che l'Ufficio italiano dei cambi ha posto in essere nell'anno da poco concluso.

Rinviando al rapporto sull'attività del 1976 per quanto riguarda il quadro istituzionale nel quale l'Ufficio esercita i propri compiti, si vuole qui ricordare che l'Ufficio stesso svolge anche una attività avente carattere di prevenzione.

Rientra infatti tra i compiti dell'Ufficio non solo quello di portare a conoscenza delle banche ed in generale degli interessati le nuove disposizioni valutarie decise dalle autorità ministeriali competenti, ma anche quello di facilitare e chiarire l'applicazione delle stesse al fine di evitarne l'infrazione. Detta funzione si esplica sia attraverso l'emanazione di circolari e comunicazioni, sia attraverso chiarimenti su questioni specifiche forniti direttamente a banche e ad operatori privati. Da tali contatti possono poi insorgere questioni che richiedono ulteriori e più particolareggiate istruzioni che l'Ufficio provvede ad impartire alle banche agenti. Tale attività richiede un lavoro di notevole mole e ben difficilmente quantificabile.

Per quanto riguarda l'attività di accertamento in senso lato delle infrazioni, due tipi di controllo vengono effettuati dall'Ufficio. Il primo, che possiamo definire di carattere « cartolare », è condotto sulla base della documentazione inviata dalle banche agenti sia per le operazioni demandate completamente alle banche stesse, sia per quelle che richiedono l'autorizzazione dell'Ufficio. Il secondo tipo è quello più propriamente ispettivo che può essere attivato sia dalla predetta indagine cartolare svolta dall'Ufficio stesso che da altre fonti di segnalazione (banche, Mincomes, Dogane, ecc.). Vale a questo punto ricordare che nell'anno 1978 l'Ufficio ha provveduto a darsi una nuova struttura organizzativa per assicurare maggiore efficienza nell'esecuzione dei compiti che è chiamato a svolgere. Sulla base della ripartizione funzionale delle competenze, criterio che è stato posto alla base della nuova organizzazione, si può dire che, in linea di massima, l'attività preventiva viene svolta dal Servizio

« Affari generali », l'attività di controllo di tipo cartolare, come sopra definito, dai Servizi « Elaborazioni statistiche » ed « Autorizzazioni » e l'attività ispettiva in senso lato dall'omonimo Servizio « Ispettorato ». Nei capitoli che seguono vengono esaminate in particolare le attività di controllo e accertamento.

In generale si deve dire che la legge ha sollecitato la regolarizzazione di numerose posizioni illecite, ma soprattutto è valsa quale deterrente nei confronti di nuove esportazioni di capitali. A questo proposito non si può tuttavia non rilevare che nel 1978 si è avuto un netto miglioramento del clima valutario, per cui la spinta alla fuga dei capitali è risultata ridotta.

Ai fini di una sintetica indicazione dei motivi di siffatto fenomeno valgono le seguenti considerazioni. La bilancia dei pagamenti ha registrato un avanzo di lire 6.895 miliardi, superiore alle più ottimistiche previsioni. Tale *surplus* si è riflesso per lire 963 miliardi in una riduzione dell'indebitamento estero delle aziende di credito e per lire 5.932 miliardi in un miglioramento della posizione in oro e valute della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi.

A fine anno il livello delle riserve ufficiali nette ha raggiunto la cifra di lire 20.934 miliardi, contro lire 16.689 miliardi a fine 1977; contemporaneamente la posizione a medio e lungo termine ha ridotto il passivo da lire 4.805 miliardi a lire 1.283 miliardi. Molti prestiti assunti dal nostro paese negli anni precedenti sono stati rimborsati anticipatamente. Tale livello di riserve sembra essere sufficiente a garantire nel prossimo futuro il controllo della lira.

Per quanto riguarda il comportamento della nostra moneta nell'anno scorso, si deve dire che essa si è mantenuta sufficientemente stabile: il tasso di svalutazione ponderato nei confronti di tutte le valute è infatti solo leggermente aumentato, passando dal 39,89 per cento della fine del 1977 al 41,37 per cento della fine del 1978. Tale risultato deriva da una riduzione della svalutazione nei confronti del dollaro — dal 33,34 per cento al 29,92 per cento — contro un aumento nei confronti delle valute CEE — dal 45,93 per cento al 49,91 per cento —.

Altro aspetto che ha permesso di considerare abbastanza confortante l'anno appena concluso è stato la riduzione del tasso di inflazione. Un livello di inflazione attorno al 12 per cento, pur essendo ancora elevato soprattutto se confrontato a quello dei principali *partners* commerciali, è pur sempre un buon miglioramento rispetto ai due anni precedenti.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO CARTOLARE

a) SERVIZIO ELABORAZIONI STATISTICHE.

Il Servizio ha indirizzato parte della sua attività nel 1978 alla prevenzione ed all'accertamento di eventuali infrazioni valutarie, con riferimento alla normativa vigente in materia. Quanto sopra, nel contesto di un'attività istituzionale volta essenzialmente all'acquisizione

di dati ed elementi concernenti le diverse fattispecie di transazioni con l'estero (movimenti di capitali, di merci e servizi), la cui elaborazione è finalizzata alla compilazione della bilancia dei pagamenti nonché della posizione relativa alle attività e passività patrimoniali nei confronti di non residenti.

A — *Prevenzione.*

L'opera di prevenzione può così distinguersi:

attività preventiva in senso ampio di cui è peraltro fatto cenno nell'introduzione;

attività preventiva in senso stretto: sintetizzabile nell'avvenuto rilascio, con specifico riferimento alle leggi nn. 159 e 689, di 65 autorizzazioni al trasferimento all'estero di importi dovuti per spese di liquidazione di società estere possedute da residenti, le cui attività in Italia e/o all'estero erano state nazionalizzate o cedute contro rimesse in valuta da parte dei rispettivi titolari, ai sensi della menzionata legge.

B — *Controllo.*

Il controllo in parola si è concretizzato in un esame a posteriori sulla regolarità delle operazioni commerciali e finanziarie, comunicate dalle banche con le segnalazioni all'uopo predisposte.

In particolare si può evidenziare:

un controllo su operazioni commerciali, effettuato a campione sulle denuncie-benestare bancari e volto all'accertamento della regolarità dei sottostanti introiti ed esborsi ed al rispetto dei termini prescritti per i regolamenti valutari. In tale contesto si è provveduto ad inviare alle banche circa 2.000 richieste di chiarimenti su operazioni apparentemente irregolari (riscontrando nella quasi totalità dei casi la semplice omissione di indicazioni sui moduli) ovvero giustificazioni per i ritardati introiti ai fini dell'analisi del fenomeno e dell'eventuale attribuzione di responsabilità sul piano amministrativo o penale;

un controllo sui movimenti di capitale, inteso ad accertare il puntuale assolvimento degli impegni derivanti da operazioni di investimenti e prestiti da e verso l'estero opportunamente rilevate. In proposito sono stati chiesti chiarimenti in ordine a mancati introiti o esborsi di ratei in conto capitale relativi a prestiti accordati o ricevuti a/da controparti estere, che sono valsi non solo a stimolare più pronte azioni di recupero da parte dei residenti, ma in certi casi anche ad evidenziare indizi di trasgressioni che sono stati segnalati al collaterale Servizio ispettorato per le indagini del caso.

C — *Accertamento.*

Ai fini dell'accertamento, e quindi della repressione, delle infrazioni valutarie, il Servizio ha operato nel campo delle assegnazioni di valuta per viaggi all'estero ed in quello degli adempimenti pre-

visti dalla legge 159 ed in particolare dall'articolo 2 della stessa, così come modificato dall'articolo 3 della legge 689 dell'8 ottobre 1976.

L'elaborazione dei dati concernenti le assegnazioni di valuta per viaggi all'estero, riferite al 1977, ha consentito di evidenziare circa 2.000 nominativi che potrebbero aver fruito di mezzi di pagamento eccedenti il massimale consentito. Il controllo delle singole posizioni è tuttora in corso, ma per 50 nominativi circa è in preparazione la stesura di un rapporto all'autorità giudiziaria.

Molto gravosi sono risultati i lavori svolti per la verifica degli adempimenti in ordine alle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 159 e ciò non solo per l'elevato numero delle pratiche da esaminare ma anche per la complessità delle operazioni stesse. Nel corso di tale esame che riguarda circa 6.500 operazioni sono state rilevate trasgressioni che hanno dato luogo all'invio di 9 rapporti alla Magistratura. Tre di essi concernevano, in particolare, violazioni all'articolo 1, essendo emersi trasferimenti effettuati dopo il 5 marzo 1976 a titolo di rimborso per capitale o di pagamento di interessi a fronte di prestiti ottenuti da controparti estere che sono risultate essere « fittizie » o strumentali per la denazionalizzazione di capitali italiani. Gli altri sei rapporti trovano documentata motivazione in tardivi (2) o mancati (3) adempimenti alle disposizioni previste dalle ripetute leggi n. 159 e n. 689, in ordine e in conseguenza delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 689.

Per l'ultimo dei rapporti in questione sembra opportuna una dettagliata esposizione sia in considerazione della causale — ritardata importazione di natanti — che per l'elevato numero dei soggetti denunciati (379 nominativi).

Si ricorda che, in base alle disposizioni contenute nella legge n. 689 dell'8 ottobre 1976, le attività all'estero costituite da navi, natanti ed aeromobili avrebbero dovuto essere liquidate entro il 19 maggio 1977 mediante vendita contro rimessa in valuta o importazione senza corrispettivo.

A tale data, tuttavia, solo 450 natanti circa sono risultati importati, stante anche obiettive difficoltà frapposte dai paesi nei quali gli stessi erano registrati, specie per quanto attiene alla dismissione di bandiera.

Nel periodo immediatamente successivo è avvenuta l'importazione di ulteriori 341 natanti: tale ritardo evidenziava una violazione del disposto di legge che, seppur giustificabile, richiedeva una decisione dell'autorità giudiziaria.

Nel rapporto redatto a tal fine, per un'agevole formulazione del giudizio di merito, sono stati forniti con precisione tutti i necessari elementi, indicando per ogni operazione sia gli estremi del benessere bancario per l'importazione senza regolamento del natante (cfr. decreto ministeriale 20 ottobre 1976 emanato per l'attuazione di quanto disposto in materia con la legge n. 689 del 1976), sia la data di iscrizione dei natanti nei pubblici registri, sia infine la data di accettazione in dogana della dichiarazione di importazione, documento questo che costituisce il presupposto indispensabile per l'utilizzo in dogana del menzionato benessere.

A fronte di circa 1.500 natanti dichiarati dagli interessati, ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 689 del 1976, circa 700 risultavano pertanto non importati e ciò per l'inutilizzabilità del benessere bancario che ha, per norma amministrativa, una validità temporale di 60 giorni.

Tenuti presenti gli ostacoli sopra ricordati frapposti dalle autorità dei paesi esteri, fra i quali una notevole laboriosità delle procedure instaurate, al fine di acquisire al patrimonio nazionale i natanti non importati e quindi ancora sotto la bandiera estera, lo scrivente Servizio ha prospettato ai Ministeri competenti - Commercio con l'estero, Finanze e Marina mercantile - l'opportunità di prorogare il termine del 19 maggio 1977 al 19 novembre 1978. Tale proroga, da intendersi volta alla sola rimozione degli ostacoli amministrativi, ferme restando le conseguenze sul piano penale, è stata disposta dall'Ufficio con circolare n. A 394 del 31 luglio 1978.

Attualmente è in corso d'esame la documentazione relativa a circa 480 operazioni di importazione effettuate dopo il 19 maggio 1977, comprensive anche delle nazionalizzazioni operate in virtù della citata proroga.

Sulla scorta della precedente esperienza si cercherà di evidenziare in un unico rapporto gli autori della trasgressione e di agevolare al massimo i compiti dell'autorità giudiziaria, fornendo ancora una volta gli estremi relativi alla data di iscrizione dei natanti nel Registro nautico italiano, a quella di accettazione della dichiarazione di importazione ed, ove possibile, anche i dati anagrafici completi (generalità, luogo e data di nascita, residenza) dei nominativi oggetto di segnalazione.

La stesura di detto rapporto richiederà ovviamente il tempo necessario alla raccolta ed organizzazione dei dati da trasmettere.

Più approfonditi accertamenti verranno effettuati nei confronti di oltre 170 nominativi che, pur avendo posto in essere le formalità preliminari alla nazionalizzazione dei beni quali la dichiarazione e/o la richiesta del benessere bancario, nella fattispecie ammessa in via alternativa, non risultano poi aver perfezionato le relative operazioni.

Detti soggetti sono stati segnalati dalle banche in quanto non hanno restituito i benessere bancari a suo tempo rilasciati, lasciando legittimamente supporre il mancato utilizzo degli stessi.

Ove dagli accertamenti di cui sopra risultassero ipotesi di reato, si provvederà all'invio di un ulteriore rapporto, la cui compilazione, comunque, richiederà non meno di qualche mese, stante l'opportunità di raccogliere informazioni idonee ad un'agevole valutazione delle singole fattispecie da parte del magistrato.

Nel corso del 1978 è proseguito poi l'esame delle oltre 800 domande avanzate dagli interessati per il riconoscimento della qualifica di « diretti » agli investimenti effettuati mediante partecipazione in circa 1500 società o imprese estere.

Trattasi, come già detto nella relazione del precedente anno, di esami particolarmente laboriosi e ciò per le seguenti considerazioni:

incompletezza frequente della documentazione esibita che ha reso necessario, in molti casi, interessare le banche per ottenere chiarimenti in merito;

vastità di talune documentazioni la cui scarsa chiarezza ha richiesto tempi lunghi per addivenire ad un esatto inquadramento delle posizioni prospettate;

diversità delle fattispecie da esaminare, per cui solo parte è risultata riconducibile ad altre già definite e, pertanto, di agevole decisione, mentre per le rimanenti è necessaria estrema cautela e ponderatezza prima di raggiungere una qualsivoglia determinazione.

Nonostante tali difficoltà, rese più acute da una accentuata carenza di personale dovuta al pensionamento di alcuni funzionari ed impiegati del Servizio, nel corso dell'anno sono state esaminate 202 domande che, sommate a quelle del 1977, portano ad un totale di 362 a fronte delle 800 citate. Per 220 casi si è proceduto al definitivo riconoscimento della qualifica di « diretti » in quanto i relativi investimenti presentavano le caratteristiche previste dalle norme vigenti in materia. Per i restanti 142 casi è stata invece disposta la realizzazione delle partecipazioni entro termini e con modalità stabilite, contro rimessa in valuta del controvalore delle attività da liquidare.

A questo punto occorre mettere in rilievo il lavoro svolto dal Servizio in materia di informazioni e documentazioni fornite in relazione ad attività di accertamento di trasgressioni alle norme valutarie svolte da diversi organi inquirenti. In particolare sono state evase nell'anno in corso:

n. 13 richieste per n. 454 nominativi inoltrate dal Nucleo speciale polizia tributaria;

n. 6 richieste per n. 65 nominativi inoltrate dal Nucleo speciale polizia valutaria;

n. 5 richieste per n. 33 nominativi inoltrate dal Ministero del tesoro;

n. 17 richieste per n. 27 nominativi inoltrate dal collaterale Servizio autorizzazioni;

n. 16 richieste per n. 81 nominativi inoltrate dal collaterale Servizio ispettorato.

A quest'ultimo Servizio sono state fornite, nell'arco dell'anno, e per le vie brevi, informazioni e documenti vari relativi ad oltre 5.000 nominativi. Ugualmente per le vie brevi sono state fornite numerose informazioni (e documentazioni) al Nucleo speciale di polizia valutaria e ciò nei casi in cui si imponeva una più sollecita evasione in ordine ad indagini avviate ed in fase di completamento.

Le richieste svolte hanno comportato una notevole mole di lavoro che è stato necessariamente eseguito dal personale più qualificato del Servizio, personale che di conseguenza è stato distolto dai normali compiti in quanto le informazioni e la documentazione richiesta non solo hanno riguardato tutte le fattispecie di transazioni con l'estero - import/export, introiti ed esiti per cinematografia, brevetti, assistenza tecnica, partecipazione di residenti in società estere o di non residenti in società italiane, prestiti, viaggi all'estero etc. -

ma anche perché, a volte, le ricerche stesse sono state effettuate sulla base di indicazioni non complete.

Un supporto continuo è stato inoltre fornito al Servizio ispettorato in ordine a ritardate o mancate importazioni di merci regolate in via anticipata, parzialmente o totalmente, oltre i termini di competenza bancaria e quindi oltre 60 giorni fino all'agosto 1978 ed oltre 120 giorni a decorrere da tale data.

Quanto sopra sia ai fini dell'avviamento della procedura relativa all'incameramento della cauzione o della sostitutiva fidejussione previste nella misura del 5 per cento dalla legge 20 luglio 1952 n. 1126 per i pagamenti anticipati di valore superiore ai 10 milioni di lire, sia per l'eventuale rapporto all'autorità giudiziaria nei casi in cui, date le modalità ed i termini, i regolamenti eseguiti a favore di esportatori non residenti possono far configurare l'ipotesi del reato di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 della ripetuta legge n. 159.

b) SERVIZIO AUTORIZZAZIONI.

L'attività autorizzativa svolta dal Servizio presuppone l'esercizio di particolari controlli sulle operazioni che ne sono oggetto, i quali vengono a inserirsi come fasi distinte (preliminari, incidentali o finali) nello svolgimento delle relative procedure.

Tale attività comporta pertanto, fra l'altro, una analisi delle operazioni che ne sono oggetto, intesa ad accertarne la regolarità valutaria, verificando se le eventuali irregolarità rilevate abbiano natura esclusivamente formale e sanabile ovvero scaturiscano da infrazioni da perseguire a termini di legge.

Per quanto riguarda l'anno 1978, le operazioni sottoposte ad autorizzazione del Servizio hanno dato luogo all'esame della documentazione riguardante n. 101.500 richieste di autorizzazioni, delle quali n. 32.400 concernenti operazioni commerciali, n. 49.800 concernenti operazioni invisibili correnti e n. 19.300 concernenti operazioni di investimento. Nel corso dell'anno sono state inviate al Servizio ispettorato n. 66 segnalazioni di presunte infrazioni valutarie rilevate.

Innovazioni strutturali intese a conseguire una maggiore efficienza nello svolgimento dei controlli di competenza del Servizio autorizzazioni sono state introdotte a seguito della recente emanazione del nuovo organigramma dell'Ufficio, in base al quale, fra l'altro, alla segreteria del Servizio è stato affidato il coordinamento degli strumenti operativi e dei diversi aspetti dell'attività autorizzativa ai fini di una maggiore osmosi di informazioni ed altri elementi di valutazione fra le diverse unità del Servizio.

ATTIVITÀ ISPETTIVA: SERVIZIO ISPETTORATO

1) L'attività del Servizio assume aspetti multiformi rispetto a quella unicamente ispettiva degli altri organi collaterali. Ciò in dipendenza dell'accentramento presso di esso di tutte le segnalazioni

di presunte irregolarità valutarie, segnalazioni inviate (cfr. Tabella 1) principalmente dal sistema delle 231 banche agenti, cui è affidato l'esame contestuale della regolarità valutaria delle transazioni con l'estero, e in misura minore dai collaterali Servizi dell'Ufficio, dal Ministero del commercio con l'estero, dalle dogane, dal Ministero delle finanze, dall'Amministrazione postale, ecc.

Tale massa di segnalazioni richiede un vasto ed intenso compito preliminare di elaborazione, seguito da un altrettanto intenso esame e scambio di corrispondenza con banche ed operatori al fine di pervenire alla definizione, sotto il profilo ispettivo, delle relative pratiche. Il materiale acquisito, d'altra parte, date le formalità e gli adempimenti prescritti nelle transazioni con l'estero non sempre rende agevole l'analisi dei fatti ai fini del discernimento negli stessi delle irregolarità sostanziali, perseguibili penalmente o in via amministrativa, da quelle puramente formali.

A questa attività condotta in sede con « accertamenti cartolari » si affianca quella, pure istituzionale, relativa:

alla istruzione, ai sensi della legge 5 dicembre 1938, n. 1928, per il successivo inoltro alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie, dei processi verbali di accertamento elevati, a carico di persone fisiche e giuridiche, oltre che dal Servizio, anche da tutti gli altri organi procedenti (Banca d'Italia, Polizia tributaria e Polizia valutaria, dogane, Carabinieri, Pubblica sicurezza);

all'esame delle relazioni compilate dai funzionari della Banca d'Italia a seguito di ispezioni condotte nei confronti delle Banche agenti, delle altre banche abilitate ad operare in cambi e dei Centri raccolta valute, con formulazione dei relativi pareri per la definizione delle pratiche;

alla onerosa istruzione delle pratiche, corredate pure in questo caso da motivato parere, per il Ministero del commercio con l'estero ai fini dello svincolo o dell'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione o sostitutiva fidejussione bancaria ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126;

al controllo degli adempimenti conseguenti alle dichiarazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge n. 159 e successive modificazioni; trattasi di pratiche peraltro in via di esaurimento.

L'attività ispettiva in senso stretto viene, invece, condotta in tutti quei casi in cui le segnalazioni di presunta inadempienza non possono essere acclarate in via cartolare od anche quando, per la natura dell'operazione, si richiede rapidità di intervento o si ritiene di avviare indagini su fenomeni particolari e settoriali non aventi origine da dette segnalazioni.

Per quest'ultima funzione, l'Ispettorato, come è noto, ha facoltà di avvalersi oltre che dei propri ispettori, anche della vigilanza della Banca d'Italia, nel caso di infrazioni riguardanti il sistema delle banche abilitate o dei Centri raccolta valute, nonché della Guardia di finanza nel caso di infrazioni riguardanti altri soggetti.

2) Tale complessa attività è stata espletata in maniera encomiabile, con dedizione e senso del dovere da un organico (cfr. Tabella 2) che è passato da 85 elementi a fine 1977 a 110 a fine 1978, essendosi arricchito nel corso dell'anno di 25 unità, di cui 14 appartenenti alla carriera direttiva e 11 a quella esecutiva, adibiti all'oneroso lavoro di acquisizione e normalizzazione dei dati, necessario per l'attuazione dello schedario anagrafico automatizzato di imminente operatività.

Il personale addetto al Nucleo Ispettivo, compreso l'Ufficio ispettivo di Milano, ha raggiunto a fine anno il numero di 20 unità, ed è previsto che esso — per quanto di volta in volta già affiancato, secondo le esigenze, da altro personale normalmente adibito ad altri lavori in sede — sia incrementato via via che si creeranno le necessarie condizioni.

3) L'esito dell'attività svolta è rappresentato dalla trattazione di oltre 9.000 posizioni, che hanno dato luogo alla produzione di circa 19.000 lettere (corriere in partenza, secondo i dati di cui alla Tabella 3).

Delle pratiche trattate nell'anno in rassegna (cfr. Tabella 4 e 5) n. 2.259 hanno trovato la loro definitiva conclusione, contro n. 1.478 nell'anno precedente, con un aumento di circa il 55 per cento, con i seguenti provvedimenti (cfr. Tabella 6):

n. 755 rapporti all'Autorità giudiziaria (contro n. 544 del 1977) relativamente a presunti reati per oltre lire 6 miliardi. I rapporti in parola hanno riguardato, in particolare n. 294 imprese e n. 461 persone fisiche tra i quali n. 2 relativi ad ipotesi di violazioni commesse da Amministratori e dipendenti di Aziende di credito (cfr. Tabelle 7 e 8);

n. 902 processi verbali di accertamento aventi per oggetto infrazioni valutarie di natura amministrativa per un valore di circa lire 71 miliardi (cfr. Tabella 9);

n. 52 sequestri di lire o valuta, oggetto di infrazioni;

n. 550 diffide nei confronti di imprese, privati e aziende di credito per infrazioni minori.

Delle suddette n. 9.000 posizioni le seguenti hanno avuto in particolare per oggetto:

n. 1.050 la verifica degli adempimenti connessi con le dichiarazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 159 e successive modificazioni, delle quali n. 103 conclusesi con denuncia all'Autorità giudiziaria (cfr. Tabella 10);

n. 1.735 l'esame delle istanze avanzate dagli operatori per la liberazione della garanzia prestata ai sensi della legge n. 1126 del 1952, di cui n. 687 conclusesi con parere inoltrato al Ministero del commercio con l'estero (cfr. Tabella 11). Nell'anno in esame sono stati incamerati dall'erario 606 milioni a fronte di n. 123 casi (cfr. Tabella 12);

n. 2.450 l'istruttoria dei contesti amministrativi trasmessi alla Commissione consultiva istituita presso il Ministero del tesoro ai sensi della legge 5 dicembre 1938, n. 1928 (cfr. Tabella 13);

n. 270 l'esame delle relazioni connesse con ispezioni condotte dalla Banca d'Italia nei confronti dei Centri raccolta valute e delle Banche abilitate (cfr. Tabella 14).

4) L'attività ispettiva, come indicato nella Tabella 15, si è risolta in n. 351 interventi, contro n. 333 nell'anno precedente.

L'incremento ha tuttavia riguardato esclusivamente gli accessi nelle Banche, finalizzati per la massima parte all'acquisizione di elementi necessari alla conduzione di indagini nei confronti di imprese e di privati. Il numero degli interventi presso questi ultimi soggetti si è per contro ridotto, pur essendo aumentato il numero degli addetti al Nucleo ispettivo.

Premesso però a questo riguardo che il Servizio si è impegnato con ogni mezzo — e intende proseguire su questa via — a intensificare le ispezioni esterne ed a rafforzare il Nucleo ispettivo, va osservato che se quantitativamente non sono stati conseguiti significativi progressi rispetto allo scorso anno, sotto il profilo qualitativo l'attività è notevolmente migliorata.

L'obiettivo è stato quello di conciliare, tenuto conto della esiguità numerica del Nucleo ispettivo, le esigenze derivanti dagli specifici casi rilevati dal Servizio nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, con quelli di accertamento razionalmente programmati in quei settori che sembrano maggiormente o sistematicamente interessati alle evasioni valutarie.

Nel 1978 l'attenzione si è soffermata nel settore degli investimenti esteri in Italia, particolarmente immobiliari, effettuati tramite società di comodo svizzere o del Liechtenstein, e in quello delle imbarcazioni da diporto battenti bandiera « ombra ».

Gli interventi di questo tipo — di cui alcuni tuttora in corso, lunghi e laboriosi, data anche l'impossibilità di attingere notizie all'estero, a discapito quindi della quantità — hanno comunque consentito lusinghieri risultati; dal diramarsi delle indagini presso Banche e privati è sembrato poi derivare anche una notevole opera di prevenzione.

Per quanto concerne il settore dei Centri raccolta valute il minor numero di ispezioni condotte dal Servizio trova giustificazione nelle intese intercorse con la Banca d'Italia la quale, intensificando gli interventi, vi provvede nella duplice veste di organo autorizzativo e di controllo. In merito si può affermare che i risultati raggiunti (cfr. Tabella 14 citata) sono più che soddisfacenti. L'Ispettorato, tuttavia, ha provveduto ad ispezionare in via autonoma n. 4 Centri raccolta valute con relative filiali e non mancherà di ispezionare soggetti della specie ogni volta che si concretizzino i relativi presupposti.

Inoltre, nei casi in cui sono emersi dubbi sull'esistenza di attività parallele poste in essere dai citati intermediari, il Servizio ha affidato l'incarico di accertamenti alla Polizia tributaria della Guardia di finanza.

Più in generale, l'Ispettorato, avvalendosi della collaborazione della Polizia tributaria ha affidato l'incarico a quest'ultima di svolgere accertamenti in n. 291 casi, aventi per oggetto presunte infrazioni di varia natura.

A questo riguardo, come si dirà in appresso, con il Comando generale della Guardia di finanza sono intervenute intese di notevole rilevanza aventi per oggetto lo scambio di informazioni in occasione delle verifiche fiscali condotte dai vari reparti di Polizia tributaria.

5) L'attività del Servizio Ispettorato non si è esaurita in quella strettamente operativa fin qui descritta; ad essa va aggiunto un intenso lavoro, non quantificabile e di livello elevato, diretto a mantenere i necessari rapporti con organismi esterni, aventi per oggetto il coordinamento e la uniformità di comportamento operativi, la formulazione di iniziative ispettive e le loro conclusioni, la risoluzione di vari problemi e di principio e giuridici, via via posti da casi concreti. A titolo esemplificativo si menzionano:

testimonianze rese in procedimenti penali per reati valutari scaturiti da denunce di funzionari dell'Ufficio o di altri organismi abilitati ad effettuare accertamenti valutari, come pure, su richiesta dei singoli Sostituti Procuratori della Repubblica in istruttorie penali, in relazione alle quali è stata, ed è tuttora, data ampia collaborazione all'Autorità giudiziaria non solo di Roma, ma anche a quella di altre circoscrizioni. Infatti il Tribunale e la Procura della Repubblica di Roma, ai quali l'Ufficio rimette i rapporti penali, spesso dichiarano la propria « incompetenza » rimettendo gli atti alle singole Procure della Repubblica competenti territorialmente. A questo riguardo, nell'intento di ridurre l'impiego presso i diversi Tribunali — spesso distanti — di personale impegnato nei settori operativi, sono state avanzate alla Banca d'Italia proposte miranti ad utilizzare all'uopo funzionari addetti alle Rappresentanze dell'Ufficio presso le sedi periferiche della Banca stessa;

collaborazione alla Magistratura, mettendo a disposizione della stessa propri funzionari, nella formazione di collegi peritali nominati dai Tribunali, per pareri tecnici su fatti oggetto di singoli procedimenti penali;

consulenza tecnica alle varie Avvocature distrettuali dello Stato incaricate di rappresentare l'Ufficio italiano dei cambi, allorché, come avviene in processi penali valutari di particolare rilevanza, esso si costituisce parte civile;

esame e studio delle sentenze anche al fine di verificare, nel caso di sentenze di assoluzione, l'esistenza di condizioni necessarie — spesso evidenziate dagli stessi Tribunali — per l'instaurazione di procedimenti amministrativi per infrazioni valutarie, ovvero, in caso di sentenze di condanna, eventuali ulteriori incombenze dell'Ufficio, quali ad esempio l'ordine di confisca delle somme oggetto di reato. A tale proposito, il Servizio ha dovuto affrontare il non facile problema dei criteri da seguire per la materiale destinazione a favore dello Stato delle somme in valuta oggetto di confisca da parte del giudice penale, della cui soluzione sono stati informati i Ministeri.

6) In merito all'attività di cui al punto precedente, si ritiene peraltro necessario soffermarsi su due aspetti interessanti i criteri operativi del Servizio e riguardanti, l'uno la giurisprudenza che va delineandosi — con la fattiva collaborazione del Servizio, come detto — in merito alla legge n. 159 e l'altro i lavori della Commissione di Coordinamento di cui al decreto ministeriale 13 novembre 1976.

Il primo aspetto attiene all'interpretazione della legge n. 159 circa la figura dell'esportazione di titoli di credito a carico dell'Italia (effetti e assegni) senza autorizzazione o con autorizzazione indebitamente ottenuta (articolo 1, primo comma del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 sostituito dall'articolo 2 decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 863).

Come noto, le norme valutarie prevedono che per la esportazione degli assegni occorre la preventiva autorizzazione delle autorità valutarie e per quella degli effetti (tratte e pagherò) il preventivo « visto » della Banca agente, « visto » che dovrebbe attestare la regolarità della sottostante transazione con l'estero.

Con l'entrata in vigore della legge penale, l'Ispettorato attenendosi strettamente alla lettera della norma (chiunque, senza l'autorizzazione..... esporta titoli di credito) e in mancanza di una giurisprudenza in merito ha sempre riferito alla Procura della Repubblica i casi di abusiva esportazione di tali titoli, indipendentemente dalla causale sottostante la loro emissione.

Contemporaneamente, però, il Servizio ha intrapreso una serie di contatti e di iniziative con la Magistratura, sia a livello di Procura della Repubblica che di Tribunale, al fine di richiamare l'attenzione delle stesse sugli aspetti sostanziali della normativa valutaria e, quindi, di riportare la valutazione dei fatti denunciati dallo scrivente soltanto perché in contrasto formale con la legge, alla luce dello spirito della 159, volta a colpire la fuga dei capitali.

Si argomentava a questo fine che:

la rigida applicazione letterale della legge riconduceva sotto la sanzione penale anche quelle operazioni che, seppure in un primo momento irregolari sotto il profilo formale, rientravano sostanzialmente nei canali ufficiali, e quindi nella piena legalità, all'atto in cui veniva interessata una banca agente per regolare l'oggetto delle stesse operazioni, consistente in una obbligazione di natura commerciale o finanziaria liberamente ammessa dalla vigente normativa valutaria;

anche in presenza di sentenza di condanna e quindi di confisca dell'importo oggetto di reato — così come avvenuto per i primi casi — l'Ufficio e per esso le banche agenti non potevano esimersi dall'autorizzare tali pagamenti dovuti a favore dell'estero sulla base della medesima documentazione comprovante i fatti oggetto del rapporto penale;

gli effetti privi di « visto » potevano in definitiva essere posti su un piano di sostanziale identità rispetto a quelli muniti di « visto » quando i primi venivano rimessi dall'estero in Italia a

banche agenti per il pagamento di impegni valutari lecitamente assunti verso « non residenti », e che quindi nel caso di specie non erano rilevabili infrazioni valutarie inquadrabili nella fattispecie criminosa dalla legislazione penale. Le stesse considerazioni valevano per gli assegni in lire interne, abusivamente circolanti all'estero, ma rimessi per l'incasso a mezzo banche italiane e destinati a regolare importi legittimamente dovuti nei confronti dei creditori esteri.

La Magistratura si è quindi pronunciata sempre più univocamente ribadendo in sentenze di 1° e 2° grado che « la esportazione e la circolazione all'estero di titoli di credito, anche se irregolari sotto il profilo amministrativo, non hanno rilevanza penale quando sia provato che il rapporto sottostante alla emissione e/o alla circolazione del titolo sia consentita dalle norme valutarie vigenti ».

Il Servizio, pertanto, alla luce della esperienza maturata nei due anni e mezzo di vigenza della legge penale, confortato dalla costante giurisprudenza in materia, è stato indotto a rivedere le proprie posizioni nel senso di astenersi dal riferire all'Autorità giudiziaria in quei casi, e solo in quelli, in cui le operazioni sottostanti la emissione dei titoli di credito siano regolari ed ammesse.

7) Un altro problema cui il Servizio va da qualche tempo dedicando la massima attenzione sempre in relazione all'applicazione della legge n. 159 — avuto riferimento alle sue finalità — è quello relativo alla esportazione da parte di « residenti » o all'utilizzo all'estero (esempio carte di credito) di importi in valuta superiori al massimale consentito. Operazioni della specie (viaggi all'estero per turismo, cura, eccetera) che hanno assunto il carattere di un vero e proprio fenomeno, sono state segnalate alla procura della Repubblica di Roma quale ipotesi di reato di cui all'articolo 1, primo comma della citata legge, potendosi trattare di esportazioni di valuta senza autorizzazione oppure con autorizzazione indebitamente ottenuta. Il problema ha particolare interesse per il Servizio, il quale è in attesa di conoscere l'indirizzo dell'Autorità giudiziaria al fine di regolare il proprio definitivo comportamento in merito, non soltanto per la dimensione del fenomeno — diverse decine di migliaia di casi, solo in parte esaminati a tutt'oggi — ma anche per le caratteristiche delle operazioni (corrispettivo di servizi ricevuti all'estero da parte di « non residenti ») le quali — quando genuine — e prescindendo dalla ragione del viaggio all'estero del « residente » trovano il loro fondamento in causali coperte da autorizzazione generale. L'infrazione, quindi non rientrerebbe fra le fattispecie criminose, ma sarebbe perseguibile solo in via amministrativa.

8) Per quanto riguarda i lavori della Commissione di Coordinamento, istituita con decreto ministeriale 13 novembre 1976, non può essere sottaciuto il notevole contributo apportato dal Servizio sia per quanto concerne la normale attività di coordinamento delle indagini su specifici argomenti sia, soprattutto, per quanto riflette le iniziative intraprese avuto riguardo all'impostazione ed alla risoluzione di problemi di carattere valutario.

Di tale vasta attività e della utilità dei lavori ne fanno testimonianza i verbali di ogni singola riunione, dai quali si stralciano qui di seguito le decisioni più salienti:

a) in relazione al momento in cui instaurare un procedimento amministrativo valutario e cioè se parallelamente o successivamente alla decisione sugli stessi fatti della competente Autorità giudiziaria, si è convenuto che gli organi procedenti si attivino solo dopo che il magistrato li ha interessati in modo specifico;

b) sugli accertamenti presso aziende di credito, i dati riguardanti la posizione in cambi detenuta dalle stesse devono essere sottoposti dagli organi procedenti — per uniformità di valutazione — all'Ufficio italiano dei cambi che, sulla base dei dati in suo possesso, ha la possibilità di stabilire se gli eventuali spareggiamenti rientrano o meno negli ammontare di trascurabile rilievo ammessi dalle vigenti disposizioni;

c) adozione di criteri uniformi di comportamento degli organi procedenti (Ufficio, Guardia di finanza) in merito alle inadempienze valutarie riguardanti il mancato o ritardato regolamento di benessere bancari all'esportazione;

d) disciplina dell'attività dei nuclei di polizia tributaria, allorché si rilevino inosservanze alle norme valutarie da parte di Aziende di credito, nelle operazioni eseguite per conto della loro clientela;

e) esclusione, per uniforme parere dei membri della Commissione, da qualsiasi ipotesi penale, del ritardo nella cessione all'Ufficio italiano dei cambi di conti valutari scaduti di validità; la fattispecie va perseguita solo in via amministrativa;

f) intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, per l'utilizzo — seppure parziale — dei dati elaborati dal Servizio riguardanti il mancato regolamento valutario di operazioni commerciali verso l'estero. A questo fine i reparti operativi segnalano l'inizio di ogni singola verifica fiscale che il Servizio riscontra tempestivamente fornendo i dati in proprio possesso; tale collaborazione ha avuto inizio con esito sostanzialmente positivo a partire dal 1° novembre 1978;

g) iniziativa a largo raggio — già nota al Ministero del tesoro e successivamente esaminata in sede di Commissione — che mira alla repressione di illeciti valutari connessi con il noto fenomeno delle « rimesse emigrati ».

9) La multiforme e vasta attività svolta dal Servizio, come in precedenza evidenziata, appare soddisfacente. Ma il giudizio spetta ad altri.

Non v'è dubbio però che per tutti gli organi procedenti i compiti sono immani, avendo assunto negli anni passati il fenomeno della fuga dei capitali, connessa alle evasioni fiscali e da queste stimolata, dimensioni e diffusione inusitate. Gli evasori si avvalgono delle società di comodo nei ben noti paradisi fiscali che con l'anonimato, ostacolano o rendono impossibili gli accertamenti.

Non v'è neppure dubbio che la legge penale — pure se è discutibile la sua compatibilità con una economia aperta — negli attuali comportamenti e condizioni si è rivelata uno strumento idoneo a contenere il fenomeno anzidetto.

La giurisprudenza di questi due anni, cui non è estraneo il contributo tecnico fornito capillarmente e con dovizia dall'Ufficio, fa sì che si delineino sempre con maggior chiarezza le fattispecie criminose, avuto riguardo alle finalità istituzionali della legge; ciò non solo a vantaggio della magistratura, ma anche degli organi preposti ai controlli e agli accertamenti, nonché di coloro che operano correttamente con l'estero, e quindi di tutto il Paese.

Ma, posto che a questo riguardo la strada da percorrere è ancora molto lunga, parrebbe estremamente utile — come già detto nelle precedenti relazioni — il riordinamento in testo unico delle leggi valutarie previo razionale riesame dei vincoli delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente al fine di snellire — a vantaggio dell'economia — le transazioni con l'estero: si eviterebbe quella miriade di infrazioni formali che — paradossalmente — ostacolano l'accertamento e la repressione di fenomeni ben più importanti.

Infine, tenuto conto che gli operatori nazionali, come quelli dei principali paesi, hanno come riferimento il mercato mondiale, dovrebbero essere intraprese iniziative in campo internazionale, particolarmente nell'ambito CEE ed OCSE, anche a fini concorrenziali, volte a contrastare i fenomeni dei « paradisi fiscali » e delle « società di comodo », che trovano gradita ospitalità in taluni paesi, ed a consentire agli organi di controllo di poter acquisire un minimo di notizie all'estero.

PAGINA BIANCA

APPENDICE

(Dati di sintesi)

PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO
IN MATERIA DI INFRAZIONI VALUTARIE: 1978

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA 1

COMUNICAZIONI INDIRIZZATE AL SERVIZIO ISPETTORATO

Ente di provenienza	Quantità	
Mincomes	1.437	
Polizia tributaria	2.728	
Dogane	1.599	
Banca d'Italia	1.826	
Sezione di Milano	864	
Collaterali Servizi	387	
Privati	5.600	
Banche:		
Mod. stand. e lettere	15.483	
Moduli 18 Isp.	—	(a) 1.200.000
Enti vari	960	
Totali anno 1978	30.884	(a) 1.200.000
Per memoria:		
Anno 1977	27.751	(a) 980.000
Anno 1976	27.760	(a) 800.000

(a) Segnalazioni trattate con procedure automatiche.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA 2

ORGANICO

(Anno 1978)

	Funzionari	Direttivi	Contabili	Applicati	Commessi	Totali
Direzione	4	—	—	—	—	4
Segreteria	—	3	5	29	4	41
Accertamenti I (titoli di credito...)	—	7	6	2	—	15
Accertamenti II (operazioni commerciali e finanziarie)	—	6	5	3	—	14
Accertamenti III (cauzioni e fidejussioni)	—	4	1	2	—	7
Nucleo ispettivo	—	11	—	—	—	11
Ispettorato Milano:						
Ispettori	1	4	1	3	—	9
Segreteria	—	—	—	7	2	9
Totale	5	35	18	46	6	110

Per memoria
anno 1977

Centrale servizio	4	18	17	25	4	68
Ispettorato Milano	1	3	1	10	2	17
Totale	5	21	18	35	6	85

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA 3

CORRIERE IN PARTENZA

ANNO	Minco- mes	Pol. trib.	Banca d'Italia	Sezione Milano	Serv. coll.	Privati	Banche	Enti vari	Totale
1978	1.496	2.354	1.523	247	740	2.600	9.010	530	18.500
1977	2.405	2.213	1.370	356	1.191	2.469	6.916	493	17.413

TABELLA 4

CONSUNTIVO GENERALE DEGLI INTERVENTI OPERATI

TIPO DI INTERVENTO	PERIODO		Variazione
	1977	1978	
Ispezioni esterne	333	351	+ 6%
Accertamenti cartolari	1.478	2.259	+ 54%

TABELLA 5

ANALISI DEGLI ACCERTAMENTI CARTOLARI PER TIPO
DI OPERATORE ISPEZIONATO

SOGGETTO PASSIVO	PERIODO	
	1977	1978
Imprese	274	642
Privati	411	896
Banche	793	721
Totale	1.478	2.259

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA 6

CONSUNTIVO GENERALE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI

TIPO DI PROVVEDIMENTO	PERIODO		Variazione
	1977	1978	
Rapporti all'A. G.	544	755	+ 40%
P.V.A.	726	902	+ 22%
Sequestri	32	52	+ 65%
Diffide	450	550	+ 22%

TABELLA 7

ANALISI DEI RAPPORTI INOLTRATI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA
PER SOGGETTO DENUNCIATO

PERIODO	SOGGETTI			Ammontare infrazione (milioni di lire)
	Imprese (a)	Persone fisiche	Banche (b)	
1978	228	525	2	6.323
1977	271	260	13	31.300

(a) Nella persona dei legali rappresentanti.
(b) Nella persona dei diretti responsabili.

TABELLA 8

ANALISI DEI RAPPORTI INOLTRATI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
IN RELAZIONE ALL'OGGETTO DELLA VIOLAZIONE

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	SOGGETTO DENUNCIATO			Ammontare infrazione (in milioni di lire)
	Imprese (a)	Persone fisiche	Banche	
1) Costituzione all'estero di disponibilità o attività di qualsiasi genere	94	94	—	2.508
2) Esportazione di titoli di credito - b/b - titoli azionari e obbligazionari	34	252	—	920
3) Effetti e tratte circolati all'estero privi di « visto »	164	—	—	2.007
4) Omessa cessione di valuta	1	11	—	10
5) Mancata osservanza adempimenti ex articolo 2 sub articolo 3 legge n. 689 del 1976	1	(b) 102	—	877
6) Violazioni commesse da amministratori e dipendenti di aziende di credito - ex articolo 3 decreto-legge n. 31 del 1976	—	—	2	—
	294	(b) 459	2	6.322

(a) Nella persona dei legali rappresentanti.

(b) A dette denunce vanno altresì aggiunti i rapporti inoltrati all'autorità giudiziaria dai collaterali Servizi pari a n. 10 dei quali uno relativo ad un unico fenomeno interessante n. 338 nominativi.

TABELLA 9

**ANALISI DEI PROCESSI VERBALI DI ACCERTAMENTO
PER SOGGETTO DENUNCIATO**

PERIODO	SOGGETTI			Ammontare infrazione (in milioni di lire)
	Imprese	Persone fisiche	Banche	
1978	142	749	11	71.355
1977	87	625	14	55.871

TABELLA 10

**PRATICHE CONNESSE CON L'ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLO
ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 159 DEL 1976 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

PERIODO	Pratiche trattate	Rapporti inoltrati all'Autorità giudiziaria
1978	(a) 1.050	103
1977	1.604	11

(a) Le pratiche attualmente in corso di definizione assommano a n. 750 circa.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA 11

EMISSIONE DI PARERI AL MINCOMES PER SVINCOLO/INCAMERAMENTO
DI CAUZIONI/FIDEJUSSIONI

PERIODO	DEFINIZIONE PROPOSTA		Totali
	Svincolo	Incamera- mento	
1978	498	189	687
1977	435	169	604

TABELLA 12

SOMME INCASSATE A FAVORE DELL'ERARIO

PERIODO	Ammontare	Pratiche relative alle somme incassate
1978	606.261.448	123
1977	418.025.132	223

TABELLA 13

PRATICHE RELATIVE A PROCESSI VERBALI DI ACCERTAMENTO ISTRUITE E
TRASFERITE AL MINISTERO DEL TESORO A SEGUITO DI PROCESSO VERBALE
DI ACCERTAMENTO REDATTI DA:

PERIODO	Nuclei polizia tributaria	Nucleo speciale p. valut.	Dogane	Banca d'Italia	U.I.C.	Totale
1978	765	(a) 832	165	48	640	2.450
1977	623	103	219	53	894	1.892

(a) Di cui n. 729 a carico di turisti italiani implicati nel fenomeno del « Club Mediterranée » al cui accertamento ha partecipato anche l'Ispettorato per la parte riconducibile all'irregolare operato della banca agente intermediaria, delle varie società di gestione del « Club » e di quest'ultimo in proprio.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA 14

ESAME DELLE RELAZIONI CONNESSE CON ISPEZIONI CONDOTTE
DALLA BANCA D'ITALIA

TIPO DI INTERMEDIARIO	PROVVEDIMENTI PROPOSTI	
	P.V.A.	Diffida
Centri raccolta valuta	40	187
Centri raccolta valute (bancari) e Banche abilitate	4	11
Banche agenti	9	14
Totali	53	212

TABELLA 15

ANALISI DEGLI INTERVENTI DIRETTI PER TIPO DI OPERATORE ISPEZIONATO

TIPO DI INTERVENTO	PERIODO	
	1977	1978
Imprese	313	271
Banche (a)	20	80
C. R. V.	—	4
Totale	333	355

(a) Accertamenti di natura strumentale per indagini nei confronti di imprese e privati.

PARTE QUARTA

RELAZIONE DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO
IN MATERIA DI INFRAZIONI VALUTARIE: 1978

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 1978 PER PREVENIRE
ED ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE
(GENNAIO 1979)

SOMMARIO

- CAPITOLO I — Premessa.
- CAPITOLO II — Proposta dell'Associazione bancaria italiana di modifica delle disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.
- CAPITOLO III — Commissione permanente di coordinamento tra gli organismi operanti nel settore valutario.
- CAPITOLO IV — Azione svolta per integrare e pubblicizzare le disposizioni valutarie.
- CAPITOLO V — Attività repressiva. Commento dei risultati conseguiti.
- CAPITOLO VI — Cenni sulle violazioni più ricorrenti.
- CAPITOLO VII — Orientamenti dell'autorità giudiziaria e difficoltà riscontrate nella pratica applicazione della normativa valutaria.
- CAPITOLO VIII — Raccolta sentenze.
- CAPITOLO IX — Conclusioni e proposte.

CAPITOLO I

PREMESSA

Durante il 1978 hanno continuato ad operare tutti gli istituti della legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

Nonostante l'esistenza di alcune difficoltà sul piano interpretativo per l'applicazione della nuova normativa, si conferma il parere positivo, già espresso nelle precedenti relazioni, sulla efficacia deterrente delle norme penali per contrastare il fenomeno delle illecite esportazioni dei capitali.

Nel Capitolo II sono state esaminate le proposte avanzate dall'Associazione Bancaria Italiana per la modifica della legge n. 159 del 1976, tendenti, tra l'altro, a limitare l'azione del Nucleo Speciale di polizia valutaria presso gli istituti di credito.

Nei Capitoli III e IV sono stati sintetizzati gli argomenti trattati durante le riunioni della Commissione permanente di coordinamento tra gli organismi operanti nel settore valutario e sono state esposte alcune iniziative assunte per integrare e pubblicizzare la normativa valutaria.

I Capitoli V e VI riepilogano il consuntivo generale dell'attività repressiva svolta dai reparti della Guardia di Finanza. Dal raffronto dei dati del 1978 con quelli del 1977 si rilevano variazioni in diminuzione nei sequestri di valuta e di titoli di credito e notevoli incrementi nelle violazioni di natura amministrativa.

Gli orientamenti dell'Autorità Giudiziaria e le difficoltà riscontrate nella pratica applicazione della normativa sono riportati nei Capitoli VII e VIII.

Il Capitolo IX contiene infine alcune proposte per eliminare le carenze di maggior rilievo nella legislazione valutaria; in particolare viene auspicata l'emanazione di un testo coordinato contenente la normativa penale ed amministrativa e viene evidenziata l'esigenza di snellire il contenzioso amministrativo.

CAPITOLO II

PROPOSTA DELL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA DI MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI INFRAZIONI VALUTARIE

Il Ministero delle finanze ha trasmesso nel mese di maggio del 1978 (allegato 1) una proposta dell'Associazione Bancaria Italiana di modifica delle disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, chiedendo in merito il parere del Comando Generale.

Al riguardo è stato riferito (allegato 2) in sintesi quanto segue:

Poteri del Nucleo Speciale di polizia valutaria.

È stata richiesta dalla predetta Associazione la modifica dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1976, n. 159, al fine di ridurre i poteri d'intervento del Nucleo Speciale di polizia valutaria presso gli istituti di credito allo stesso livello degli altri reparti ordinari del Corpo. Il provvedimento è stato motivato con la considerazione che le banche sono già sottoposte ad un duplice ordine di controlli: l'uno di carattere generale da parte della Banca d'Italia, l'altro di carattere valutario da parte dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

In merito è stato evidenziato il parere nettamente contrario del Comando Generale all'accoglimento del provvedimento, sottolineando che:

l'attribuzione di specifici poteri al Nucleo speciale di polizia valutaria ha avuto un'influenza decisiva sull'azione di contrasto al fenomeno dell'esportazione clandestina dei capitali;

un ritorno alla situazione precedente alla legge n. 159 del 1976 apparirebbe quanto meno non allineato con la volontà politica, in più occasioni manifestata, di perseguire severamente il grave fenomeno dell'esportazione clandestina dei capitali, direttamente connesso all'altrettanto grave problema delle evasioni fiscali;

in ogni caso, se dovesse prevalere la volontà di accogliere la proposta dell'Associazione Bancaria Italiana, il primo provvedimento da assumere dovrebbe essere quello della soppressione del Nucleo speciale di polizia valutaria che, in mancanza dei poteri di cui oggi

è dotato, costituirebbe un inutile doppione del Nucleo centrale di polizia tributaria di Roma e del Nucleo regionale di polizia tributaria di Milano.

Sono state evidenziate anche le seguenti considerazioni in ordine al « segreto bancario », che, secondo l'Associazione Bancaria, verrebbe gravemente compromesso dalle ispezioni generalizzate del Nucleo speciale di polizia valutaria:

tale segreto — non richiamato dall'articolo 47 della Costituzione — ha rilevanza esclusivamente esterna, rispetto ai terzi, a tutela dei clienti per il rapporto di fiducia instaurato con l'istituto di credito;

l'articolo 10 della legge bancaria, invocato spesso a tutela delle banche, parla di « segreto d'ufficio » (e non di segreto bancario), al quale sono vincolati i funzionari del Servizio di vigilanza della Banca d'Italia durante le loro ispezioni;

è indubbio che a tale segreto d'ufficio sono tenuti anche i militari del Nucleo speciale di polizia valutaria, ai quali la legge n. 159 del 1976 ha concesso il potere di svolgere direttamente i loro controlli ai fini valutari nei confronti degli istituti di credito.

Illecita costituzione di disponibilità o di attività all'estero.

Al fine di superare le difficoltà interpretative derivanti dall'attuale formulazione della fattispecie in questione, l'Associazione Bancaria ha proposto l'unificazione delle ipotesi contenute nel secondo comma (illecita costituzione di disponibilità e attività all'estero) e nel terzo comma (violazione all'obbligo dell'offerta in cessione) dell'articolo 1 *sub*-articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, estendendo la violazione dell'obbligo dell'offerta in cessione anche alle disponibilità ed alle attività in valuta comunque acquisite all'estero.

Al riguardo è stato osservato che:

sparisce; con la proposta unificazione dei commi secondo e terzo, la fattispecie della illecita costituzione fuori del territorio dello Stato di disponibilità valutarie o di attività di qualsiasi genere a favore di « terzi non residenti », che non sono tenuti — per altro — all'obbligo dell'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi;

l'attuale formula « attività di qualsiasi genere » è molto più ampia di quella « attività in valuta » suggerita dall'Associazione Bancaria;

viene eliminata la frase « ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta », che è una delle modalità con le quali può realizzarsi la illecita costituzione all'estero di disponibilità o di attività.

Conseguentemente è stato espresso parere contrario all'abolizione della fattispecie prevista dal secondo comma dell'articolo 1 della

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

legge penale valutaria (illecita costituzione di disponibilità e attività all'estero) in quanto la stessa — per la sua onnicomprensività — persegue le ipotesi non rientranti nel primo e nel terzo comma dell'articolo 1 in esame.

Abolizione dell'aggravante specifica per il concorso nei reati valutari degli amministratori o dei dipendenti degli istituti di credito.

L'abolizione dell'aggravante in esame, prevista dal quarto comma dell'articolo 1 *sub* articolo 2 della legge n. 863 del 1976, è stata motivata evidenziando il carattere discriminante della stessa.

È stato proposto invece di mantenere l'aggravante, data la pericolosità dell'azione criminosa in caso di concorso di funzionari bancari, trattandosi di persone preposte specificatamente al controllo dell'osservanza degli adempimenti valutari.

Per altro l'esistenza dell'aggravante presuppone la responsabilità consapevole (dolosa) del funzionario a titolo di concorso nel delitto valutario.

Aumento da 5 a 10 milioni del limite per l'applicazione della sola multa.

È stato espresso parere favorevole alla proposta in esame.

Depenalizzazione delle ipotesi contravvenzionali per i dipendenti degli istituti di credito.

Le proposte sono suggerite dalla considerazione che non si giustifica la previsione di ipotesi contravvenzionali (commi primo e secondo dell'articolo 3 del decreto-legge n. 31 del 1976) per il dipendente di un istituto di credito che abbia operato in buona fede e sotto la pressione del lavoro giornaliero.

È stato espresso parere contrario al riguardo in quanto, accogliendo le modifiche proposte, si tornerebbe alla situazione precedente all'entrata in vigore della legge n. 159 del 1976, ritenendosi così sufficienti i semplici controlli formali effettuati dal sistema bancario.

Le norme, di cui è stata proposta l'abrogazione, svolgono infatti una particolare efficacia sotto l'aspetto preventivo poiché richiamano l'attenzione degli istituti di credito sull'importanza delle funzioni di controllo ad essi demandate nei rapporti con l'estero e le conseguenze derivanti dall'esecuzione in modo superficiale di tali controlli.

Non si comprendono infine le ragioni per le quali, in relazione alle importanti e delicate funzioni svolte dai dipendenti degli istituti di credito, non possano prevedersi a carico degli stessi responsabilità per illeciti contravvenzionali.

Applicazione da parte del giudice penale delle sanzioni di carattere amministrativo in materia valutaria.

È stata proposta la modifica dell'articolo 8 *sub* articolo 1 della legge n. 159 del 1976, prevedendo l'obbligo per il giudice penale di applicare nei casi più gravi, quale pena accessoria, le sanzioni amministrative.

È stato espresso parere favorevole ad una più precisa indicazione dell'obbligo per il giudice penale ad irrogare le pene accessorie.

Sono state evidenziate, invece, alcune perplessità in ordine all'introduzione di una formula riduttiva, che limiti genericamente tale obbligo ai « casi più gravi ».

CAPITOLO III

COMMISSIONE PERMANENTE DI COORDINAMENTO TRA GLI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE VALUTARIO

Nell'anno 1978 la Commissione in oggetto, istituita dal decreto ministeriale 11 novembre 1976 e composta da rappresentanti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi e della Guardia di finanza, ha tenuto 10 riunioni (allegati da 3 a 12), durante le quali sono stati trattati i seguenti argomenti:

Determinazione del rapporto di cambio ai fini della conversione in lire delle valute relative ad infrazioni valutarie.

Al fine di seguire un criterio univoco nell'applicazione del tasso di cambio per la determinazione del controvalore in lire delle banconote estere relative ad infrazioni valutarie - specie nelle ipotesi al limite dell'importo di lire 500.000 - è stato convenuto di far riferimento, avuto riguardo al giorno in cui è stata commessa la violazione, alla media delle quotazioni giornaliere presso le Borse valori di Roma e Milano e, nei casi di banconote non quotate, ai prezzi correnti sul mercato interno o su quello internazionale.

In merito la Banca d'Italia ha disposto (allegato 13) l'esecuzione di rilevamenti giornalieri delle suddette quotazioni medie e la comunicazione delle stesse alle proprie filiali, le quali sono pertanto a disposizione per fornire, a richiesta, tutti i dati necessari.

Posizione in cambi e cassa valute.

È stato sottolineato che l'accertamento in sede di ispezione dello spareggiamento della posizione in cambi degli istituti di credito deve essere sempre accompagnato dalla precisa individuazione delle ragioni che lo hanno determinato, al fine di poter stabilire eventuali responsabilità amministrative.

L'Ufficio italiano dei cambi in particolare ha evidenziato che sono da respingere le proposte dirette ad ottenere lo scorporo della cassa valute dalla posizione in cambi.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'Ufficio infatti da un lato determina il limite di tolleranza dello spareggiamento giornaliero con criteri abbastanza flessibili, che tengono nel debito conto le particolari esigenze permanenti o temporanee delle singole aziende di credito, e dall'altro ritiene che sussistano adeguati strumenti tecnici per conseguire il pareggiamento della posizione in cambi, nonostante l'andamento della cassa valute.

Conti di attesa in lire.

È stato evidenziato da parte dell'Ufficio italiano di cambi che non è necessario procedere all'istituzione di conti di attesa in lire, sui quali far affluire le somme in lire di conto estero rimesse a favore di residenti.

Infatti la normativa valutaria, a differenza di quanto prescritto per le valute di conto valutario, non impone ai residenti alcun particolare adempimento nei confronti di tali mezzi di pagamento, atteso che le lire di conto estero, una volta acquisite dai residenti, diventano lire interne e pertanto sono sottratte ai poteri di disciplina dell'autorità valutaria.

Relazioni tra procedimento penale e procedimento amministrativo.

È stato sottolineato che gli organi denuncianti i reati valutari non sono tenuti a seguire lo svolgimento e la conclusione dei relativi processi penali e che l'obbligo per l'autorità amministrativa di verificare la possibilità di promuovere il procedimento amministrativo, in caso di assoluzione degli imputati, sussista soltanto quando la Magistratura, come già si è verificato in più occasioni, investa al riguardo la stessa autorità amministrativa oppure quando quest'ultima sia venuta comunque a conoscenza della sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria.

Violazioni per inosservanza dei termini previsti per il regolamento valutario dei benestare bancari.

È stato evidenziato che le violazioni in esame costituiscono normalmente illeciti amministrativi. Eventuali responsabilità penali potranno configurarsi soltanto in quei casi in cui l'operatore abbia posto in essere anche comportamenti penalmente rilevanti, come la predisposizione di documenti falsi in ordine alla spedizione della merce ed alla solvibilità del cliente, al fine di costituire una illecita disponibilità valutaria all'estero.

Controllo dei benestare bancari non regolati valutariamente.

Al fine di intensificare i controlli sui benestare bancari non regolati valutariamente, è stato concordato che i reparti della Guardia di finanzia richiedano direttamente all'Ufficio italiano dei cambi, a mezzo telex, dopo l'inizio di verifiche generali nei confronti di aziende operanti con l'estero, gli elenchi riepilogativi degli estremi di tali benestare.

Violazioni formali alle disposizioni penali in materia valutaria.

L'Ufficio italiano dei cambi ha riferito di aver preso contatti diretti con la Magistratura di Roma al fine di limitare i rapporti penali ai soli casi in cui si configurino violazioni sostanziali alla disciplina valutaria.

In particolare la Magistratura ha espresso per le vie brevi il proprio consenso all'iniziativa dell'Ufficio di non procedere più alla denuncia dei casi concernenti tratte accettate e pagherò cambiari a carico di residenti, emessi a fronte di operazioni commerciali debitamente autorizzate, ma circolanti all'estero in violazione alle vigenti disposizioni valutarie.

Conti valutari scaduti.

È stato evidenziato che i titolari di conti valutari scaduti non sono perseguibili penalmente in quanto gli stessi hanno già adempiuto all'obbligo dell'offerta in cessione. Inoltre il loro comportamento non determina alcun danno per la gestione valutaria.

Violazioni valutarie realizzate attraverso illecite compensazioni bancarie con le rimesse degli emigrati.

È stato ampiamente trattato il sistema di frode posto in essere da organizzazioni che incettano le rimesse degli emigrati per destinarle ad operazioni di compensazioni finanziarie, consentendo in tal modo consistenti illecite esportazioni di capitali.

Sull'argomento è stato interessato anche il Ministero dell'interno, per intensificare l'azione delle forze di polizia al fine di individuare tali organizzazioni.

Gli organi preposti all'accertamento delle violazioni hanno inoltre evidenziato che normalmente nessun addebito, nemmeno di natura amministrativa, può essere contestato ai residenti destinatari in Italia delle rimesse degli emigrati. Tuttavia è da tener presente che

tale conclusione non può valere quando le rimesse, effettuate tramite il cosiddetto mercato parallelo, hanno per oggetto il reddito o il ricavato del disinvestimento di attività costituite o mantenute all'estero in violazione delle norme valutarie; in quest'ultimo caso infatti i beneficiari delle rimesse sono a conoscenza di tali irregolarità.

Rapporti valutari con la Repubblica di San Marino.

Il Ministero degli affari esteri, interessato dall'Ufficio italiano dei cambi in ordine all'esistenza di eventuali accordi tra l'Italia e la Repubblica di San Marino per l'introduzione nel territorio sanmarinese da parte di residenti di valuta italiana o estera, ha comunicato (allegato 14) che gli accordi in vigore non disciplinano la circolazione di valuta come divise, titoli e valori stilati in lire italiane, ma unicamente la circolazione di monete, in base all'articolo 3 della Convenzione Monetaria del 10 settembre 1971.

CAPITOLO IV

AZIONE SVOLTA PER INTEGRARE E PUBBLICIZZARE
LE DISPOSIZIONI VALUTARIE1) *Conti autorizzati in valuta delle società di assicurazione – riserve tecniche.*

Nel corso degli accertamenti svolti da un reparto del Corpo nei confronti di una società di assicurazione sono sorte alcune perplessità in ordine ai controlli da eseguire ai fini valutari sull'ammontare delle riserve tecniche, che non concorrono a formare i massimali dei conti autorizzati.

L'Ufficio italiano dei cambi, affrontando il problema nella sua globalità, ha interessato al riguardo (allegato 15) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale ha precisato che (allegato 16):

le riserve tecniche vengono determinate dalle società di assicurazione in relazione all'entità degli impegni e dei singoli rischi assunti e, pertanto, devono essere verificate periodicamente;

non è, però, facile distinguere le quote di tali riserve di pertinenza delle società estere e quelle da imputare alle società italiane per le complesse operazioni contabili da effettuare;

le società non hanno alcuna discrezionalità nel fissare la misura delle riserve matematiche, poiché lo stesso Ministero stabilisce le varie componenti del premio (tavole di mortalità, caricamenti e riserve), sulla cui base è agevole la quantificazione delle riserve in esame;

ai contratti stipulati all'estero da una società italiana, ma eseguibili all'estero, si applica la legge dello stato straniero, in quanto le riserve si trovano all'estero sotto forma di beni (immobili, titoli, contanti), anche se questi sono contabilizzati nel « bilancio Italia » o consolidato della società.

2) *Norme valutarie per i cittadini non residenti in Italia.*

Nelle precedenti relazioni è stata già evidenziata l'esigenza di pubblicizzare in modo più ampio presso i valichi di confine le disposizioni valutarie che prevedono particolari obblighi a carico dei « non residenti » all'atto del loro ingresso in Italia.

Tale esigenza è stata nuovamente rappresentata al Ministero delle finanze nel mese di ottobre del 1978 (allegato 17) in relazione ad alcune lamentele di turisti americani, segnalate dal Console degli Stati Uniti in Italia.

CAPITOLO V

ATTIVITÀ REPRESSIVA — COMMENTO DEI RISULTATI
CONSEGUITI1) *Risultati complessivi.*

I risultati complessivi conseguiti nel settore valuta dalla Guardia di finanza durante l'anno 1978 sono esposti analiticamente nelle seguenti tavole numeriche e grafiche, le quali pongono in evidenza anche alcune comparazioni tra i dati del 1978 e quelli dell'anno precedente.

Sono stati esposti, oltre ai dati riguardanti tutta l'attività del Corpo, anche i risultati di servizio del Nucleo Speciale di polizia valutaria.

I dati del consuntivo generale dell'anno 1978, riportati nel prospetto 1, evidenziano sensibili flessioni rispetto all'anno 1977 nei sequestri di titoli di credito (— 41,94 per cento) e consistenti variazioni in diminuzione nei sequestri di valuta italiana (— 35,92 per cento) ed estera (— 9,41 per cento).

PROSPETTO 1

CONSUNTIVO GENERALE. SEQUESTRI VALUTA E TITOLI DI CREDITO

	Sequestri		
	Valuta italiana (migliaia di lire)	Valuta estera (migliaia di lire)	Titoli di credito (migliaia di lire)
1977	1.627.294	1.521.466	6.461.050
1978	1.042.863	1.378.433	3.751.611
Decremento	— 35,92%	— 9,41%	— 41,94%

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nel prospetto n. 2 sono riportati i dati complessivi relativi alle violazioni valutarie accertate dai reparti del Corpo; dall'esame di tali dati si rileva una variazione in diminuzione per gli illeciti penali (— 17,32 per cento) ed una notevole variazione in aumento per quelli amministrativi (+ 206,76 per cento).

PROSPETTO 2

CONSUNTIVO GENERALE. VIOLAZIONI VALUTARIE - ANNO 1978 CONFRONTATO
CON ANNO 1977

	Illeciti penali (migliaia di lire)	Illeciti amministrativi (migliaia di lire)	Totale complessivo (migliaia di lire)
1977	132.431.110	261.115.678	393.546.788
1978	109.504.897	801.016.019	910.520.916
Incremento	—	+ 206,76%	+ 131,36%
Decremento	— 17,32%	—	—

Le suddette variazioni negative non sono da imputare ad un rallentamento dell'attività operativa della Guardia di finanza, che anzi è stata sempre incisiva, ma ad altri fattori che saranno indicati nelle pagine seguenti.

È da osservare infatti (prospetto n. 3) che sono stati eseguiti nel 1978 complessivamente n. 1896 interventi nel settore valutario con un incremento del 13 per cento rispetto all'anno precedente, durante il quale erano stati effettuati n. 1680 interventi, e che il numero dei soggetti responsabili di illeciti penali ed amministrativi è salito da 2569 (anno 1977) a 2945 (anno 1978).

PROSPETTO 3

CONSUNTIVO GENERALE. SETTORE VALUTA — ANNO 1978

DATI	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
1. Sequestri:	
valuta italiana (lire)	1.042.863.509
valuta estera (controvalore in lire)	1.378.433.071
titoli di credito (controvalore in lire)	3.751.611.178
2. Violazioni valutarie (controvalore in lire):	
illeciti penali (a)	109.504.897.735
illeciti amministrativi (b)	801.016.019.153
totale (a+b)	910.520.916.888
3. Violazioni valutarie (numero):	
delitti (c)	1.075
contravvenzioni (d)	13
illeciti amministrativi (e)	978
totale complessivo (c+d+e)	2.066
4. Persone denunziate	1.522
di cui in stato d'arresto	156
5. Soggetti responsabili di illeciti amministrativi	1.423
6. Interventi (numero)	1.896

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le persone denunciate per illeciti penali sono state 1522, di cui n. 156 in stato di arresto, per violazioni valutarie relative a tentata esportazione di valuta, illecita costituzione di disponibilità o attività all'estero e mancata offerta in cessione della valuta estera all'UIC nei termini previsti.

Le violazioni valutarie (n. 2066) hanno riguardato 1075 delitti, 13 contravvenzioni e 978 illeciti amministrativi.

Con le sentenze emesse dall'autorità giudiziaria nell'anno 1978, di cui è venuto a conoscenza questo Comando generale tramite i reparti del Corpo, sono state inflitte le seguenti sanzioni:

reclusione	anni 47 e mesi 8
multa	L. 35.973.818.332
pene pecuniarie	L. 1.142.705.000

Delle n. 467 sentenze raccolte n. 206 sono state di condanna e n. 261 di assoluzione.

L'attività dell'autorità giudiziaria è stata molto più penetrante ed incisiva sotto l'aspetto sanzionatorio rispetto a quella del 1977.


Nello stesso periodo le pene pecuniarie inflitte da codesto Dicastero, esclusivamente per i verbali della Guardia di finanza, ammontano a lire 5.519.531.417.

Anche l'azione degli organi del contenzioso amministrativo è stata più incisiva: sono infatti raddoppiati sia i decreti emessi per i verbali della Guardia di finanza (360 contro i 183 del 1977) sia le pene pecuniarie inflitte (5,5 miliardi contro i 2,8 miliardi del 1977).

Il diagramma n. 1 evidenzia che i sequestri complessivi di valuta italiana ed estera e di titoli di credito nel 1978 hanno avuto un andamento inferiore a quello del 1977.

Diagramma 1

SEQUESTRI VALUTA ITALIANA, ESTERA E TITOLI DI CREDITO




In particolare nell'anno 1978 è stata sequestrata complessivamente valuta italiana ed estera e titoli di credito per un controvalore di lire 6.172.907.758 (totale anno 1977 lire 9.609.810.000).

Nell'istogramma n. 1 sono stati raffrontati i sequestri di valuta e di titoli di credito effettuati negli anni 1977 e 1978.

Istogramma 1

SEQUESTRI DI VALUTA


(milioni di lire)



Le violazioni valutarie accertate nel 1978 ammontano complessivamente a lire 910.520.916.888, di cui lire 109.504.897.735 di natura penale.

Il diagramma n. 2 evidenzia che l'andamento delle violazioni accertate nel 1978 è sensibilmente superiore a quello del 1977.

Diagramma 2



— anno 1978

- - - - - anno 1977

F.

Altro elemento da porre in rilievo è costituito dai risultati conseguiti in materia fiscale a seguito di accertamenti di carattere valutario.

Detti accertamenti, relativi a violazioni valutarie accertate per lire 218.688.322.264, già incluse nel precedente analogo dato prima citato, si sono conclusi complessivamente con la:

rilevazione di infrazioni per oltre 16 miliardi all'IVA;

segnalazione di elementi (positivi e negativi) di reddito ai fini delle imposte dirette per oltre 230 miliardi.

2) *Risultati del Nucleo Speciale di polizia valutaria.*

Il prospetto n. 4 riepiloga i dati complessivi dell'attività svolta nel 1978 dal Nucleo Speciale di polizia valutaria.

PROSPETTO 4

NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA. CONSUNTIVO ANNO 1978

DATI	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
1. Sequestri:	
valuta estera	7.830.789
titoli di credito	8.941.719
2. Violazioni valutarie (controvalore in lire):	
illeciti penali (a)	28.031.458.686
illeciti amministrativi (b)	506.629.819.725
totale (a+b)	534.661.278.411
3. Violazioni valutarie (numero):	
illeciti penali (c)	52
illeciti amministrativi (d)	186
totale (c+d)	238
4. Persone denunciate	135
di cui in stato d'arresto	1
5. Soggetti responsabili di illeciti amministrativi	353
6. Interventi (numero)	213

Le violazioni valutarie accertate sono state complessivamente lire 534.661.278.411 (57 per cento delle violazioni globali accertate da tutti i reparti della Guardia di finanza).

Il numero delle violazioni (238) ed il numero degli interventi (213) sono stati notevolmente superiori ai dati del 1977, rispettivamente 150 e 119.

I sequestri complessivi di valuta estera e di titoli di credito (lire 16.772.508) hanno fatto registrare una sensibile variazione in diminuzione rispetto ai sequestri del 1977 (lire 81.959.502). Al riguardo è da tenere presente che l'intervento del Nucleo Speciale di polizia valutaria al confine ha carattere eccezionale, essendo svolto tale compito normalmente dai reparti ordinari del Corpo.

Il Nucleo Speciale di polizia valutaria ha anche:

rilevato infrazioni all'IVA per 3,7 miliardi;

segnalato agli Uffici imposte dirette elementi (positivi e negativi) di reddito non dichiarati per complessivi 19 miliardi.

3) *Considerazioni sui risultati conseguiti.*

I dati complessivi sui risultati di servizio in materia valutaria, conseguiti dai reparti del Corpo durante il 1978, hanno fatto registrare — come è stato evidenziato nelle tavole precedentemente esaminate — variazioni in diminuzione rispetto ai dati del 1977 nei sequestri di valuta e di titoli di credito e nell'ammontare delle violazioni costituenti illeciti penali.

Dall'esame complessivo di tutti i dati in questione si può tuttavia facilmente rilevare che tali decrementi non sono dovuti ad un rallentamento dell'attività operativa dei reparti della Guardia di finanza nel settore.

Infatti:

il numero degli interventi eseguiti nel 1978 (1896) è aumentato del 13 per cento rispetto all'analogo dato del 1977 (1680). Tale numero si riferisce soltanto agli interventi con esito positivo, in quanto non sono quantificabili i controlli con esito regolare eseguiti al confine, durante i quali non sono state accertate violazioni valutarie;

il numero complessivo dei soggetti denunciati per illeciti penali ed amministrativi è salito da 2569 del 1977 a 2945 del 1978 con un incremento del 14,6 per cento;

le violazioni valutarie di natura amministrativa hanno fatto registrare notevoli variazioni in aumento (+ 206,7 per cento);

molti servizi, per la loro complessità e per la necessità di svolgere approfonditi accertamenti anche presso gli istituti di credito, hanno impegnato per lunghi periodi di tempo alcune unità operative del Nucleo Speciale di polizia valutaria.

Le flessioni, pertanto, sono da imputare ad una serie di fattori esterni al Corpo, tra i quali si evidenziano:

l'effetto deterrente delle disposizioni penali valutarie, che hanno scoraggiato la materiale esportazione di banconote e di titoli di credito;

le disposizioni sulla sanatoria (legge 8 ottobre 1976, n. 689), che hanno consentito il rientro di consistenti aliquote di capitali esportati;

l'azione più rigorosa svolta dall'Autorità giudiziaria, che è intervenuta in modo più incisivo nel settore;

il ricorso da parte degli operatori economici a sistemi di frode più sicuri e più difficili da scoprire, come ad esempio le compensazioni valutarie e le sottofatturazioni e le sovralfatturazioni nelle operazioni commerciali con l'estero.

Occorre inoltre considerare che il *trend* finanziario dell'ultimo periodo — soprattutto in dipendenza della svalutazione della lira — ha dissuaso gli operatori economici dal ricorrere alla esportazione di capitali verso l'estero, risultando più conveniente far fronte alle esigenze con le proprie disponibilità finanziarie.

CAPITOLO VI

CENNI SULLE VIOLAZIONI PIÙ RICORRENTI

Le violazioni valutarie più ricorrenti accertate nell'anno 1978 sono state:

Esportazione o tentata esportazione di banconote e di titoli di credito, italiani ed esteri.

I sistemi per la materiale esportazione della valuta consistono nell'occultare in modo più o meno ingegnoso le banconote ed i titoli di credito sulla persona, nei bagagli e nei mezzi di trasporto.

È da tener presente che la possibilità di effettuare i controlli al confine alle persone ed ai mezzi in transito e la conseguente intensità stessa dei controlli sono notevolmente condizionate dalla esigenza di non intralciare, oltre certi limiti, il traffico turistico e mercantile.

È stato già evidenziato nel Capitolo V che durante il 1978 si è avuta una contrazione nei sequestri di valuta rispetto al 1977.

Al riguardo è da sottolineare che l'azione dei reparti del Corpo è stata ugualmente incisiva e penetrante ed ha consentito il sequestro di oltre 5 miliardi di banconote e di titoli di credito.

È da segnalare infine che presso l'Aeroporto intercontinentale di Fiumicino la dogana, che dal giugno del 1977 ha assunto in proprio il controllo valutario sui viaggiatori in partenza, ha effettuato durante l'anno 1978 sequestri per 1 miliardo e 300 milioni di banconote e di titoli di credito.

Costituzione all'estero di disponibilità valutarie o di attività in genere, senza la prescritta autorizzazione.

I sistemi di frode più ricorrenti per la illecita costituzione di disponibilità valutarie all'estero sono quelli della sopraffazione all'importazione e della sottofatturazione all'esportazione.

Le difficoltà maggiori per contrastare questi tipi di violazioni derivano dalla mancanza di certificazioni ufficiali sulla congruità dei valori indicati dagli operatori economici nei benestare bancari.

Sarebbe auspicabile l'emanazione di adeguate norme legislative per affidare ad appositi organismi il compito di certificare la congruità dei prezzi.

Omessa cessione all'Ufficio italiano dei cambi di valuta estera nei termini previsti.

La violazione, che riguarda principalmente gli operatori economici del settore turistico, non è di facile individuazione per le difficoltà che si incontrano nello stabilire con certezza la data di inizio della detenzione della valuta estera.

Omessa dichiarazione relativa al possesso di attività e di disponibilità costituite all'estero anteriormente al 6 marzo 1976.

Scaduto il termine (3 dicembre 1976) previsto dall'articolo 3 della legge n. 689 del 1976 per la presentazione della dichiarazione ai fini della sanatoria, sono emerse diverse situazioni irregolari, che sono state rappresentate alle competenti autorità giudiziarie.

Illecite compensazioni valutarie connesse alle rimesse degli emigrati.

È un sistema basato sulla raccolta all'estero dei risparmi degli emigrati, che consente la costituzione di disponibilità valutarie fuori del territorio dello Stato senza l'esportazione materiale della valuta. In particolare sono state individuate grosse organizzazioni, che utilizzando conti interni aperti presso vari istituti di credito, hanno provveduto a pagare alle famiglie degli emigrati le somme loro spettanti ed hanno assicurato a persone residenti disponibilità in valuta estera su conti aperti presso istituti di credito svizzeri.

Irregolare accensione di conti esteri e di conti in lire italiane.

È stata rilevata l'illecita utilizzazione da parte di cittadini italiani e stranieri di residenze anagrafiche fittizie al fine di eludere la vigente normativa valutaria.

Illecite compensazioni valutarie nel settore del turismo.

Costituzione di disponibilità valutarie all'estero attraverso l'accreditamento presso istituti di credito esteri di provvigioni per attività d'intermediazione.

Possesso in Italia di attività tramite l'interposizione di non residenti o la compartecipazione in società estere.

Mancato possesso del mod. V/2 da parte dei non residenti, attestante la provenienza della valuta, all'atto dell'uscita dal territorio nazionale.

Irregolare movimentazione di conti speciali autorizzati dal Ministero del commercio con l'estero.

Partecipazioni a vario titolo in società estere.

Acquisto e mantenimento all'estero di cavalli da competizione.

Omessa riscossione di crediti per cessione di beni e prestazioni di servizi.

Omesso regolamento valutario di operazioni di esportazione o di importazione ovvero regolamento delle stesse oltre i termini previsti.

Esercizio abusivo dell'attività di cambiavalute.

Irregolari cessioni a terzi da parte delle ditte assegnatarie di oro greggio per uso industriale.

CAPITOLO VII

ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
E DIFFICOLTA RISCONTRATE NELLA PRATICA APPLICAZIONE
DELLA NORMATIVA VALUTARIA

In questo capitolo vengono esaminati alcuni argomenti di maggior rilievo, che hanno fatto sorgere perplessità e dubbi interpretativi in sede di applicazione delle disposizioni valutarie:

Tentata esportazione di valuta e di titoli di credito.

Sono sorti dubbi di interpretazione in ordine alla configurabilità del reato di tentata esportazione di valuta e di titoli di credito in presenza della « dichiarazione » del transitante, resa a seguito della domanda di rito rivoltagli dai militari della Guardia di finanza in servizio ai valichi di frontiera.

I diversi indirizzi, assunti dagli organi della Magistratura delle varie sedi, accrescono le perplessità in quanto taluni magistrati considerano valida la « dichiarazione », comunque sia stata resa, ai fini della non configurabilità del reato, mentre altri la giudicano inefficace se non è resa in maniera spontanea, nella considerazione che gli organi preposti non possono garantire un controllo generalizzato.

Dall'esame delle sentenze emesse è stato rilevato che l'autorità giudiziaria di Milano, per riconoscere l'esistenza del dolo richiede il verificarsi dei seguenti presupposti:

omessa dichiarazione dietro specifica richiesta;

occultamento della valuta o dei titoli sulla persona o nei bagagli.

Pertanto la dogana, in assenza dei presupposti predetti, si limita a prendere in deposito la valuta e a trasferirla all'Ufficio italiano dei cambi.

Da quanto sopra deriva che i sequestri di valuta si riferiscono quasi esclusivamente ai casi in cui il viaggiatore viene sottoposto a visita personale o del bagaglio, dopo aver affermato di non possedere valuta o titoli di credito.

Perquisizioni domiciliari.

L'articolo 6-bis del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contiene l'interpretazione autentica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794.

La norma citata stabilisce che i poteri concessi alla Guardia di finanza, in materia finanziaria, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi tributarie, possono essere esercitati anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria.

Da taluni è stato posto l'interrogativo se l'ampliamento dei richiamati poteri comprenda anche quello di procedere d'iniziativa a perquisizioni domiciliari, in presenza delle prescritte condizioni legittimatrici, concesse agli ufficiali di polizia tributaria dall'articolo 33 della legge n. 4 del 1929.

Facendo riferimento, infatti, all'ultima parte del secondo comma di questo articolo, laddove è stabilito che la disposizione si applica ai casi esplicitamente menzionati (tributi doganali, monopoli tabacchi e imposte fabbricazione spiriti e zuccheri) ed agli altri casi in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali, è stato osservato che il richiamo operato dall'articolo 6-bis è genericamente rivolto alla legge nel suo complesso e non specificamente diretto all'articolo 33 della medesima legge.

Conseguentemente la facoltà in esame non sarebbe esercitabile ai fini valutari.

Omissa cessione di valuta estera all'Ufficio italiano dei cambi.

È risultata di difficile applicazione la fattispecie del reato di omessa cessione di valuta estera all'Ufficio italiano dei cambi, di cui all'articolo 1 della legge n. 159 del 1976, per la necessità di stabilire in modo certo la data di inizio della detenzione nel territorio nazionale di tale valuta.

I dubbi sono sorti anche in sede dibattimentale nel corso di un procedimento penale celebrato presso il tribunale di Trieste, peraltro conclusosi con la condanna degli indiziati di reato.

L'organo giudicante ha tenuto conto, applicando l'articolo 81 del codice penale, dell'importo complessivo delle valute estere non cedute all'Ufficio italiano dei cambi nel periodo preso in esame e non delle singole omissioni anche se queste, a volte, non superavano l'importo di lire 500.000.

Illecita esportazione di titoli di credito.

Dubbi interpretativi sono emersi per quanto riguarda l'illecita esportazione di titoli di credito, tratti su conti correnti accesi presso istituti di credito italiani. Alcuni tribunali hanno emesso sentenze assolutorie non ritenendo configurabile il reato previsto dalla legge n. 159 del 1976, in quanto tali titoli non possono essere riscossi all'estero.

Effetti della dichiarazione di sanatoria.

L'articolo 2 della legge n. 159 del 1976 ha introdotto il beneficio della sanatoria dalle sanzioni amministrative in materia valutaria per coloro che abbiano effettuato nei termini previsti la dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi delle disponibilità possedute all'estero prima del 6 marzo 1976.

È stato evidenziato che con la suddetta dichiarazione verrebbe sanata soltanto la posizione del possessore delle disponibilità all'estero e non anche quella di eventuali concorrenti al fatto illecito, nei confronti dei quali dovrebbero applicarsi le sanzioni amministrative vigenti al momento del fatto.

Residenza ai fini valutari delle persone giuridiche.

In riferimento alle persone giuridiche sono sorte a volte delle perplessità in ordine alla delimitazione dell'ambito della nozione di « sede », cui fa riferimento l'articolo 1 del decreto-legge n. 476 del 1956, se cioè ai fini della residenza valutaria debba farsi riferimento alla sede legale o alla sede effettiva.

Inoltre per le società costituite all'estero è sorto il dubbio se per « sede » possa intendersi la sede dell'amministrazione, ove questa si trovi nel territorio della Repubblica, o se la sede amministrativa debba considerarsi in ogni caso « sede » agli effetti valutari in alternativa alla sede legale, così come previsto, ai fini tributari, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

CAPITOLO VIII

RACCOLTA SENTENZE

Anche durante l'anno 1978 il Comando generale - Segreteria tecnica - ha provveduto a raccogliere ed a catalogare le copie delle sentenze emesse in materia valutaria al fine di segnalare ai reparti del Corpo, con apposita pubblicazione, gli orientamenti più significativi della Magistratura nel particolare settore.

Dal primo esame delle sentenze finora pervenute sono emersi alcuni interessanti orientamenti sull'applicabilità dell'amnistia ai reati valutari.

1) PREMessa.

a) *Recenti disposizioni in materia di amnistia e indulto.*

Come è noto, con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413, emanato in base alla legge di delegazione 3 agosto 1978, n. 405, è stata concessa l'amnistia e l'indulto per un cospicuo numero di reati commessi a tutto il 15 marzo 1978.

In base all'articolo 1, lettera a), del provvedimento l'amnistia copre in via generale tutti i reati, non finanziari, per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena.

Il successivo articolo 2 (Esclusione oggettiva dell'amnistia) fra i reati cui detto provvedimento non si applica, alla lettera c), punto 4), indica quello previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863: si tratta della fattispecie meglio nota come « esterovestizione di beni e attività ».

L'articolo 3 (Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia), sancisce che, a tale fine:

si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato:

non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva;

si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

Si tiene conto, inoltre, di talune circostanze aggravanti comuni salvo che, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, non risultino prevalenti o equivalenti le circostanze previste dall'articolo 62, nn. 1 e 6 stesso codice.

Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti:

della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, del codice penale si tiene conto solo se, prevalente o equivalente, ai sensi dell'articolo 69 stesso codice, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 625, nn. 1 e 4, del codice penale;

in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti.

L'articolo 4 specifica le condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia e l'articolo 5 sancisce la rinunziabilità della stessa.

L'articolo 6 riguarda l'indulto ed il successivo articolo 7 (esclusioni oggettive dell'indulto), alla lettera *b*), prevede che lo stesso non si applica, fra l'altro, alle pene per i delitti previsti dall'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Si tratta dei delitti di esportazione di valuta e di titoli di credito, di costituzione di disponibilità valutarie e attività fuori del territorio dello Stato e di omessa cessione di valuta estera all'Ufficio italiano dei cambi, aggravati in quanto il fatto assume carattere di particolare gravità per il nocimento che ne potrebbe derivare all'economia nazionale.

b) Fattispecie valutarie rientranti nell'amnistia.

Escluso che i reati valutari possano ricomprendersi nel genere dei reati finanziari (tesi, peraltro, adombrata in dottrina) quanto meno perché, altrimenti, non avrebbe avuto motivo di essere l'esclusione oggettiva di cui all'articolo 2, lettera *c*), punto 4 del decreto in esame, vediamo in concreto quali sono le fattispecie attualmente riconducibili nell'area del provvedimento di clemenza.

Nessun dubbio può sorgere per la concessione dell'amnistia alle ipotesi contravvenzionali contemplate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 31 del 1976, nel testo risultante dopo la conversione operata con la legge n. 159 del 1976: si tratta di reati per i quali, nelle ipotesi più gravi, è prevista la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno, oltre l'ammenda.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nessuna difficoltà applicativa deriva, poi, in ordine alla previsione dell'articolo 2, quinto comma, della legge n. 159 del 1976, modificato dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1976; infatti:

sia che si consideri che detta norma preveda un'unica fattispecie, di cui quella punita con la multa fino a lire 500.000 costituirebbe l'ipotesi base e quella sanzionata con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino al quadruplo del valore delle attività o disponibilità sarebbe l'ipotesi aggravata;

sia, invece, che si acceda alla tesi secondo cui le ipotesi ricordate costituirebbero fattispecie autonome,

il risultato non cambia, in quanto il delitto punito con la sola multa sarà ammissibile, mentre l'altro (ipotesi autonoma o ipotesi aggravata che sia) sarà comunque escluso dall'ambito di operatività del provvedimento di amnistia, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 413 del 1978.

Un esame più approfondito merita, invece, la questione relativa all'ammissibilità dell'amnistia per i delitti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976, anche in considerazione delle varie modifiche subite dall'articolo per effetto delle leggi 30 aprile 1976, n. 159 e 8 ottobre 1976, n. 689, prima di essere formulato *ex novo* nella versione attuale dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, in vigore dal 15 gennaio 1977.

Infatti, l'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976, nel testo risultante dalla conversione in legge, prevedeva per le ipotesi base dei tre delitti valutari (esportazione di valuta o altri mezzi di pagamento, costituzione di disponibilità valutarie o attività all'estero e omessa cessione di valuta estera all'UIC) la pena della multa dalla metà al triplo del valore dell'oggetto della violazione. Lo stesso articolo, nel caso che il valore dell'oggetto della violazione superasse i cinque milioni di lire, prevedeva per tutti e tre i delitti ricordati la reclusione da uno a sei anni e la multa dal doppio al quadruplo del valore stesso.

In costanza di detta normativa, rimasta in vigore fino al 14 gennaio 1977, dottrina e giurisprudenza, salvo qualche voce isolata che non ha avuto seguito, hanno concordemente ritenuto che le fattispecie punite con reclusione e multa costituissero ipotesi aggravate di quelle punite con la sola multa e, come tali, in presenza di circostanze attenuanti, obbligatoriamente soggette al giudizio di prevalenza previsto dall'articolo 69 del codice penale.

Dal 15 gennaio 1977 detto articolo, nel testo risultante per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2 della legge n. 863 del 1976, prevede per le ipotesi base dei tre delitti valutari ricordati la sanzione della reclusione da 1 a 6 anni e la multa dal doppio al quadruplo del valore dell'oggetto della violazione. Il sesto comma dello stesso articolo, per il caso che il valore dell'oggetto della violazione non superi i cinque milioni, prevede per i delitti stessi la sola pena della multa dalla metà al triplo del valore stesso.

In ordine a questa formulazione, contrariamente a quanto si è verificato per la precedente, si è riscontrato il formarsi di due teorie: l'una che considera la previsione del sesto comma una circostanza at-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tenuante speciale delle ipotesi base e l'altra, invece, che considera tale comma come fattispecie autonoma di reato.

La giurisprudenza è stata oscillante al riguardo, anche se è da rilevare che quella che si è allineata alla prima tesi ha dato ampia motivazione del proprio convincimento.

Peraltro, la norma del terzo comma dell'articolo 63 del codice penale ha consentito di sfumare molto le posizioni derivanti dall'accedere all'una o all'altra tesi, in considerazione che, ai fini della determinazione in concreto della pena, si giunge ad analogo risultato sia che si propenda per la circostanza attenuante e sia che, invece, si accetti la soluzione della fattispecie autonoma.

Esemplificando, in presenza di un delitto di esportazione di valuta pari a lire 1.000.000, il giudice, accertata l'esistenza del reato e l'attribuibilità dello stesso all'imputato, passando alla determinazione in concreto della pena partirà sempre dalla stessa base (multa da lire 500.000 a lire 3.000.000), sia che il delitto sia stato commesso prima del 15 gennaio 1977 e sia (per quelli commessi da detta data in poi) che consideri la previsione del sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976 (*sub* articolo 2 della legge n. 863 del 1976) come ipotesi base o come attenuante di quella contenuta nel primo comma, soccorrendo, in quest'ultima eventualità la previsione dell'articolo 63, terzo comma, del codice penale.

Se si accetta l'ultima tesi, la questione, però, cambia allorché si tratta di definire l'applicabilità o meno dell'amnistia in esame atteso che, per il combinato disposto delle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 413 del 1978, il giudice non può tener conto di detta circostanza attenuante ai fini del computo della pena, ragion per cui per il delitto *de quo*, commesso dal 15 gennaio 1977 in poi, la concessione del provvedimento di clemenza è normativamente preclusa.

Riassumendo, fermo restando l'amnistiabilità del delitto valutario previsto dall'articolo 2 della legge n. 159 del 1976 allorché le attività o disponibilità costituite all'estero prima del 6 marzo 1976 non denunziate o non cedute non superano i 15 milioni di lire e delle contravvenzioni previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 31 del 1976 e data anche l'esclusione oggettiva dell'amnistia per il delitto previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 31 del 1976 (*sub* articolo 2 della legge n. 863 del 1976) per i delitti previsti dai primi tre commi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976, tenuto conto del disposto dell'articolo 2, terzo comma, del codice penale, si avrà la seguente situazione, a seconda della soluzione adottata in merito al sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976 (*sub* articolo 2 della legge n. 863 del 1976):

Esportazione di valuta nazionale e/o estera, costituzione di disponibilità all'estero, omessa cessione di valuta estera all'Ufficio italiano dei cambi:

per importi compresi fra lire 500.000 e lire 5.000.000:

se il fatto è stato commesso fra il 6 marzo 1976 ed il 14 gennaio 1977, il reato è coperto da amnistia;

se il fatto è stato commesso fra il 15 gennaio 1977 ed il 15 marzo 1978:

il reato è coperto da amnistia, se si ritiene che il sesto comma citato prevede una fattispecie autonoma;

il reato è escluso dall'amnistia, se si ritiene che il sesto comma prevede una circostanza attenuante, dato che della stessa non si può tener conto;

per importi che superano le lire 5.000.000:

se il fatto è stato commesso fra il 6 marzo 1976 ed il 14 gennaio 1977, il reato è sempre escluso dall'amnistia:

sia che lo si ritenga fattispecie autonoma, in quanto al di fuori del tetto massimo stabilito dall'articolo 1 lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 413 del 1978;

sia che lo si consideri fattispecie aggravata, in quanto esorbiterebbe dai limiti amnistiabili dovendosi tener conto dell'aggravante ai sensi dell'articolo 3, lettera *c)*, dello stesso decreto;

se il fatto è stato commesso fra il 15 gennaio 1977 ed il 15 marzo 1978, il reato è escluso dall'amnistia in considerazione della pena edittale prevista dalla norma incriminatrice *sub* articolo 2 della legge n. 863 del 1976.

2) ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA.

In base alle sentenze emesse dai giudici di merito e di cui si ha conoscenza, si rileva una netta prevalenza della tesi secondo cui la normativa in vigore fino al 14 gennaio 1977 prevedeva per le ipotesi base la sola pena della multa e per le ipotesi aggravate in dipendenza dell'entità o dell'oggetto del reato la pena della reclusione o della multa, mentre quella vigente dal 15 gennaio 1977 prevede per le ipotesi base la pena della reclusione e della multa e per le ipotesi attenuate, in dipendenza dell'esiguità dell'oggetto della violazione, la sola pena della multa.

Infatti il Tribunale di Sanremo, che è uno dei giudici maggiormente impegnati nel particolare settore, nella motivazione della sentenza n. 1038 del 10 novembre 1978 contro Moraglia Sabina, imputata di tentata esportazione di due assegni bancari per la complessiva somma di lire 2.420.000 (fatto commesso il 18 aprile 1977 - estensore Renato Viale -) scrive:

« Preliminarmente devono prendersi in considerazione le concordi conclusioni del pubblico ministero e della difesa che hanno chiesto l'applicazione al caso di specie dell'amnistia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 413 del 1978, ma al riguardo la risposta del Tribunale non può non essere negativa.

È infatti opinione di questo Collegio che, dopo l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1976, n. 863, l'indebita esportazione di valuta o di titoli di credito oltre al limite minimo di lire 500.000 è punita

— di norma — con la reclusione da uno a sei anni e con la multa, e che l'ipotesi di illecita esportazione di beni di valore non superiore a cinque milioni di lire (articolo 1, sesto comma legge citata) costituisce una circostanza attenuante rispetto alla ipotesi-base di cui al primo comma del citato articolo 1.

La conclusione sopra esposta è agevolmente desumibile dal fatto che proprio la legge n. 863 del 1976 ha inteso modificare l'originaria formulazione della norma incriminatrice, che vedeva come circostanza aggravante l'esportazione di valori superiori a cinque milioni di lire e che conseguentemente consentiva, ex articolo 69 del codice penale, giudizi di prevalenza riguardo a qualsiasi circostanza attenuante, col risultato pratico di vanificare *quoad poenam* la precisa *voluntas legis*.

Discende da quanto precede che con la nuova formulazione della norma incriminatrice deve quindi prendersi atto della stretta attribuità al reato di esportazione di valuta della pena-base della reclusione, ond'è che se in ipotesi venissero contestate nella ipotesi attenuata circostanze aggravanti ritenute equivalenti o prevalenti sulla attenuante in esame, dovrebbe irrogarsi la pena detentiva.

Ogni altra conclusione urta contro il chiaro dettato legislativo, cosicché dovrà escludersi al caso di specie la concessione dell'invocata amnistia ».

Lo stesso Tribunale nella sentenza n. 1040/78 del 10 novembre 1978 contro Carro Francesco, imputato di tentata esportazione di tre assegni bancari per la complessiva somma di lire 3.432.800 (fatto commesso il 17 maggio 1977 — estensore Giuseppe Squizzato) scrive:

« Il Tribunale non ritiene di accogliere la richiesta principale della pubblica accusa tendente all'applicazione del beneficio dell'amnistia al reato in esame. Il collegio fa riferimento per una più diffusa motivazione alla sentenza pure emessa in data odierna nel procedimento contro... qui limitandosi a sinteticamente enunciare e indicare i motivi del diniego dell'amnistia.

Non può farsi riferimento alla lettera a) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978 nel presupposto che la fattispecie in esame è punita con la sola pena pecuniaria, in quanto tale fattispecie non costituisce reato autonomo, ma forma circostanzialmente attenuata dei tre reati principali previsti dal primo comma della legge 30 aprile 1976 e successive modifiche, sanzionati anche con la reclusione da 1 a 6 anni. Conseguentemente, nel computo della pena per l'applicazione dell'amnistia, non può tenersi conto, ai sensi della lettera a) dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica di circostanze attenuanti quale quella riferita ad un importo inferiore ai 5 milioni.

In secondo luogo il n. 4 penultimo comma articolo 2 non offre sufficienti indicazioni per una interpretazione *a contrariis* riferita in generale alla normativa valutaria; tale norma esprime solo la volontà del legislatore in ordine alla non amnistiabilità di un reato, ritenuto grave, altrimenti amnistiabile per via del massimo edittale contenuto in anni tre di reclusione; per l'articolo 1-bis, peraltro, non sussiste alcuna problematica sanzionatoria del tipo di quella dell'articolo 1

per cui per l'amnistiabilità o meno dei reati in questa ultima norma prevista vale la regola generale all'inizio esposta ».

Infine, sempre il Tribunale di Sanremo, con sentenza n. 1042/78 del 10 novembre 1978 contro Croci Sergio, imputato di tentata esportazione di quattro assegni bancari per la complessiva somma di lire 1.627.000 (fatto commesso il 10 giugno 1977 - estensore Aroldo Romanelli) scrive:

« Il Pubblico ministero, in udienza ha, però, chiesto che si dichiarasse che l'azione penale non poteva proseguire perché il reato era estinto a seguito dell'amnistia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413. Il Pubblico ministero ha motivato tale richiesta affermando che la esportazione, o la tentata esportazione, di somme di denaro inferiori a cinque milioni o di titoli di pari valore, prevista dal sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976 n. 31 come modificato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, era una ipotesi autonoma di reato. Poiché la pena per tale reato era la multa, il reato rientrava fra quelli per i quali era stata concessa l'amnistia con il recente decreto n. 413/78. Ritiene il Collegio che tale concezione del reato non possa assolutamente essere seguita. La esportazione, infatti, o la tentata esportazione, di denaro o di titoli per un valore inferiore ai cinque milioni, non costituisce una ipotesi autonoma di reato, ma una ipotesi circostanziata, per la ricorrenza di una circostanza attenuante, del tipico, generale, reato di esportazione, o di tentata esportazione, di denaro o di titoli...

Si è sostenuto che la attenuante del sesto comma del citato articolo 1 era in definitiva la attenuante corrispondente all'articolo 62 n. 4 del codice penale. Osserva il Collegio che nel silenzio della legge non è assolutamente lecita tale equiparazione, con conseguente inammissibile interpretazione analogica.

Si è sostenuto che il legislatore, nel formulare l'articolo 5 del decreto di amnistia, ha avuto presente le attenuanti comuni, usuali, ed ha dimenticato una attenuante speciale come quella che ne occupa. Osserva il Collegio che nulla autorizza l'interprete a ritenere che il legislatore non si sia posto il problema e lo abbia ignorato. Anzi, alcuni accenni nella discussione alla Camera dei Deputati ed alcuni passi della relazione del relatore presso detto ramo del Parlamento consentono di ritenere che il fenomeno della esportazione clandestina di capitali è stato tenuto presente e valutato con rigore.

Ritiene, in sostanza, il Tribunale che, in assenza di specifici riferimenti contrari, si deve seguire la soluzione corretta dal punto di vista tecnico-giuridico, che non può che essere quella della non applicabilità dell'amnistia ».

Relativamente ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 863 del 1976, detto tribunale, con sentenza n. 818 del 9 ottobre 1978 contro Gianfagna Giovanni, imputato di tentata esportazione della somma di lire 1.244.000 (fatto commesso l'11 settembre 1976 - estensore Aroldo Romanelli) dichiara:

« L'azione penale non può essere ulteriormente proseguita per essere il reato estinto a seguito del provvedimento di amnistia, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413. Il reato è stato, infatti, commesso l'11 settembre 1976, ed in quel giorno la tentata esportazione di somme di denaro o di titoli era punita con la pena della multa, in forza dell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31. Solo se il valore dei beni esportati superava i cinque milioni, la pena era della reclusione da uno a sei anni. Al momento del fatto il reato base era punito con la sola multa, reato al quale si deve fare riferimento per decidere in ordine all'applicabilità dell'amnistia ».

Il Tribunale di Trieste, sostenendo identica tesi, con sentenza n. 1120/78 del 26 ottobre 1978 contro Braida Alfredo, imputato di tentata esportazione di lire 330.000 e di \$ USA 230 - valore globale lire 529.000 - (fatto commesso l'8 dicembre 1977 - estensore Gioacchino Romeo) scrive:

« ...non significa che debba essere applicata l'amnistia, quando il reato valutario abbia ad oggetto un valore di beni o di disponibilità o attività, compreso tra lire 500.000 e lire 5.000.000 (« per incidenza » va osservato che è pacifica l'inapplicabilità dell'amnistia per fatti aventi ad oggetto valori inferiori alle lire 500.000, giacché essi allora non assumono rilevanza ai fini penali, costituendo soltanto illeciti amministrativi). In tal caso, infatti, secondo i canoni ermeneutici dettati dal decreto di clemenza, occorre aver riguardo - articolo 1 lettera a) - al « reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni »: espressione che sottintende un riferimento alla figura tipica di reato, che nel nostro caso è prevista e punita dall'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 e successive modificazioni (con una pena edittale massima di sei anni di reclusione, che esclude senz'altro l'applicabilità ad esso dell'amnistia).

A nulla rileva che, nel caso *de quo* vada applicata la sola sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1 citato, sesto comma, il quale prevede non una diversa ipotesi criminosa, bensì un'attenuante operante esclusivamente *quoad poenam*, giacché, a mente del combinato disposto lettere a), d) ed e) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 413/78 non se ne può assolutamente tenere conto ».

Il Tribunale di Roma, ultimo giudice del quale si hanno sentenze relative all'applicabilità dell'amnistia ai delitti in esame, si è invece mostrato oscillante, non ravvisandosi univocità di indirizzo nemmeno nell'ambito della stessa sezione.

Ed infatti la VII Sezione penale, con sentenza del 21 ottobre 1978 contro Padovani Gianfranco e Searle Katleen Irene, imputati di esportazione di un assegno bancario per l'importo di lire 2.000.000 nonché della concorrente violazione dell'articolo 1 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736 (fatti accertati il 29 novembre 1976 - estensore Giovanni Malerba), ha condannato gli imputati per il reato valutario mentre ha dichiarato il reato previsto dalla legge sull'assegno estinto per amnistia.

La stessa Sezione, con sentenza del 3 novembre 1978 contro Lombardi Francesco, imputato di tentata esportazione di quattro effetti

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cambiarsi per complessive lire 2.100.000 (fatto accertato il 22 febbraio 1978 - estensore Mario A. Licata) così invece scrive:

«...Celebrato il dibattimento, il Pubblico ministero concludeva chiedendo il proscioglimento del prevenuto per essere il reato ascrittogli estinto per amnistia.

Tale richiesta, alla quale si è associata la difesa, va accolta.

Premesso infatti che non ricorre alcuna ipotesi di cui all'articolo 152 del codice di procedura penale, è indubbio che il reato contestogli, commesso anteriormente al 16 marzo 1978, rientra nelle previsioni del provvedimento di clemenza, che può trovare concreta applicazione stante i buoni precedenti del...

Trattasi invero di reato valutario punito con la sola pena pecuniaria e non espressamente escluso dall'amnistia ».

L'ottava sezione penale, dal canto suo, con provvedimento del 19 ottobre 1978 contro De Corsi Maria Romaine per illecita costituzione all'estero di una disponibilità pari a lire 900.000 (fatto accertato il 20 luglio 1977 - estensore Francesco Serra) ha deciso la concessione dell'amnistia, sentenziando:

« Non sussiste, nella specie, l'ipotesi disciplinata dall'ultimo comma dell'articolo 152 del codice di procedura penale. Pertanto, vista la richiesta del Pubblico ministero e sentito il difensore, poiché il reato suddetto è compreso fra quelli per i quali è stata concessa l'amnistia ed, ai termini dell'articolo 4 del decreto medesimo, all'applicazione di essa non ostano i precedenti penali dell'imputata e poiché d'altra parte gli atti vanno trasmessi all'UIC, in quanto nel fatto possono essere riscontrati gli estremi di una infrazione amministrativa ».

La stessa sezione con sentenza del 28 ottobre 1978 contro Ambrosetti Francesco, imputato di tentata esportazione di un assegno di lire 2.498.000, \$ USA 300 e lire 100.000 (fatto commesso il 17 febbraio 1978 - estensore Ottorino Mariano) ha così deciso:

« Il difensore ha chiesto l'applicazione dell'amnistia concessa con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413, ma il Tribunale disattende tale istanza considerando che in relazione alla ipotesi, che ricorre nella specie, in cui il valore dei beni ovvero delle disponibilità o attività non superi complessivamente cinque milioni di lire (comma sesto dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863), deve escludersi che si tratti di titolo autonomo di reato (nel quale caso soltanto sarebbe applicabile l'amnistia), essendo invece del tutto legittimo ritenere che il citato comma dell'articolo 2 della legge n. 863 del 1976 non prevede altro che una pura e semplice circostanza attenuante.

Di quanto testé affermato dal Tribunale può ravvisarsi una riprova nel fatto che, prima della legge n. 863 del 1976, l'ipotesi ordinaria attuale del reato era collocata nell'articolo di legge in modo da apparire un'ipotesi aggravata rispetto a quella sopra esaminata, che era invece collocata nel primo comma come ipotesi ordinaria. Con la citata legge n. 863 del 1976 è stata introdotta la modifica al preciso scopo di impedire che, attraverso un semplice giudizio di compara-

zione tra attenuanti e aggravanti, potesse in concreto venire inflitta una pena troppo mite in relazione alla severità che invece il legislatore ha mostrato di volere che sia adottata nel campo delle infrazioni valutarie.

La tesi del Tribunale spiega anche perché, col recente decreto di amnistia, l'ipotesi in esame non è stata indicata tra i reati esclusi, come è avvenuto invece per quello di cui all'articolo 1-*bis* introdotto con l'articolo 2 della più volte citata legge n. 863/1976.

La ragione è che non si tratta di reato autonomo, ma di semplice ipotesi attenuata della figura ordinaria di reato prevista col primo comma dello stesso articolo di legge ».

CAPITOLO IX

CONCLUSIONI E PROPOSTE

Si conferma il parere già espresso nella precedente relazione che la legge n. 159/1976, con l'ampliamento dei poteri concessi agli organi di vigilanza e l'introduzione delle fattispecie penali, abbia raggiunto lo scopo, previsto dal legislatore, di remora alle illecite esportazioni dei capitali ed alla costituzione di disponibilità valutarie all'estero.

Di particolare rilievo è stata nel 1978 l'attività del Nucleo Speciale di polizia valutaria che, con i poteri attribuiti ai suoi appartenenti per l'acquisizione presso gli istituti di credito di elementi probatori, ha portato a termine con incisività e rapidità numerosi accertamenti di rilevanza nazionale.

Sussistono, tuttavia, nella normativa alcune carenze di ordine strutturale, che qui di seguito si espongono:

Coordinamento ed aggiornamento delle disposizioni valutarie vigenti.

In materia valutaria coesistono disposizioni di carattere amministrativo e di carattere penale tra loro non sempre armonizzate.

La copiosa normativa amministrativa è in continua evoluzione e si presenta di difficile consultazione e catalogazione da parte di persone non esperte.

La normativa penale più recente ha subito, in un arco di tempo brevissimo, ripetute modifiche ed integrazioni sovente di primaria importanza.

Sarebbe quindi auspicabile l'emanazione di un testo unico della legislazione valutaria integrato da un eventuale regolamento di esecuzione.

Riforma del procedimento contenzioso amministrativo.

Si rinnova la proposta, già evidenziata nella relazione dell'anno 1977, di revisione del procedimento contenzioso amministrativo.

Durante l'anno 1978 è stato emanato un maggior numero di decreti da parte del Ministero del tesoro, ma gli stessi riguardano prevalentemente contesti degli anni 1972 e 1973, ossia rilievi al limite dei termini di prescrizione.

Sarebbe pertanto opportuno rivedere la materia, attribuendo eventualmente ad organi provinciali le attuali competenze del Ministero del tesoro, e riservando a quest'ultimo le decisioni sui ricorsi contro i provvedimenti di tali organi.

Livigno.

Per quanto concerne il comune di Livigno (Sondrio), si osserva che la circolare MINCOMES n. V/408303/105/1 (allegato 18) dell'ottobre 1977 ha disciplinato le sole importazioni dirette dalla Svizzera nel territorio extra-doganale di Livigno: sarebbe opportuno che venissero regolamentate anche le esportazioni dirette in Svizzera.

Persone giuridiche con sede nello Stato della Città del Vaticano.

Poiché l'attuale normativa riguardante l'Istituto per le Opere di Religione (IOR) e le società residenti nello Stato della Città del Vaticano appare, sotto certi aspetti, contraddittoria, sarebbe opportuno rivedere l'intera disciplina amministrativa della materia in relazione al contenuto delle disposizioni penali vigenti.

Si segnala, comunque, che la qualifica di «non residente» riconosciuta agli enti suddetti e la contemporanea possibilità ad essi data di aprire conti correnti in lire interne presso le banche «residenti» italiane potrebbero comportare movimenti valutari difficilmente controllabili.

Assegnazione di valuta.

Occorrerebbe un maggior controllo sulle assegnazioni di valuta che vengono fatte dalle banche agenti per il turismo o lavoro all'estero, spesso non giustificate o giustificabili dell'attività dell'assegnatario.

Revisione del limite di lire 500.000 per distinguere gli illeciti penali dagli illeciti amministrativi.

Allo scopo di alleggerire il contenzioso penale, tenuto anche conto dell'attuale limite di assegnazione ordinaria di valuta di lire 750.000, sarebbe opportuno elevare il limite indicato al nono comma dell'articolo 1 del decreto n. 31/1976 da lire 500.000 a lire 750.000.

Definizione di « residente ».

Le difficoltà di individuazione dei soggetti passivi degli obblighi valutari, indicati nell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, hanno assunto maggiore rilevanza per effetto dell'intervenuta penalizzazione di alcuni illeciti valutari; sarebbe pertanto auspicabile una migliore definizione dello *status* di residente.

Arresto obbligatorio in flagranza.

Sarebbe opportuno prevedere, per evitare le difformi interpretazioni da parte dell'Autorità giudiziaria, evidenziati nella relazione del 1977, che il sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 31, modificato dall'articolo 2 della legge n. 863/1976, per le violazioni comprese tra lire 500.000 e lire 5.000.000, costituisca una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza attenuante.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

**ALLA RELAZIONE DEL COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

—————
PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO
IN MATERIA DI INFRAZIONI VALUTARIE: 1978
—————

INDICE DEGLI ALLEGATI

1. Lettera n. 883 del 2 maggio 1978 del Ministero delle finanze concernente la proposta dell'Associazione Bancaria Italiana di modifica della legge n. 159/1976.
2. Lettera n. 91197/250 del 3 giugno 1978 contenente il parere del Comando Generale della Guardia di finanza in ordine alla proposta dell'Associazione Bancaria Italiana.
3. Verbale n. 11 della Commissione permanente di coordinamento.
4. Verbale n. 12 della Commissione permanente di coordinamento.
5. Verbale n. 13 della Commissione permanente di coordinamento.
6. Verbale n. 14 della Commissione permanente di coordinamento.
7. Verbale n. 15 della Commissione permanente di coordinamento.
8. Verbale n. 16 della Commissione permanente di coordinamento.
9. Verbale n. 17 della Commissione permanente di coordinamento.
10. Verbale n. 18 della Commissione permanente di coordinamento.
11. Verbale n. 19 della Commissione permanente di coordinamento.
12. Bozza del verbale n. 20 della Commissione permanente di coordinamento.
13. Lettera n. 65050 del 29 marzo 1978 della Banca d'Italia sul valore da attribuire alle banconote estere oggetto di violazioni valutarie.
14. Lettera n. 073/17531 del 29 settembre 1978 del Ministero degli affari esteri concernente gli Accordi fra l'Italia e S. Marino in materia valutaria.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

15. Lettera n. 8061 del 4 maggio 1977 dell'UIC sulle imprese di assicurazione.
16. Lettera n. 817564 del 17 settembre 1978 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulle imprese di assicurazione.
17. Lettera n. 203751/250 del 28 ottobre 1978 del Comando generale della Guardia di finanza concernente le norme valutarie per i cittadini non residenti in Italia.
18. Lettera n. V/408303/105/I in data 8 ottobre 1977 del Ministero del commercio con l'estero su Livigno.

ALLEGATO 1

LETTERA N. 883 DEL 2 MAGGIO 1978 DEL MINISTERO
DELLE FINANZE, CONCERNENTE LA PROPOSTA DELLA
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA DI MODIFICA
DELLA LEGGE N. 159 DEL 1976

PAGINA BIANCA

Segue: ALLEGATO 1

Roma, 2 maggio 1978.

Alla Direzione Generale delle dogane
Al Comando Generale della Guardia di finanza
ROMA

OGGETTO: Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

Si trasmette copia della nota del 30 marzo 1978 dell'Associazione Bancaria Italiana concernente il provvedimento indicato in oggetto, con preghiera di voler comunicare, con la massima cortese sollecitudine, il proprio parere in merito.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Segue: ALLEGATO 1

Roma, 30 marzo 1978.

Al Ministro di grazia e giustizia

ROMA

Al Ministro per il tesoro

ROMA

Al Ministro per le finanze

ROMA

Al Ministro per il commercio con l'estero

ROMA

Al Governatore della Banca d'Italia

ROMA

All'Ufficio italiano dei cambi - Direzione

ROMA

Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie (Pos. 305 XIV).

Con l'emanazione del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, sono state introdotte nel nostro ordinamento positivo delle norme penali in tema di infrazioni valutarie, anteriormente disciplinate dal solo diritto amministrativo.

Successivamente la materia ha costituito oggetto di ulteriori rielaborazioni e modificazioni sia in sede di conversione in legge (attuata con la legge n. 159/1976), sia successivamente con provvedimenti legislativi ulteriori, fino all'emanazione della legge n. 863 del 23 dicembre 1976.

Tale laboriosa attività legislativa si è tradotta in un complesso di norme di non sempre facile consultazione.

Ciò suggerisce, come del resto da più parti prospettato, l'opportunità dell'emanazione di un testo unificato.

La circostanza sarebbe d'altra parte favorevole per riconsiderare taluni aspetti della normativa che appaiono per un certo verso di-

scriminanti e per l'altro verso fonte di incertezze; incertezze riconducibili ai poteri che sono conferiti agli organi preposti alla prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni in materia valutaria.

Né va trascurato che la concreta applicazione di tali disposizioni ha fatto emergere l'inconciliabilità di certe norme con la stessa possibilità per le aziende di credito operanti nel delicato settore e per il loro personale di svolgere il lavoro ad essi quotidianamente richiesto.

In considerazione di quanto precede si ritiene di dover proporre le modifiche di cui all'allegato promemoria, con l'auspicio che ciò possa essere di qualche ausilio, e mentre ci si tiene a disposizione per ogni eventuale chiarimento di ordine tecnico in materia, si pongono i sensi della migliore considerazione.

IL PRESIDENTE

Silvio Golzio

Segue: ALLEGATO 1

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

PROPOSTE DI MODIFICA ALLE NORME PENALI SULLE INFRAZIONI VALUTARIE

TESTO ATTUALE

*Articolo 1 sub-articolo 2 della legge
23 dicembre 1976, n. 863, commi 2° e 3°.*

Chiunque costituisce fuori del territorio dello Stato a favore proprio o di altri disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta, è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore delle disponibilità valutarie o attività illecitamente procurate.

Chiunque, in violazione delle norme valutarie, omette di cedere entro trenta giorni all'Ufficio Italiano dei Cambi valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, è punito con la pena prevista nei commi precedenti.

PROPOSTA DI MODIFICA

Chiunque, in violazione delle norme valutarie, omette di cedere entro trenta giorni all'Ufficio Italiano dei Cambi disponibilità o attività in valuta comunque acquisite all'estero o detenute nel territorio nazionale è punito con la pena prevista al comma precedente.

NOTA — La formulazione attuale data la sua indeterminatezza può far sorgere dei dubbi interpretativi laddove si consideri che non è stabilito chiaramente cosa debba intendersi per costituzione all'estero di disponibilità o attività e non è identificato con la dovuta precisione l'autore dell'illecito passibile di sanzione.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TESTO ATTUALE.

—

*Articolo 1 sub-articolo 2 della legge
23 dicembre 1976, n. 863, comma 4°.*

La pena è aumentata se il numero delle persone che hanno concorso nel reato è di tre o più, ovvero se nel reato hanno concorso amministratori o dipendenti di aziende o istituti di credito.

PROPOSTA DI MODIFICA.

—

La pena è aumentata se il numero delle persone che hanno concorso nel reato è di tre o più.

NOTA — La suindicata aggravante « specifica » riveste all'evidenza carattere discriminante essendo legata ad una situazione soggettiva di persona (amministratore o dipendente di banca) che non ha particolare qualificazione giuridica e pertanto se ne chiede l'abolizione.

Del resto, poiché è pacifico in sede tecnica - e se ne attende da tempo solo il riconoscimento formale - che la responsabilità delle dichiarazioni rese alle banche non può essere imputata che agli operatori economici (salvi per le banche solo i poteri-doveri di controllo formale), non sussiste ragione per lasciare a carico del personale bancario aggravanti « specifiche » legate solo alla loro situazione soggettiva.

TESTO ATTUALE.

—

*Articolo 1 sub-articolo 2 della legge
23 dicembre 1976, n. 863, comma 6°.*

Nei casi previsti dai commi precedenti se il valore dei beni ovvero delle disponibilità o attività non supera complessivamente cinque milioni di lire la pena è della multa dalla metà al triplo del valore medesimo.

PROPOSTA DI MODIFICA.

—

Nei casi previsti dai commi precedenti se il valore dei beni ovvero delle disponibilità o attività non supera complessivamente dieci milioni di lire la pena è della multa dalla metà al triplo del valore medesimo.

NOTA — L'aumento proposto trova anche giustificazione nel fatto che nel frattempo i valori in genere hanno subito una notevole modificazione (vedi ad esempio aumento del costo della vita, indicato dall'ISTAT per il biennio 1976-1977 nella misura del 34,6 per cento).

TESTO ATTUALE.

—

*Articolo 3 del decreto-legge 4 marzo 1976,
n. 31, convertito in legge con modificazioni
dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1976,
n. 159, commi 1°, 2° e 3°.
(ipotesi principale)*

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui al precedente articolo 1, l'amministratore o il dipendente di un'azienda o istituto di credito che, nell'esercizio delle sue funzioni, viola disposizioni concer-

PROPOSTA DI MODIFICA.

—

Abrogato.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TESTO ATTUALE.

menti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a 1 milione, purché l'azione o l'omissione abbia favorito il compimento di uno dei reati previsti dall'articolo 1.

Se il fatto è particolarmente grave, la pena è dell'arresto da 6 mesi a un anno e dell'ammenda da lire 1 milione a 20 milioni.

Nel caso di violazione dell'articolo 1 o del presente articolo, il rapporto deve essere inviato anche alla Banca d'Italia e al Ministero del tesoro. La Banca d'Italia può sospendere o revocare la concessione di esercitare le sue funzioni alla banca agente o ad una o più delle sue agenzie. Il Ministro per il tesoro quale presidente del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, ha la facoltà di disporre direttamente la sospensione o la revoca se non è stata disposta dalla Banca d'Italia, entro il termine di due mesi dalla data del rapporto.

PROPOSTA DI MODIFICA.

Abrogato.

Nel caso di violazione dell'articolo 1, il rapporto deve essere inviato anche alla Banca d'Italia e al Ministero del tesoro. La Banca d'Italia può sospendere o revocare la concessione di esercitare le sue funzioni alla banca agente o ad una o più delle sue agenzie. Il Ministro per il tesoro quale presidente del Comitato interministeriale del credito e del risparmio ha la facoltà di disporre direttamente la sospensione o la revoca se questa non è stata disposta dalla Banca d'Italia entro il termine di due mesi dalla data del rapporto.

NOTA. — Sussistendo in base ai principi generali la punibilità del dipendente di banca per concorso nei reati di cui all'articolo 1, non si giustifica la punibilità del predetto dipendente anche in caso di errore in buona fede e sotto la pressione del lavoro giornaliero. La invocata depenalizzazione tende inoltre ad evitare gli eccessi di burocratizzazione del sistema bancario, fonte di grave intralcio in un settore così delicato per l'economia del Paese.

Rimane comunque integra sul piano amministrativo la responsabilità degli istituti di credito per eventuale violazione delle norme valutarie.

TESTO ATTUALE.

Articolo 3 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 159, intero articolo.

(ipotesi subordinata a quella che precede)

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui al precedente articolo 1, l'amministratore o il dipendente di un'azienda o istituto di credito, che, nell'esercizio delle sue funzioni, viola disposizioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a 1

PROPOSTA DI MODIFICA.

L'operatore per ottenere moduli e autorizzazioni occorrenti per effettuare operazioni commerciali o finanziarie con l'estero deve presentare una richiesta attestante sotto la sua responsabilità che i dati forniti sono veri e reali. Le banche che intervengono in tali operazioni sono tenute ad accertare la concordanza tra i dati del-

TESTO ATTUALE.

milione, purché l'azione o l'omissione abbia favorito il compimento di uno dei reati previsti dall'articolo 1.

Se il fatto è particolarmente grave, la pena è dell'arresto da 6 mesi a un anno e dell'ammenda da lire 1 milione a 20 milioni.

Nel caso di violazione dell'articolo 1 o del presente articolo, il rapporto deve essere inviato anche alla Banca d'Italia e al Ministero del tesoro. La Banca d'Italia può sospendere o revocare la concessione di esercitare le sue funzioni alla banca agente o ad una o più delle sue agenzie. Il Ministro per il tesoro quale presidente del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, ha la facoltà di disporre direttamente la sospensione o la revoca se questa non è stata disposta dalla Banca d'Italia, entro il termine di due mesi dalla data del rapporto.

L'operatore che nei moduli e nei documenti necessari al fine di ottenere le autorizzazioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero non dichiara il vero, o prospetti il falso, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a 1 milione.

Se il fatto è particolarmente grave, la pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni.

PROPOSTA DI MODIFICA.

l'operazione valutaria richiesta ed i dati risultanti dalla documentazione prodotta dal cliente sotto la sua esclusiva responsabilità.

Se l'operatore non dichiara il vero o prospetta il falso è punito qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a 1 milione. Se il fatto è particolarmente grave, la pena è dell'arresto da 6 mesi ad un anno e dell'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni.

Le stesse pene sono applicabili al dipendente di azienda o istituto di credito che ometta di effettuare gli accertamenti di cui al primo comma.

Nel caso di violazione dell'articolo 1 o del primo comma del presente articolo, il rapporto deve essere inviato anche alla Banca d'Italia e al Ministero del tesoro. La Banca d'Italia può sospendere o revocare la concessione di esercitare le sue funzioni alla banca agente o ad una o più delle sue agenzie. Il Ministro per il tesoro quale presidente del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, ha la facoltà di disporre direttamente la sospensione o la revoca se questa non è stata disposta dalla Banca d'Italia, entro il termine di due mesi dalla data del rapporto.

Abrogato.

NOTA — La modifica si propone di integrare l'attuale normativa che ora è solo sanzionatoria; s'intende formulare una precettistica per le banche, tenuto conto però di ciò che esse possono in concreto effettuare.

TESTO ATTUALE.

—

*Articolo 6 della legge 30 aprile 1976,
n. 159.*

Fermo restando quanto disposto all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge, agli ufficiali ed ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di cui all'articolo precedente sono attribuiti gli stessi poteri e le facoltà riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio Italiano dei Cambi addetti all'attività ispettiva in materia valutaria.

PROPOSTA DI MODIFICA.

—

Agli ufficiali e sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di cui all'articolo precedente sono attribuiti gli stessi poteri e le facoltà riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio Italiano dei Cambi addetti all'attività ispettiva in materia valutaria, salvo che nei confronti delle aziende ed istituti di credito.

ovvero, in via subordinata:

Agli ufficiali e sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di cui all'articolo precedente sono attribuiti gli stessi poteri e le facoltà riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio Italiano dei Cambi addetti all'attività ispettiva in materia valutaria. Tuttavia nei confronti delle aziende ed istituti di credito detti poteri sono esercitati nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31.

NOTA — La proposta muove dalla considerazione che le banche sono già sottoposte ad un duplice ordine di controlli:

l'uno di carattere generale da parte della Banca d'Italia;

l'altro di carattere valutario da parte dell'Ufficio italiano dei cambi.

TESTO ATTUALE.

—

*Articolo 6-bis del decreto-legge 4 marzo
1976, n. 31, convertito con modificazioni
dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1976,
n. 159.*

Il quinto comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, va inteso nel senso che i poteri concessi alla Guardia di finanza, in materia finanziaria, dalla legge 7 gennaio 1929,

PROPOSTA DI MODIFICA.

—

Il quinto comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, va inteso nel senso che i poteri concessi alla Guardia di finanza, in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929,

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TESTO ATTUALE.

n. 4, e dalle leggi tributarie, possono essere esercitati anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria.

PROPOSTA DI MODIFICA.

n. 4 e dalle leggi tributarie possono essere esercitati anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria salvo quanto previsto all'articolo 6 della presente legge.

NOTA — Di fronte alle generiche ispezioni che il Nucleo speciale ritiene - in base all'articolo 6 della legge 30 aprile 1976, n. 159, ed all'articolo 6-bis, sub articolo 1 della legge n. 159 del 1976 e senza tener conto dell'inciso di cui all'articolo 6 «fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31» - di poter effettuare presso le banche a scopi esplorativi ossia per individuare clienti che abbiano commesso infrazioni valutarie, la modifica proposta si fa carico delle gravi turbative che tale condotta arreca al normale svolgimento dell'attività bancaria, caratterizzata dall'obbligo della riservatezza che la banca deve osservare su tutto quanto concerne le relazioni intrattenute con i propri clienti.

Il rischio di ispezioni generalizzate e non basate su fondati sospetti di reati valutari commessi da un determinato nominativo è, fra l'altro, tale da ripercuotersi in modo estremamente grave sulle relazioni con banche estere; quanto a clienti dell'estero (es. grosse multinazionali) essi potrebbero indursi a non intrattenere più rapporti bancari in Italia ed a preferire all'estero banche estere rispetto a filiali estere di banche italiane. Tutto ciò comporterebbe danni incalcolabili per l'economia nazionale.

TESTO ATTUALE.

*Articolo 8, sub articolo 1 della legge
30 aprile 1976, n. 159.*

Ai fatti previsti come reato dal presente decreto-legge, si applicano anche dal giudice penale quale pena accessoria, le sanzioni di carattere amministrativo previste dalle disposizioni vigenti.

PROPOSTA DI MODIFICA.

Spetta comunque al giudice penale applicare nei casi di particolare gravità quale pena accessoria le sanzioni di carattere amministrativo previste dalle vigenti disposizioni.

NOTA — Ciò chiarisce ogni dubbio sulla esclusività della giurisdizione penale, quando l'infrazione valutaria costituisce reato, per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legislazione amministrativa e conferma la trasformazione della sanzione amministrativa in pena accessoria, facoltativa, già voluta dal legislatore.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 2

LETTERA N. 91197/250 DEL 3 GIUGNO 1978, CONTENENTE
IL PARERE DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA
DI FINANZA IN ORDINE ALLA PROPOSTA DELL'ASSOCIA-
ZIONE BANCARIA ITALIANA

PAGINA BIANCA

OGGETTO: Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

In relazione alla proposta dell'Associazione Bancaria Italiana di revisione delle disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, faccio presente che punto centrale dell'iniziativa è la modifica dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1976, n. 159, concernente i poteri e le facoltà del Nucleo speciale di polizia valutaria, su cui ho già inviato in data 27 gennaio 1978 un appunto al Ministero delle finanze, che unisco in fotocopia (appunto n. 1).

La modifica suggerita, decisamente innovativa e non interpretativa, riduce infatti i poteri d'intervento del predetto Nucleo presso gli istituti di credito allo stesso livello degli altri reparti ordinari del Corpo.

Dopo le decisioni assunte in sede politica per l'approvazione della legge 30 aprile 1976, n. 159, che è stata preceduta da una approfondita e dibattuta « indagine conoscitiva in materia di illeciti valutari », la valutazione sulla opportunità di tornare puramente e semplicemente alla previgente normativa, considerata anche la mancanza di dati certi sulla completa eliminazione o almeno sulla sensibile riduzione del fenomeno dell'esportazione dei capitali, è soltanto di ordine politico ed esula pertanto dalla competenza della Guardia di finanza, la quale comunque non può fare a meno di considerare che:

l'attribuzione di specifici poteri al Nucleo speciale di polizia valutaria ha esercitato un effetto deterrente di molto rilievo sul fenomeno dell'esportazione clandestina di capitali all'estero;

le operazioni di servizio, che hanno consentito ai reparti del Corpo la denuncia di n. 5.239 persone, tra le quali alcuni noti operatori economici, hanno avuto un'eco favorevole nell'opinione pubblica e tra gli organi di informazione;

un ritorno alla situazione precedente alla legge n. 159 del 1976 appare quanto meno in contrasto con la volontà politica, in più occasioni manifestata, di perseguire severamente il grave fenomeno dell'esportazione clandestina dei capitali, direttamente connesso all'altrettanto grave problema delle evasioni fiscali;

tale decisione vanificherebbe inoltre lo sforzo organizzativo ed addestrativo fatto dal Corpo, anche con notevole impiego di fondi, per la costituzione del Nucleo speciale di polizia valutaria e per rendere pienamente operativo tale reparto;

in ogni caso, se dovesse prevalere la volontà di accogliere la proposta dell'Associazione Bancaria Italiana, il primo provvedimento da assumere sarebbe quello della soppressione del Nucleo speciale di polizia valutaria che, in mancanza dei poteri di cui oggi è dotato, costituirebbe un inutile doppione del Nucleo centrale di polizia tributaria di Roma e del Nucleo regionale di polizia tributaria di Milano e determinerebbe notevole confusione nelle competenze operative dei due reparti;

contemporaneamente dovrebbe essere anche soppressa la Commissione permanente di coordinamento tra gli organismi operanti nel settore valutario, prevista dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1976. Tale Commissione non avrebbe infatti più ragione di esistere, almeno per il Corpo, una volta soppresso il Nucleo speciale di polizia valutaria.

Trasmetto infine un appunto contenente il parere del Comando Generale sulle altre proposte di modifica avanzate dall'Associazione Bancaria Italiana che non riguardano questioni di sostanziale rilevanza per la Guardia di finanza (appunto n. 2).

IL COMANDANTE GENERALE
Gen. C. A. Raffaele Giudice

Segue: ALLEGATO 2

APPUNTO N. 1.

In relazione all'appunto predisposto dalla Banca d'Italia sui poteri d'intervento presso gli istituti di credito da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria si fa presente che:

l'istituzione del Nucleo speciale di polizia valutaria è uno degli avvenimenti più importanti della nuova normativa valutaria. Dall'esame dei lavori parlamentari emerge chiaramente la volontà di conferire agli appartenenti a detto Nucleo i poteri più ampi per far fronte all'esigenza impellente di frenare le esportazioni clandestine di capitali;

è da ricordare, al riguardo, che il legislatore, in considerazione del fatto che l'Ufficio italiano dei cambi — organo primario per l'accertamento delle infrazioni valutarie — con i suoi poteri e la sua organizzazione non era in grado di far fronte adeguatamente al fenomeno dell'esportazione clandestina dei capitali, ha adottato, per la tutela degli interessi valutari dello Stato, i seguenti provvedimenti:

ampliamento, per quanto possibile, delle potestà d'indagine dei funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi, concedendo ad essi con l'articolo 3 della legge n. 159 del 1976 la facoltà di esercitare direttamente — e non più per il tramite della Banca d'Italia — i controlli valutari presso le aziende e gli istituti di credito;

creazione con l'articolo 5 della legge n. 159 di un nuovo organismo — la Polizia valutaria — che, dotato di ampi poteri (da quelli dell'Ufficio italiano dei cambi — così rafforzati — ai propri derivanti dalle qualifiche dei suoi appartenenti alla Guardia di finanza, potesse dar vita con immediatezza ed incisività all'auspicata azione di contrasto nel settore valutario nei confronti di tutti i soggetti, comprese le aziende di credito, per le infrazioni penali ed amministrative;

interpretazione autentica del quinto comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge n. 794 del 1938, eliminando così ogni possibile contestazione sulla validità dei poteri esercitati dalla Guardia di finanza — e quindi dal Nucleo speciale di polizia valutaria — per l'accertamento delle infrazioni valutarie;

in tale visuale deve essere considerata l'esigenza sentita dal legislatore di prevedere, con l'articolo 7 della legge n. 159 del 1976 la tempestiva emanazione di un decreto ministeriale per regolare le attribuzioni specifiche del Nucleo speciale di polizia valutaria coordinandole con quelle degli altri organismi operanti nel settore;

non dovrebbero, invero, sussistere i dubbi e le incertezze sollevati sul contenuto del decreto, emanato in data 11 novembre 1976.

L'articolo 2 del predetto decreto ministeriale, alla cui stesura hanno partecipato anche i funzionari della Banca d'Italia, sancisce l'assoluta autonomia della polizia valutaria nello svolgimento di qualunque attività nel settore valutario.

Conseguentemente all'espressione « contemporanei interventi », contenuta nel secondo comma dell'articolo 5 del decreto ministeriale in esame, può attribuirsi soltanto il significato desunto dall'interpretazione letterale delle parole. Una interpretazione diversa consentirebbe di vanificare ogni iniziativa dell'Ufficio italiano dei cambi e del Nucleo speciale di polizia valutaria presso gli istituti di credito, facendo venir meno il principio di autonomia dei tre organismi;

è esatto quanto afferma la Banca d'Italia che quando il Nucleo speciale di polizia valutaria si trova di fronte a violazioni di natura penale dovrà procedere con l'osservanza delle disposizioni previste dal codice di procedura penale a garanzia dell'indiziato e con l'osservanza dell'articolo 5 del decreto-legge n. 31 del 1976;

appare discutibile, invece, l'interpretazione fornita sul collegamento tra gli articoli 6 della legge n. 159 e 5 del decreto-legge n. 31.

Infatti l'espressione « fermo restando » con cui inizia l'articolo 6 non ha il significato riduttivo formulato dalla Banca d'Italia, ma vuole semplicemente significare che alla polizia valutaria sono attribuiti, oltre ai poteri ad essa spettanti in quanto polizia giudiziaria, anche i poteri dell'Ufficio italiano dei cambi;

sono esatte, altresì, le osservazioni sui limiti esistenti per il controllo valutario da parte dei funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi, i quali non hanno il potere di « ricerca » della documentazione non esibita dalle aziende di credito;

sembra imperfetta, invece, l'interpretazione restrittiva che tale potere di « ricerca », per l'accertamento delle infrazioni costituenti illecito amministrativo, sia precluso agli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria nei confronti delle aziende di credito.

Il legislatore non si è limitato, infatti, ad attribuire con l'articolo 6 della legge n. 159 del 1976 ai militari del Nucleo speciale di polizia valutaria gli stessi poteri dei funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi, ma ha espressamente sancito all'articolo 6-bis che i poteri concessi alla Guardia di finanza — e quindi al Nucleo speciale di polizia valutaria — in materia finanziaria, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dalle leggi tributarie, possono essere esercitati anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria;

pertanto, la posizione degli ufficiali e dei sottufficiali del Nucleo speciale di polizia valutaria non può considerarsi paritetica a quella dei funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi. È sufficiente considerare al riguardo che la qualifica di polizia valutaria si aggiunge a quelle preesistenti di polizia tributaria e giudiziaria dei suddetti militari, con tutti i poteri che ne conseguono, che sono stati espressamente richiamati dalla legge n. 159 del 1976;

non sembra precisamente valida, inoltre, l'interpretazione che l'articolo 2, secondo comma, del regio decreto-legge n. 794 del 1938, nel disciplinare i poteri d'indagine dell'Ufficio italiano dei cambi, si riferisce a specifiche infrazioni.

La disposizione recita testualmente: « Quando le infrazioni riguardino direttamente le aziende di credito... », riferendosi, quindi, a tutte le infrazioni in materia valutaria costituenti illecito amministrativo;

non può essere accolta, altresì, l'affermazione che le aziende di credito possono non aderire alle richieste di esibizione di registri, libri, documenti e corrispondenza, opponendo semplicemente il « segreto bancario ».

Al riguardo, tralasciando le interpretazioni sul contenuto del segreto bancario e sulle fonti normative da cui esso discende, è da osservare che:

tale segreto — non richiamato dall'articolo 47 della Costituzione — ha rilevanza esclusivamente esterna, rispetto ai terzi, a tutela dei clienti per il rapporto di fiducia instaurato con l'istituto di credito;

in tale direzione opera infatti l'articolo 78 della legge bancaria — richiamato dalla Banca d'Italia —, che prevede che non venga comunicato, in caso di liquidazione di una banca, l'elenco dei creditori alle parti in causa, ma soltanto al tribunale;

l'articolo 10 della legge bancaria, invocato spesso a tutela delle banche, parla di « segreto di ufficio » (e non di segreto bancario), al quale sono vincolati i funzionari del Servizio di vigilanza della Banca d'Italia durante le loro ispezioni;

è indubbio che a tale segreto d'ufficio sono tenuti anche i funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi ed i militari del Nucleo speciale di polizia valutaria, ai quali la legge n. 159 del 1976 ha concesso il potere di svolgere direttamente i loro controlli ai fini valutari nei confronti degli istituti di credito;

l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nel prevedere che in alcune ipotesi particolari gli uffici delle imposte dirette possono richiedere agli Istituti di credito la copia dei conti intrattenuti con il contribuente, riconosce indirettamente l'esistenza del « segreto bancario ».

È da rilevare, tuttavia, che la disposizione si riferisce soltanto al settore fiscale e non è estensibile a quello valutario.

Essa, inoltre, opera chiaramente entro i limiti sopra evidenziati del « segreto bancario », ossia incide sul rapporto di fiducia instaurato tra l'istituto di credito ed il cliente e non investe assolutamente la posizione dell'istituto rispetto all'amministrazione finanziaria e, quindi, rispetto alla Guardia di finanza;

l'articolo 3, secondo comma, della legge n. 159 del 1976 ha, infine, previsto che anche i funzionari della Banca d'Italia sono tenuti all'obbligo del rapporto all'Autorità giudiziaria, modificando — per il settore valutario — il principio contenuto nel secondo com-

ma dell'articolo 10 della legge bancaria, che dispone per tali funzionari l'obbligo di riferire, esclusivamente, al Governatore della Banca d'Italia.

Ciò dimostra ulteriormente — ove fosse ancora necessario — che il controllo della gestione valutaria di una banca è cosa ben diversa dal controllo dell'intera gestione creditizia, della quale quella valutaria è soltanto una parte, ma a sé stante e regolata da proprie norme e affidata, per la vigilanza, a organismi diversi, tra i quali la Guardia di finanza, oggi dotata di poteri specialissimi nei confronti di ogni soggetto;

dalle suddette considerazioni emerge chiaramente che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 159 del 1976, la Guardia di finanza non si presenta più, nel settore valutario, come organismo operante su specifica richiesta dell'Ufficio italiano dei cambi ma come organismo dotato di una propria autonoma azione d'intervento con una serie di poteri, più penetranti di quelli degli altri due organismi, per l'accertamento delle infrazioni valutarie — penali ed amministrative — nei confronti di tutti i soggetti, compresi gli istituti di credito;

conseguentemente, non si ritiene essere in linea con le norme prima citate la competenza esclusiva della Banca d'Italia per il controllo del complesso della gestione valutaria degli istituti di credito.

Segue: ALLEGATO 2

APPUNTO N. 2.

In relazione alle modifiche proposte dall'Associazione Bancaria Italiana alla legge penale valutaria 30 aprile 1976, n. 159 e successive modificazioni, si fa presente quanto segue:

Articolo 1 sub-articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, commi secondo e terzo concernenti:

la illecita costituzione all'estero di disponibilità valutarie o di attività di qualsiasi genere (comma 2°);

la omessa cessione entro 30 giorni all'UIC della valuta estera comunque acquisita e detenuta nel territorio nazionale (comma 3°).

Viene proposta l'unificazione delle due fattispecie in un unico comma, prevedendo una formulazione normativa più sintetica ed introducendo l'obbligo dell'offerta in cessione all'UIC anche per le disponibilità e le attività in valuta comunque acquisite all'estero.

La proposta è motivata dall'esigenza di definire in modo più chiaro l'illecita costituzione all'estero di disponibilità o di attività.

In merito si osserva che:

sparisce, con la proposta unificazione dei commi secondo e terzo, la fattispecie della illecita costituzione fuori del territorio dello Stato di disponibilità valutarie o di attività di qualsiasi genere a favore di terzi « non residenti », non tenuti — peraltro — all'obbligo dell'offerta in cessione all'UIC;

l'attuale formula « attività di qualsiasi genere » è molto più ampia di « attività in valuta » suggerita dall'Associazione Bancaria Italiana;

viene eliminata, infine, la frase « ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta », che è una delle modalità con le quali può realizzarsi l'illecita costituzione all'estero di disponibilità o di attività.

Si può quindi convenire su una articolazione più chiara del terzo comma (specificazione che l'obbligo dell'offerta in cessione riguarda la valuta estera comunque acquisita all'estero o detenuta nel territorio nazionale), ma non si può convenire sull'abolizione della fattispecie prevista dal secondo comma, che è quella che, per la sua onnicomprensività persegue le ipotesi non rientranti nel primo e nel terzo comma dell'articolo 1 in esame.

Articolo 1 sub-articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, comma quarto.

Abolizione dell'aggravante specifica per il concorso nei reati valutari degli amministratori o dei dipendenti di aziende o istituti di credito, in quanto tale situazione soggettiva ha carattere discriminante.

Si propone di mantenere l'aggravante in esame, data la pericolosità dell'azione criminosa in caso di concorso di funzionari bancari, trattandosi di persone preposte specificatamente al controllo dell'osservanza degli adempimenti valutari.

Peraltro, l'esistenza dell'aggravante presuppone la responsabilità consapevole (dolosa) del funzionario bancario, a titolo di concorso nel delitto valutario.

Articolo 1 sub-articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, comma sesto.

Aumento da 5 a 10 milioni di lire del limite massimo per l'applicazione della sola multa ai reati valutari.

Nulla da osservare.

Articolo 3 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 159.

Modifica delle ipotesi contravvenzionali contenute nel suddetto articolo.

In particolare vengono proposte:

a) la depenalizzazione delle ipotesi contravvenzionali contenute nei commi primo e secondo per l'amministratore o il dipendente di una azienda di credito che, fuori dei casi di concorso nei reati valutari, viola le disposizioni concernenti il regolamento valutario delle operazioni commerciali o finanziarie con l'estero;

b) l'introduzione di una specifica ipotesi contravvenzionale per il solo dipendente dell'istituto di credito, che ometta di effettuare i controlli documentali sulle richieste di autorizzazioni presentate dagli operatori economici.

Le proposte sono motivate con la considerazione che non si giustifica la previsione di una ipotesi contravvenzionale per il dipendente di un istituto di credito che abbia operato in buona fede e sotto la pressione del lavoro giornaliero e con l'esigenza di adeguare la normativa valutaria alle possibilità operative delle banche.

Si esprime parere contrario alle proposte *sub a)* e *sub b)* in quanto, accogliendo tali modifiche, si tornerebbe alla situazione precedente all'entrata in vigore della legge n. 159 del 1976, ritenendo così sufficienti i semplici controlli formali effettuati dal sistema bancario che hanno invece dimostrato la loro completa inutilità.

Le norme, di cui si propone l'abrogazione, svolgono anche una particolare efficacia sotto l'aspetto preventivo poiché richiamano al-

l'attenzione degli istituti di credito l'importanza delle funzioni di controllo ad essi demandate nei rapporti con l'estero e le conseguenze derivanti dall'esecuzione in modo superficiale di tali controlli. Le forme più pericolose di esportazioni di capitali sono infatti proprio quelle perpetrate attraverso i canali valutari ufficiali.

Inoltre le difficoltà evidenziate dall'Associazione Bancaria Italiana per i controlli sostanziali affidati ai funzionari degli istituti di credito non sono determinati in quanto:

le banche, che dalle operazioni con l'estero ricavano rilevanti utili, possono organizzarsi in modo più adeguato, come hanno sempre fatto per altre loro esigenze, in modo da mettere i propri funzionari nelle migliori condizioni per eseguire i controlli richiesti;

gli eccessi di burocratizzazione evidenziati non possono costituire valido motivo di giustificazione di fronte ai danni certamente maggiori causati dalle illecite esportazioni di capitali;

non si comprende infine per quale ragione in relazione alle importanti e delicate funzioni svolte dai dipendenti degli istituti di credito non possano prevedersi a carico degli stessi responsabilità per illeciti contravvenzionali.

Articolo 6-bis del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 159.

Viene proposto uno specifico richiamo al precedente articolo 6 al fine di non consentire l'intervento della Guardia di finanza nei confronti degli istituti di credito sulla base dei poteri ad essa concessi dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi tributarie.

Si richiamano le osservazioni già esposte nella lettera per l'articolo 6 della legge n. 159 del 1976.

Articolo 8, sub-articolo 1, della legge 30 aprile 1976, n. 159.

Previsione dell'obbligo per il giudice penale di applicare nei casi più gravi, quale pena accessoria, le sanzioni di carattere amministrativo.

Si esprime parere favorevole ad una più puntuale indicazione dell'obbligo del giudice ad irrogare le pene accessorie. Si nutrono, invece, perplessità per ciò che concerne la introduzione di una formulazione riduttiva di tale obbligo « nei casi più gravi » che, data l'estrema genericità, lascerebbe di fatto alla discrezionalità del giudice l'applicazione della pena accessoria.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

**VERBALE N. 11 DELLA COMMISSIONE PERMANENTE
DI COORDINAMENTO TRA GLI ORGANISMI OPERANTI
NEL SETTORE VALUTARIO**

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PERMANENTE DI COORDINAMENTO
TRA GLI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE VALUTARIO

VERBALE NUMERO 11

1. Il 3 gennaio 1978, presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, si è riunita la Commissione permanente di coordinamento prevista dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, con l'intervento del colonnello Angelo D'Andria e del maggiore Romano De Marco del comando generale della Guardia di finanza, del dottor Mario Rosa, in sostituzione del dottor Giuseppe Chiapparino, e dell'avvocato Antonio Spallanzani dell'Ufficio italiano dei cambi, del dottor Gino Fasciani e del dottor Angelo Cupillari della Banca d'Italia. È pure intervenuto il colonnello Francesco Izzo, comandante del Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di finanza.

La Commissione ha nominato come Presidente il dottor Fasciani e come segretario l'avvocato Spallanzani ed ha quindi provveduto ad approvare il verbale della riunione del 28 novembre 1977.

2. L'avvocato Spallanzani ha comunicato che con circolare n. A-368 del 27 dicembre 1977 l'UIC ha provveduto a modificare le disposizioni che regolano i conti di attesa ordinari in valuta, disponendo l'allungamento dei termini di durata dei conti stessi ed il preventivo esame dell'Ufficio per i rimborsi a favore dell'estero, per i quali sussistano dubbi di legittimità.

Il dottor Cupillari ha segnalato la necessità che sia al più presto dettata una specifica disciplina per i numerosissimi casi, in cui le rimesse dall'estero sono effettuate in lire di conto estero che non possono, per una qualsiasi causa, essere attribuite in via definitiva ed immediata ad un residente.

Il dottor Rosa ha fatto presente che il problema è già stato esaminato dall'UIC e che non dovrebbero sussistere ostacoli all'accoglimento di quanto sopra prospettato.

3. Il colonnello D'Andria si è richiamato ad una proposta avanzata dalla Banca d'Italia con la quale il Comando generale della Guardia di finanza veniva invitato a valutare l'opportunità di chiedere la collaborazione del Servizio di vigilanza dell'Istituto centrale nei casi in cui il Nucleo Speciale di polizia valutaria procede d'iniziativa ad accertamenti relativi alla gestione valutaria degli Istituti di credito.

L'Ufficiale ha fatto presente che il Comando generale, senza entrare, per il momento, nel merito dell'affermazione dell'Ufficio legale della Banca d'Italia circa i poteri a quest'ultima spettanti nell'esercizio della propria attività di controllo presso banche, è dell'avviso di aderire alla proposta nei termini qui di seguito esposti:

nei soli casi prospettati dalla stessa Banca d'Italia (cioè interventi generali o parziali d'iniziativa del Nucleo speciale di polizia valutaria per il controllo della gestione valutaria degli Istituti di credito volti ad accertare infrazioni di natura amministrativa commesse direttamente dagli stessi Istituti);

previa modifica dell'articolo 5 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, che ha disciplinato le attribuzioni specifiche del Nucleo speciale di polizia valutaria, coordinandole con quelle degli altri organismi operanti nel settore valutario.

In particolare l'articolo 5 del predetto decreto ministeriale potrebbe essere modificato con l'aggiunta di un terzo comma così articolato:

« Il Nucleo speciale di polizia valutaria, nei casi in cui procede d'iniziativa a controlli generali o parziali ai fini amministrativi alla gestione valutaria degli Istituti di credito, può chiedere che all'accertamento partecipino anche funzionari del Servizio di vigilanza della Banca d'Italia. In tali casi la direzione del servizio e la verbalizzazione sono di competenza del Nucleo speciale di polizia valutaria »;

per motivi di opportunità, attese le preoccupazioni manifestate per il settore del credito;

per le vantaggiose ripercussioni sull'attività del Nucleo speciale di polizia valutaria, che si concretizzerebbero sia in una maggiore completezza degli accertamenti, sia in possibilità di assimilazione delle tecniche di accertamento proprie dei funzionari del Servizio di vigilanza;

con esclusione degli accertamenti richiesti dall'Autorità giudiziaria;

con la precisazione che la collaborazione dei funzionari del Servizio di vigilanza potrà continuare soltanto previo benestare dell'Autorità giudiziaria (da informare da parte del Nucleo speciale) nei casi in cui dovessero emergere - durante l'attività di controllo - fatti penalmente rilevanti.

4. Il dottor Fasciani ha quindi fatto presente che, ad avviso della Banca d'Italia, il Nucleo speciale di polizia valutaria può, in virtù dei poteri conferitigli dalla legge n. 159 del 1976, effettuare ispezioni valutarie presso banche soltanto se queste siano dirette a completare indagini già iniziate presso altri soggetti ovvero ad accertare singole infrazioni valutarie che si presumono commesse direttamente dalle predette banche, mentre è da escludersi la sussistenza di un analogo potere ispettivo sulla gestione valutaria delle banche, cioè sul complesso dell'attività valutaria da esse espletata, che è parte integrante dell'attività creditizia. Per effetto del combinato disposto

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della legge bancaria, del regio decreto-legge n. 794/1938 e della legge n. 159/1976, tale potere deve infatti ritenersi attribuito alla sola Banca d'Italia, nella sua qualità di organo di vigilanza sulle aziende ed istituti di credito.

Dopo aver precisato che la distinzione dei ruoli e delle competenze non consentirebbe in sede ispettiva la contestuale presenza di elementi della Guardia di finanza e del citato organo di vigilanza bancaria, il dottor Fasciani si è comunque riservato di far conoscere il pensiero della Banca d'Italia in ordine alla proposta del Comando generale della Guardia di finanza di cui al paragrafo n. 3 e — aderendo a specifica richiesta formulata dal colonnello D'Andria — di far pervenire al Comando generale stesso e all'Ufficio italiano dei cambi un appunto della Banca d'Italia concernente i poteri di accertamento valutario sulle banche da parte dei soggetti preposti agli accertamenti valutari.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 4

**VERBALE N. 12 DELLA COMMISSIONE PERMANENTE
DI COORDINAMENTO TRA GLI ORGANISMI OPERANTI
NEL SETTORE VALUTARIO**

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PERMANENTE DI COORDINAMENTO
TRA GLI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE VALUTARIO

VERBALE NUMERO 12

1. Il 27 gennaio 1978, presso l'UIC, si è riunita la Commissione permanente di coordinamento prevista dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, con l'intervento del colonnello Angelo D'Andria e del maggiore Romano De Marco del Comando generale della Guardia di finanza, del dottor Gino Fasciani e del dottor Angelo Cupillari della Banca d'Italia, del dottor Mario Rosa, in sostituzione del dottor Giuseppe Chiapparino, e dell'avvocato Antonio Spallanzani dell'Ufficio italiano dei cambi. È pure intervenuto il colonnello Francesco Izzo, Comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

La Commissione ha nominato come Presidente il dottor Rosa e come segretario l'avvocato Spallanzani ed ha quindi provveduto ad approvare il verbale della riunione del 3 gennaio 1978.

2. Il dottor Fasciani, facendo seguito a quanto manifestato nella riunione del 28 novembre 1977, ha sottoposto all'esame della Commissione la nota indirizzata ai servizi e alle filiali della Banca d'Italia, con cui si comunica che si provvederà a trasmettere giornalmente anche il rapporto di cambio delle banconote estere, desunto dalla media delle quotazioni rilevate presso le Borse di Roma e Milano, e si autorizzano le filiali a fornire tali dati ai soggetti abilitati agli accertamenti valutari, nonché a richiedere, anche per telefono, al Centro operativo cambi le quotazioni relative alle banconote estere diverse da quelle sopraindicate.

La Commissione ha espresso il suo consenso in ordine al contenuto della predetta nota.

3. Il dottor Cupillari ha richiamato l'attenzione della Commissione sul fatto che le medie e piccole aziende di credito vengono spesso a trovarsi in posizione *plus* a causa dell'andamento della cassa valute e che in tali casi il mancato conseguimento del prescritto pareggiamento giornaliero dipende da ragioni operative di carattere obiettivo.

Il dottor Rosa ha fatto presente che il problema è già stato portato a conoscenza dell'UIC e che in una prossima riunione sarà in grado di riferire alla Commissione gli orientamenti in merito dell'Ufficio.

4. Gli esponenti degli organismi rappresentati nella Commissione hanno concordato, come già avvenuto nel decorso anno, di procedere al reciproco scambio delle relazioni che devono essere trasmesse al Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 159 del 1976.

ALLEGATO 5

VERBALE N. 13 DELLA COMMISSIONE PERMANENTE
DI COORDINAMENTO TRA GLI ORGANISMI OPERANTI
NEL SETTORE VALUTARIO

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PERMANENTE DI COORDINAMENTO
TRA GLI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE VALUTARIO

VERBALE NUMERO 13

1. Il 3 aprile 1978, presso il Comando generale della Guardia di Finanza, si è riunita la Commissione permanente di coordinamento prevista dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, con l'intervento del dottor Gino Fasciani e del dottor Angelo Cupillari della Banca d'Italia, del dottor Mario Rosa, in sostituzione del dottor Giuseppe Chiapparino, e dell'avvocato Antonio Spallanzani dell'Ufficio italiano dei cambi, del colonnello Angelo D'Andria e del tenente colonnello Romano De Marco del Comando generale della Guardia di finanza.

La Commissione ha nominato come presidente il colonnello D'Andria e come segretario l'avvocato Spallanzani ed ha quindi provveduto ad approvare il verbale della riunione del 27 gennaio 1978.

2. Il dottor Rosa, nello sciogliere la riserva formulata nella precedente riunione, ha riferito l'opinione dell'Ufficio italiano dei cambi in merito agli spareggiamenti della posizione in cambi delle banche agenti dovuti ai movimenti della cassa valute, segnalando come siano state sempre respinte le proposte dirette ad ottenere lo scorporo della cassa valute dalla posizione in cambi. L'Ufficio infatti da un lato determina il limite di tolleranza dello spareggiamento giornaliero con criteri abbastanza flessibili, che tengono nel debito conto le particolari esigenze permanenti o temporanee delle singole aziende di credito, ivi comprese quelle derivanti tra l'altro dalla giacenza in cassa di banconote estere, e dall'altro ritiene che sussistano adeguati strumenti tecnici per conseguire il pareggiamento della posizione in cambi, nonostante l'andamento della cassa valute. Il dottor Rosa ha fatto altresì presente che l'accertamento dello spareggiamento deve essere sempre accompagnato dalla precisa individuazione delle ragioni che lo hanno determinato, al fine di poter stabilire se lo spareggiamento stesso possa o meno dar luogo a responsabilità amministrative a carico delle banche agenti.

Ai fini di una più esauriente illustrazione del problema in questione, viene allegato al presente verbale un appunto sull'argomento predisposto dal Servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi.

3. Il dottor Rosa, riprendendo l'argomento già trattato nella riunione del 3 gennaio 1978, ha fatto presente come l'UIC non ritenga necessario procedere all'istituzione di conti di attesa in lire, sui quali fare affluire le somme in lire di conto estero rimesse a favore di residenti, che non possono essere riconosciute immediatamente a favore dei beneficiari. Infatti la normativa valutaria, a differenza di quanto prescritto per le valute di conto valutario, non impone ai residenti alcun particolare adempimento nei confronti di tali mezzi di pagamento, atteso che le lire di conto estero, una volta acquisite dai residenti, diventano lire interne, come tali sottratte ai poteri di disciplina dell'autorità valutaria; si è pertanto in presenza di problemi che possono trovare adeguata soluzione nell'ambito della tecnica bancaria, per cui si preferisce lasciare le aziende di credito libere di scegliere la propria linea di comportamento. Il dottor Rosa ha infine segnalato che in tali casi molte banche, in conformità a quanto avviene per i bonifici interni, accreditano le somme in questione in conti di evidenza, considerati di pertinenza estera, in attesa che si realizzino le condizioni per il loro riconoscimento ai relativi beneficiari, e che l'Ufficio non ha nulla da obiettare in ordine a tale procedura.

Il dottor Cupillari ha espresso l'avviso che l'UIC, al fine di assicurare l'uniformità di comportamento delle banche agenti, dovrebbe quanto meno precisare che i conti, aperti dalle banche stesse in corrispondenza delle suddette rimesse, devono considerarsi di pertinenza estera e sono computabili ai fini della determinazione della posizione netta verso l'estero.

4. L'avvocato Spallanzani in merito alle relazioni tra il procedimento penale ed amministrativo, già esaminate nelle riunioni del 31 ottobre e del 28 novembre 1977, ha reso noto come l'Ufficio italiano dei cambi ritenga che non si debba dare inizio al procedimento amministrativo valutario per gli stessi fatti che sono oggetto di rapporto all'Autorità giudiziaria, in quanto, come comunicato dall'Ufficio stesso al Ministero del tesoro con lettera n. 14889 del 4 agosto 1977, l'applicazione delle sanzioni amministrative è in tali ipotesi di esclusiva competenza del giudice penale che in caso di condanna deve affliggerle come pena accessoria; resta fermo che in caso di assoluzione sarà invece possibile promuovere il contesto amministrativo, sempreché non sussista alcuna delle preclusioni previste dal codice di procedura penale e siano invece presenti tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, che devono caratterizzare l'infrazione amministrativa.

La « Commissione » ha poi espresso l'avviso che gli organi denunciatori i reati valutari non siano tenuti a seguire lo svolgimento e la conclusione dei relativi processi penali e che l'obbligo per l'autorità amministrativa di verificare la possibilità di promuovere il procedimento amministrativo, in caso di assoluzione degli imputati dei suddetti reati, sussista solo quando la Magistratura, come già è ripetutamente avvenuto, investa l'autorità amministrativa stessa del problema in questione oppure quando quest'ultima sia venuta comunque a conoscenza del provvedimento giudiziario che ha posto fine al processo penale.

5. Il dottor Fasciani ha fatto presente che la Banca d'Italia ha ricevuto dal Nucleo di polizia valutaria comunicazioni di avvenuto inizio di ispezione presso tredici Casse rurali con sede in provincia di Bolzano e che tali iniziative potrebbero essere indirizzate ad una indagine sistematica per controlli settoriali di carattere generale o su particolari sistemi di frode; ha chiesto pertanto se tale ipotesi corrisponda alla realtà dei fatti, in quanto in caso affermativo queste iniziative avrebbero dovuto essere precedute da accordi tra il Comando generale della Guardia di finanza, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, così come prescritto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 1976.

Il dottor Fasciani ha poi chiesto se la Guardia di finanza possa rivedere l'indirizzo manifestato nella riunione del 14 marzo 1977, secondo cui l'obbligo di comunicare gli accessi presso banche non sussiste quando essi sono effettuati nell'ambito di accertamenti intrapresi nei confronti di soggetti non bancari, in quanto la Banca d'Italia sarebbe interessata ad essere informata anche in ordine agli accessi di questo tipo.

Il colonnello D'Andria si è riservato di rispondere nel corso delle prossime riunioni in merito alle richieste formulate dal dottor Fasciani.

Segue: ALLEGATO 5

APPUNTO

Il controllo della posizione in cambi, effettuato sulla base delle segnalazioni che mensilmente le banche sono tenute a trasmettere, viene esercitato dall'Ufficio accertando che la posizione « pronto e termine » di ciascuna banca, fermo restando l'obbligo del pareggiamento complessivo, registri un pareggiamento separato, salvo *plus* o *minus* di trascurabile entità, rispettivamente nei « \$ USA » e in ciascuno dei gruppi « Valute CEE » ed « Altre valute ».

La « trascurabile entità » viene definita per ciascuna banca agente fissando dei limiti in più o in meno entro cui lo spareggio può essere definito accettabile. Tali limiti vengono calcolati applicandoli all'attivo o al passivo (a seconda che la banca presenti una posizione *plus* o *minus*) lo stesso rapporto ricavato tra il saldo *plus* registrato complessivamente dalle aziende di credito ed il corrispondente attivo.

Il calcolo della tollerabilità si traduce in sostanza nella ripartizione proporzionale del *plus* complessivo fra le singole banche in base all'attività di ciascuna. In teoria questo metodo potrebbe presentare l'inconveniente di prendere a base del calcolo un saldo *plus* complessivo non accettabile per il sistema sia in valore assoluto che in valore relativo. L'esperienza ha però dimostrato che ad un aumento sensibile dell'attivo lo spareggio totale della posizione in cambi ha avuto un andamento pressoché stabile, per cui il metodo può essere ancora considerato valido.

I limiti fissati per ciascuna banca agente non sono tuttavia rigidi. Fattori diversi possono far ampliare tali limiti se non addirittura restringerli. I margini di tolleranza possono essere aumentati, ad esempio, in base all'ampiezza territoriale delle banche, il numero degli sportelli, la specifica collocazione geografica, la giacenza di banconote in cassa di cui si dirà meglio in seguito. Questi fattori assumono rilevanza non solo per le banche che hanno un notevole movimento con clientela, ma anche e soprattutto per quelle aziende di credito di limitata capacità operativa.

La diminuzione dei limiti di tolleranza può invece essere applicata a quelle banche che hanno un rapporto con clientela irrilevante rispetto all'attività complessiva. Si tratta in massima parte di banche che agiscono prevalentemente nel campo della intermediazione finanziaria attraverso raccolta di depositi ed impiego di fondi sovente con corrispondente copertura a termine. In questi casi trovando le partite contrattate immediata corrispondenza contabile in partite di segno contrario si ritiene che lo sbilancio finale debba essere contenuto in limiti notevolmente inferiori rispetto alla media.

Non va dimenticato poi, nell'analisi della posizione in cambi, la eccezionalità di alcune situazioni che possono in qualche modo influenzare la decisione dell'Ufficio di muovere rilievo.

Va rilevato, infatti, che nell'applicazione del parametro di tollerabilità non vengono in egual misura considerate le posizioni *plus* e le posizioni *minus*. Mentre infatti il *plus* può essere determinato da fattori non sempre direttamente imputabili alla banca, quali ad esempio lo « sconto di effetti », la « Cassa valute », il mancato accreditamento in conto di assegni negoziati s.b.f., il *minus*, comportando posizioni di rischio per la gestione valutaria, va esaminato con maggiore attenzione.

In ultima analisi, il calcolo della tollerabilità, fermi restando alcuni parametri di riferimento, deve tener conto di molteplici circostanze che comportano poi di fatto un esame dettagliato per ciascun istituto di credito.

Per quanto concerne più specificatamente il problema della Cassa Valute, è da rilevare che più volte le maggiori aziende di credito e quelle site in località turistiche hanno richiesto che la « Cassa valute » fosse scorporata dalla posizione complessiva in valuta. L'Ufficio ha più volte ribadito che la « Cassa valute » costituisce parte integrante della attività in cambi e che pertanto deve essere pareggiata come tutte le altre voci della posizione in cambi, non mancando, peraltro, gli strumenti tecnici per il perseguimento di tale obiettivo, quali la negoziazione di corrispondenti ammontari di depositi dello estero o dell'interno, oppure l'impiego del massimale « pronto contro termine ».

Fermo restando il principio descritto, l'Ufficio tiene conto, tuttavia, dell'ammontare della « Cassa valute » nei periodi di maggiore afflusso turistico.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 6

VERBALE N. 14 DELLA COMMISSIONE PERMANENTE
DI COORDINAMENTO TRA GLI ORGANISMI OPERANTI
NEL SETTORE VALUTARIO

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PERMANENTE DI COORDINAMENTO
TRA GLI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE VALUTARIO

VERBALE NUMERO 14

1. L'8 maggio 1978, presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, si è riunita la Commissione permanente di coordinamento prevista dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, con l'intervento del colonnello Angelo D'Andria e del tenente colonnello Romano De Marco del Comando generale della Guardia di finanza, del dottor Mario Rosa, in sostituzione del dottor Giuseppe Chiapparino e dell'avvocato Antonio Spallanzani dell'Ufficio italiano dei cambi, del dottor Gino Fasciani e del dottor Angelo Cupillari della Banca d'Italia.

La Commissione ha nominato come Presidente il dottor Fasciani e come segretario l'avvocato Spallanzani ed ha quindi provveduto ad approvare il verbale della riunione del 3 aprile 1978.

2. Il colonnello D'Andria, nel rispondere alle richieste formulate dal dottor Fasciani nella precedente riunione, ha precisato che le ispezioni, effettuate dal Nucleo di Polizia valutaria nei confronti di tredici Casse rurali operanti in provincia di Bolzano non possono qualificarsi come indagini sistematiche indirizzate a controlli settoriali, in quanto gli accertamenti sono stati effettuati solo nei confronti di tredici delle circa cento Casse rurali con sede in provincia di Bolzano e non sono stati originati dalla preliminare individuazione di un particolare sistema di frode, che è venuto invece a delinearsi nel corso delle operazioni. Pertanto non ricorrono nel caso di specie gli estremi di applicazione dell'articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, anche in considerazione del fatto che tutte le indagini in questione sono coperte dal segreto istruttorio, essendo state disposte dall'Autorità giudiziaria.

Il colonnello D'Andria ha poi comunicato che il Nucleo Speciale di Polizia valutaria non può dare comunicazione alla Banca d'Italia degli accessi presso aziende e istituti di credito effettuati nell'ambito di accertamenti intrapresi nei confronti di soggetti non bancari, in quanto sussistono impedimenti sia d'ordine amministrativo che giuridico. Infatti il Nucleo effettua un elevato numero di accessi di questo tipo (mediamente cento al mese), per cui diventerebbe estremamente oneroso dar notizia di ciascuno di essi; in secondo

luogo l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto ministeriale 11 novembre 1976 è diretto ad evitare la reiterazione dei controlli presso il soggetto inquisito, per cui esso non diventa operante quando gli accertamenti non sono svolti nei confronti delle banche ma dei loro clienti, nei riguardi dei quali la Banca d'Italia non ha competenza ad effettuare controlli.

Il colonnello D'Andria ha infine segnalato che fino ad ora non risulta pervenuta al Nucleo di Polizia valutaria alcuna comunicazione da parte del Servizio vigilanza della Banca d'Italia in ordine a violazioni valutarie, riscontrate in occasione di specifica ispezione o rilevate in sede di « controlli in materia di credito » (articolo 3, comma terzo, del decreto ministeriale 11 novembre 1976).

3. Il dottor Rosa ha fatto presente di avere rilevato come la Guardia di finanza non segua un comportamento uniforme in presenza di benessere alla esportazione, che risultano scaricati oltre i termini prescritti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 1975, dal momento che alcuni reparti provvedono ad elevare il contesto valutario amministrativo, mentre altri segnalano il fatto all'Autorità giudiziaria.

L'avvocato Spallanzani ha sottolineato che l'incasso in Italia oltre i suddetti termini di un credito verso l'estero, maturato in conformità alle norme valutarie, non può dare luogo ad alcuna illecita costituzione all'estero di attività, in quanto quest'ultimo è reato istantaneo che, come tale, si realizza solo quando la suddetta illiceità sussiste al momento di costituzione dell'attività medesima; nei casi in questione invece l'acquisizione del credito verso l'estero è assistita da regolare autorizzazione, per cui manca l'elemento integrativo tipico della fattispecie criminosa in esame. I rappresentanti dell'Ufficio hanno pertanto segnalato che l'Ufficio stesso non effettua in questi casi alcuna denuncia penale, salvo quando acquisisce la prova che il credito è stato incassato all'estero ed ivi è stata mantenuta, anche temporaneamente, la relativa valuta.

4. Il dottor Fasciani ha reso noto che la Banca d'Italia intende procedere ad una organica raccolta delle istruzioni da essa impartite ai Centri raccolta valute ed in particolare determinare in questa sede le causali delle negoziazioni consentite ai centri medesimi, al fine di offrire un preciso quadro di riferimento ai tre principali organi inquirenti in materia valutaria.

5. La Commissione ha preso atto di non poter ancora pronunciarsi sui rapporti tra residenti italiani e residenti sanmarinesi, in quanto il Ministero degli affari esteri non ha ancora provveduto a trasmettere all'Ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi le notizie richieste prima con la lettera n. 11253 del 3 ottobre 1977 e poi sollecitate con lettera n. 11253 del 18 aprile 1978.

ALLEGATO 7

VERBALE N. 15 DELLA COMMISSIONE PERMANENTE
DI COORDINAMENTO TRA GLI ORGANISMI OPERANTI
NEL SETTORE VALUTARIO

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PERMANENTE DI COORDINAMENTO
TRA GLI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE VALUTARIO

VERBALE NUMERO 15

1. Il 9 giugno 1978, presso l'Ufficio italiano dei cambi, si è riunita la Commissione permanente di coordinamento prevista dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, con l'intervento del colonnello Angelo D'Andria e del tenente colonnello Romano De Marco del Comando generale della Guardia di finanza, del dottor Gino Fasciani e del dottor Angelo Cupillari della Banca d'Italia, del dottor Mario Rosa e dell'avvocato Antonio Spallanzani dell'Ufficio italiano dei cambi.

La Commissione ha nominato come Presidente il dottor Rosa e come segretario l'avvocato Spallanzani ed ha quindi provveduto ad approvare il verbale della riunione dell'8 maggio 1978.

2. Il colonnello D'Andria ha comunicato di aver dato corso ad una indagine in ordine al comportamento seguito dai reparti del Corpo, nel caso in cui venga accertato il ritardato scarico dei bene-
stare all'esportazione; si è pertanto riservato di ritornare sulla questione sollevata dai rappresentanti dell'Ufficio italiano dei cambi nel corso della precedente riunione.

3. Il dottor Fasciani, facendo riferimento a quanto dichiarato dal colonnello D'Andria nella precedente riunione, ha reso noto che la Banca d'Italia sta approfondendo l'esame dell'obbligo di comunicazione sancito dall'articolo 3 del decreto ministeriale 11 novembre 1976 e si è riservato di manifestare in merito il pensiero della Banca stessa.

4. Il dottor Rosa ha fatto presente che viene spesso offerta in cessione al minor cambio all'Ufficio italiano dei cambi valuta a suo tempo accreditata su conti valutari, che sono poi rimasti in essere oltre i termini consentiti dalle vigenti disposizioni, raggiungendo talvolta la durata anche di un anno. In tal caso l'Ufficio ritiene di non dover denunciare questi fatti all'Autorità giudiziaria, dal momento che la gestione valutaria non sopporta danno alcuno e che i titolari dei suddetti conti subiscono una rilevante penalizzazione economica.

I rappresentanti della Guardia di finanza e della Banca d'Italia si sono riservati di manifestare sull'argomento l'opinione dei rispettivi organismi.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 8

**VERBALE N. 16 DELLA COMMISSIONE PERMANENTE
DI COORDINAMENTO TRA GLI ORGANISMI OPERANTI
NEL SETTORE VALUTARIO**

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PERMANENTE DI COORDINAMENTO
TRA GLI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE VALUTARIO

VERBALE NUMERO 16

1. Il 7 luglio 1978, presso il Comando generale della Guardia di finanza, si è riunita la Commissione permanente di coordinamento prevista dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, con l'intervento del dottor Gino Fasciani e del dottor Angelo Cupillari della Banca d'Italia, del dottor Mario Rosa e dell'avvocato Antonio Spallanzani dell'Ufficio italiano dei cambi, del colonnello Angelo D'Andria e del tenente colonnello Romano De Marco del Comando generale della Guardia di finanza.

La Commissione ha nominato come Presidente il colonnello D'Andria e come Segretario l'avvocato Spallanzani ed ha quindi provveduto ad approvare il verbale della riunione del 9 giugno 1978.

2. Il dottor Rosa ha riferito sui recenti contatti dell'Ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi con il Consigliere Vessichelli della Procura della Repubblica di Roma in ordine ai problemi posti dai rapporti presentati dall'Ufficio. Il suddetto magistrato ha manifestato l'orientamento che le segnalazioni all'Autorità giudiziaria dovrebbero essere limitate ai soli casi in cui si ravvisi una violazione sostanziale della disciplina valutaria ed in tale prospettiva ha espresso il proprio consenso all'iniziativa dell'Ufficio di non procedere più alla denuncia dei casi concernenti tratte accettate e pagherò cambiari a carico di residenti, emessi a fronte di operazioni commerciali debitamente autorizzate, ma circolati all'estero in violazione delle vigenti disposizioni valutarie.

Il dottor Rosa ha fatto presente che, d'accordo con il Consigliere Vessichelli, l'Ufficio italiano dei cambi provvederà al più presto a dare comunicazione ufficiale alla Procura della Repubblica di Roma del suddetto intendimento, giustificato dal fatto che nei casi suddetti non sono rilevabili infrazioni valutarie inquadrabili nelle fattispecie criminose delineate nella legislazione valutaria penale.

3. In merito alla proposta dell'Ufficio italiano dei cambi di non procedere alla presentazione del rapporto nel caso di conti valutari che sono stati estinti molto tempo dopo la scadenza dei termini a tal fine prescritti (cfr. verbale numero 15, paragrafo 4), i rappresentanti della Banca d'Italia hanno espresso il proprio consenso sulla soluzione

del problema suggerita dall'Ufficio italiano dei cambi. Anche i rappresentanti della Guardia di finanza hanno manifestato il proprio accordo sul punto in discussione, con riserva però di ottenere l'approvazione delle superiori gerarchie.

4. Il dottor Rosa ha chiesto se la Guardia di finanza in occasione delle ordinarie verifiche fiscali possa effettuare anche controlli di natura valutaria sui benestare bancari non regolati, che potrebbero essere segnalati a tal fine dall'Ufficio mediante trasmissione dei tabulati ove sono riportati i dati dei suddetti benestare, suddivisi per aziende operanti con l'estero.

Il colonnello D'Andria si è riservato di dare risposta alla suddetta richiesta nel corso delle prossime riunioni.

ALLEGATO 9

**VERBALE N. 17 DELLA COMMISSIONE PERMANENTE
DI COORDINAMENTO TRA GLI ORGANISMI OPERANTI
NEL SETTORE VALUTARIO**

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PERMANENTE DI COORDINAMENTO
TRA GLI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE VALUTARIO

VERBALE NUMERO 17

1. Il 4 settembre 1978, presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, si è riunita la Commissione permanente di coordinamento prevista dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, con l'intervento del colonnello Angelo D'Andria e del tenente colonnello Romano De Marco del Comando generale della Guardia di finanza, del dottor Mario Rosa e dell'avvocato Spallanzani dell'Ufficio italiano dei cambi, del dottor Angelo Cupillari e del dottor Cesare Avoli della Banca d'Italia.

La Commissione ha nominato come Presidente il dottor Avoli e come Segretario l'avvocato Spallanzani ed ha quindi provveduto ad approvare il verbale della riunione del 7 luglio 1978.

2. Il dottor Avoli ha ricordato il dottor Giuseppe Chiapparino ed il dottor Gino Fasciani, già membri della Commissione e recentemente deceduti, sottolineandone le capacità professionali e le qualità umane. La Commissione ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dei due stimati colleghi, invitando il dottor Davoli a comunicare ai familiari del dottor Fasciani i sentimenti dei membri della Commissione.

3. Il colonnello D'Andria, sciogliendo la riserva manifestata nella precedente riunione, ha fatto presente che la Guardia di finanza concorda sull'insussistenza dell'obbligo di rapporto nel caso in cui i conti valutari vengano estinti molto tempo dopo la scadenza dei termini a tal fine prescritti.

4. Il colonnello D'Andria ha manifestato l'assenso della Guardia di finanza in ordine alla possibilità di effettuare, nel corso delle ordinarie verifiche fiscali, controlli di natura valutaria sui benestare bancari non regolati, a tal fine segnalati dall'Ufficio italiano dei cambi direttamente ai reparti operativi del Corpo. Il colonnello D'Andria ha precisato che le modalità di esecuzione di questa forma di collaborazione tra Ufficio italiano dei cambi e Guardia di finanza saranno definite in una circolare del Comando generale; comunque ha espresso l'avviso, condiviso dal dottor Rosa, che i reparti del Corpo debbano provvedere a richiedere direttamente all'Ufficio ita-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

liano dei cambi le informazioni sui predetti benessere e che l'Ufficio debba trasmettere ai reparti stessi i tabulati ove sono riportati i dati di tali documenti, precisando che questo materiale andrà restituito qualora nel frattempo le verifiche siano state ultimate.

5. Il dottor Rosa, facendo seguito a quanto rappresentato nella precedente riunione, ha quindi riferito che l'Ufficio italiano dei cambi ha ufficialmente comunicato alla Procura della Repubblica di Roma l'intendimento di non procedere più alla segnalazione degli effetti cambiari a carico di residenti, emessi a fronte di operazioni commerciali debitamente autorizzate, ma circolati all'estero in violazione delle vigenti disposizioni valutarie; la Procura della Repubblica, che ha già informalmente condiviso l'opinione espressa in merito dallo Ufficio per il tramite del Consigliere Vessichelli, provvederà a riscontrare per iscritto la nota dell'Ufficio, che pertanto a partire dal 29 luglio del corrente anno ha sospeso l'inoltro dei rapporti per i fatti sopraindicati.

ALLEGATO 10

VERBALE N. 18 DELLA COMMISSIONE PERMANENTE
DI COORDINAMENTO TRA GLI ORGANISMI OPERANTI
NEL SETTORE VALUTARIO

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PERMANENTE DI COORDINAMENTO
TRA GLI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE VALUTARIO

VERBALE NUMERO 18

1. Il 13 ottobre 1978, presso l'Ufficio italiano dei cambi, si è riunita la Commissione permanente di coordinamento prevista dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, con l'intervento del colonnello Antonino Spezia e del tenente colonnello Romano De Marco del Comando generale della Guardia di finanza, del dottor Angelo Cupillari e del dottor Cesare Avoli della Banca d'Italia, del dottor Mario Rosa e dell'avvocato Antonio Spallanzani dell'Ufficio italiano dei cambi.

La Commissione ha nominato come Presidente il dottor Rosa e come Segretario l'avvocato Spallanzani ed ha quindi provveduto ad approvare il verbale della riunione del 4 settembre 1978.

2. Il dottor Avoli ha rappresentato l'opportunità di procedere all'indicazione nell'avviso di convocazione di ciascuna seduta del relativo ordine del giorno. Gli altri membri della Commissione hanno concordato con l'avviso espresso dal dottor Avoli, impegnandosi a comunicare preventivamente gli argomenti, che desiderano siano trattati in ciascuna seduta, per il conseguente inserimento nell'ordine del giorno.

3. Il tenente colonnello De Marco ha comunicato che il Comando generale della Guardia di finanza — in esecuzione dell'impegno di collaborare con l'Ufficio italiano dei cambi nel controllo dei benessere bancari non regolati (cfr. verbale n. 17, paragrafo 4) — ha diramato la circolare n. 184790/250 in data 4 ottobre 1978, con la quale i reparti operativi del Corpo sono invitati a partire dal 1° novembre 1978 a chiedere all'Ufficio, dopo l'inizio di verifiche generali nei confronti di aziende operanti con l'estero, « gli elenchi riepilogativi degli estremi dei benessere bancari che non risultano regolati valutariamente », al fine di poter effettuare i relativi accertamenti.

4. Il dottor Rosa ha riferito che la Procura della Repubblica di Roma non ha ancora riscontrato la lettera, con cui l'Ufficio italiano dei cambi comunicava la sua intenzione di non procedere più alla denuncia degli effetti cambiari emessi a fronte di operazioni autorizzate con non residenti, ma circolati all'estero in violazione

delle vigenti norme valutarie. Il dottor Rosa ha comunque sottolineato che il Tribunale di Roma, su conformi richieste della Procura della Repubblica, provvede ormai con assoluta uniformità d'indirizzo ad archiviare le denunce a suo tempo presentate dall'Ufficio italiano dei cambi e che per la prima volta anche una Corte d'appello, quella di Napoli, con sentenza n. 2524 del 10 luglio 1978 ha affrontato il problema in questione, pervenendo all'assoluzione dell'imputato « perché il fatto non sussiste ».

5. Il tenente colonnello De Marco — ricollegandosi alle osservazioni formulate dai rappresentanti dell'Ufficio italiano dei cambi nella seduta dell'8 maggio 1978 (cfr. verbale n. 14) in merito al non univoco comportamento adottato dai reparti del Corpo in presenza di benestare all'esportazione scaricati oltre i termini consentiti — ha reso noto che, a conclusione di apposita indagine condotta dal Comando generale, si è accertato come la tendenza a ravvisare in tali casi un illecito penale sia stata seguita fino ad oggi soltanto da due reparti, mentre tutti gli altri ritengono di dover procedere ad elevare il contesto valutario amministrativo. Quest'ultima opinione è condivisa anche dal Comando generale, il quale altresì è dell'avviso che le responsabilità penali possono configurarsi soltanto nelle ipotesi limite, in cui l'operatore abbia posto in essere anche dei comportamenti penalmente rilevanti, come la predisposizione di documenti falsi in ordine alla spedizione della merce ed alla solvibilità del cliente, al fine di costituire una illecita disponibilità valutaria all'estero. Il Comando generale porterà tale interpretazione a conoscenza dei due suddetti reparti al fine di assicurare l'uniformità d'indirizzo del Corpo.

ALLEGATO 11

**VERBALE N. 19 DELLA COMMISSIONE PERMANENTE
DI COORDINAMENTO TRA GLI ORGANISMI OPERANTI
NEL SETTORE VALUTARIO**

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PERMANENTE DI COORDINAMENTO TRA GLI ORGANISMI ISPETTIVI OPERANTI NEL SETTORE VALUTARIO

VERBALE NUMERO 19

1. Il 24 novembre 1978, presso il Comando generale della Guardia di finanza, si è riunita la Commissione permanente di coordinamento prevista dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, con l'intervento del dottor Angelo Cupillari e del dottor Cesare Avoli della Banca d'Italia, del dottor Mario Rosa e dell'avvocato Antonio Spallanzani dell'Ufficio italiano dei cambi, del colonnello Antonio Spezia e del tenente colonnello Romano De Marco del Comando generale della Guardia di finanza. È pure presente il dottor Antonio Manes, capo del Servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi.

La Commissione ha nominato come Presidente il colonnello Spezia e come Segretario l'avvocato Spallanzani ed ha quindi provveduto ad approvare il verbale della riunione del 13 ottobre 1978.

2. I rappresentanti della Guardia di finanza hanno comunicato che il Comando generale della Guardia di finanza ha diramato la circolare n. 214507/250 in data 15 novembre 1978, con la quale s'informano i reparti dipendenti della posizione assunta dalla Commissione nella precedente riunione (cfr. verbale n. 18 del 13 ottobre 1978, paragrafo 5) in ordine all'inosservanza dei termini di regolamento valutario, previsti dal decreto ministeriale 7 agosto 1978.

3. Il dottor Manes ha fatto presente che l'Ufficio italiano dei cambi con lettera del 5 luglio 1978 ha segnalato al Ministero del tesoro l'opportunità di effettuare indagini tramite i Carabinieri, in considerazione della capillare articolazione periferica dell'Arma, presso i residenti beneficiari di rimesse da parte dei congiunti emigrati all'estero, al fine di poter attingere notizie utili per l'individuazione delle organizzazioni criminali che fanno incetta delle suddette disponibilità con l'intento di destinarle ad operazioni di compensazioni finanziarie dirette a realizzare la fuga dei capitali italiani; l'Ufficio italiano dei cambi ha perciò chiesto al Ministero di sensibilizzare il Comando generale dell'Arma sul problema sopraindicato, precisando peraltro che dovrà essere data agli emigrati ed alle loro famiglie la più ampia garanzia che nessuna azione sarà intrapresa

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nei loro confronti, dal momento che tali indagini mirano a colpire soltanto le predette organizzazioni.

Il dottor Manes ha aggiunto che l'Ufficio italiano dei cambi ha altresì provveduto ad invitare l'Associazione bancaria italiana, affinché solleciti le banche agenti ad accelerare al massimo la negoziazione e il riconoscimento delle rimesse in questione ai rispettivi destinatari e ad applicare per tali operazioni commissioni e spese nella misura minima; uguale invito è stato rivolto al Ministero degli affari esteri, perché svolga tra i nostri connazionali emigrati opera di informazione diretta tra l'altro a far conoscere che, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, le rimesse in Italia dei loro risparmi devono avvenire attraverso i canali ufficiali rappresentati dalle banche e dalle poste e che la procedura di trasferimento più favorevole consiste nel rimettere in Italia non lire ma valuta estera, che sarà poi convertita nel nostro Paese al più conveniente corso ufficiale ivi accertato.

Il dottor Manes ha ancora sottolineato che l'azione intrapresa dall'Ufficio, per convogliare da un lato le rimesse degli emigrati nei canali ufficiali e per individuare dall'altro le organizzazioni che finalizzano l'incetta delle suddette rimesse alla fuga all'estero dei capitali italiani, potrebbe essere utilmente completata da un intervento della Banca d'Italia, nella sua veste di organo di vigilanza bancaria, diretto a richiamare l'attenzione di aziende ed istituti di credito sull'esigenza di verificare che i conti in lire interne non siano utilizzati per illecite operazioni di compensazione finanziaria con l'estero; pertanto ha chiesto se la Banca d'Italia ritiene di poter effettuare una adeguata azione di sensibilizzazione del sistema bancario sul punto in discussione. I rappresentanti della Banca d'Italia si sono riservati di rispondere alla richiesta formulata dall'Ufficio italiano dei cambi nel corso delle prossime riunioni.

Il colonnello Spezia ha poi reso noto che il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri — a seguito di richiesta formulata dal Ministro del tesoro, interessato come sopra indicato dall'Ufficio italiano dei cambi — ha proposto di procedere all'esame dei problemi sollevati dall'Ufficio italiano dei cambi insieme alla Guardia di finanza e alla polizia e che la Guardia di finanza è disponibile per la discussione congiunta dei problemi medesimi.

I rappresentanti della Guardia di finanza e dell'Ufficio italiano dei cambi hanno infine considerato che normalmente non possono essere contestati addebiti, nemmeno di natura amministrativa, ai residenti destinatari delle rimesse da parte dei connazionali emigrati. Essi infatti ricevono di solito somme in lire che sono trasmesse dall'Italia e che a fronte di queste non sussiste alcun rapporto obbligatorio tra tali destinatari e qualche non residente, per cui le predette somme non costituiscono in linea di massima il mezzo per regolare valutariamente cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da residenti a favore dell'estero; a ciò aggiungasi che i destinatari in questione sono in genere beneficiari del tutto passivi di una situazione illecita che non hanno in alcun modo contribuito a porre in essere, per cui manca certamente in loro la coscienza e

la volontà di compiere azioni lesive delle norme valutarie italiane e quindi non sussiste l'elemento soggettivo necessario per la configurazione dell'infrazione valutaria. I rappresentanti della Guardia di finanza e dell'Ufficio italiano dei cambi hanno tuttavia puntualizzato che tale conclusione non può ovviamente valere quando le rimesse effettuate tramite il cosiddetto mercato parallelo hanno per oggetto il reddito o il ricavato del disinvestimento di attività costituite o mantenute all'estero in violazione delle norme valutarie; in tal caso infatti i beneficiari delle rimesse partecipano attivamente alle azioni integratrici delle infrazioni valutarie e sono del tutto consapevoli che i predetti trasferimenti in Italia avvengono secondo forme non autorizzate, alle quali ricorrono per evitare che gli organi valutari vengano a conoscenza della violazione principale da essi commessa. I rappresentanti della Banca d'Italia hanno preso atto del suddetto orientamento.

4. Il dottor Rosa ha reso noto che il Ministero degli affari esteri con telexpresso del 20 settembre 1978 ha risposto alla richiesta dell'Ufficio diretta a conoscere l'eventuale esistenza di Accordi tra Italia e San Marino in ordine all'introduzione nel territorio sanmarinese da parte di residenti di valuta italiana o estera (cfr. verbale n. 17 del 30 agosto 1978, paragrafo 2). Più precisamente il Ministero ha fatto presente che « gli Accordi attualmente vigenti tra l'Italia e la Repubblica di San Marino non disciplinano in alcun modo circolazione di valuta come divise, titoli e valori stilati in lire italiane, ma unicamente circolazione di monete in base all'articolo 3 della Convenzione monetaria del 10 settembre 1971 ».

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 12

**BOZZA DEL VERBALE N. 20
DELLA COMMISSIONE PERMANENTE DI COORDINAMENTO
TRA GLI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE VALUTARIO**

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PERMANENTE DI COORDINAMENTO
TRA GLI ORGANISMI ISPETTIVI OPERANTI
NEL SETTORE VALUTARIO

BOZZA DEL VERBALE NUMERO 20

1. Il 15 dicembre 1978, presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, si è riunita la Commissione permanente di coordinamento prevista dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, con l'intervento del colonnello Antonino Spezia e del tenente colonnello Romano De Marco del Comando generale della Guardia di finanza, del dottor Mario Rosa e dell'avvocato Antonio Spallanzani dell'Ufficio italiano dei cambi, del dottor Angelo Cupilari e del dottor Cesare Avoli della Banca d'Italia.

La Commissione ha nominato come presidente il dottor Avoli e come segretario l'avvocato Spallanzani ed ha quindi provveduto ad approvare il verbale della riunione del 24 novembre 1978.

2. Il dottor Rosa, ricollegandosi alle considerazioni formulate nella riunione del 3 aprile 1978 (cfr. verbale n. 13 paragrafo 2) in tema di pareggiamento della posizione in cambi delle banche abilitate, ha richiamato l'attenzione sul fatto che le vigenti disposizioni in materia (cfr. fascicolo « Istruzioni alle banche », pagina 5, parte I, primo comma) ammettono lo spareggiamento della suddetta posizione purché non ecceda un ammontare *plus o minus* « di trascurabile rilievo » e che la valutazione del limite di tolleranza consentito è effettuata dal Servizio operazioni in cambi dell'UIC con criteri abbastanza flessibili, tenendo nel debito conto le circostanze contingenti che lo determinano. Il dottor Rosa ha fatto altresì presente che la Banca d'Italia — in considerazione della necessaria indeterminatezza della suddetta disposizione e dell'ampia discrezionalità che essa implicitamente attribuisce all'ente titolare del monopolio dei cambi — riferisce in via preventiva all'UIC in merito agli spareggiamenti accertati in sede ispettiva, al fine di conoscerne il parere sulla rilevanza degli spareggiamenti stessi e quindi sulla necessità di elevare o meno la contestazione valutaria amministrativa. Ciò premesso i rappresentanti dell'UIC hanno espresso l'avviso che sarebbe quanto mai opportuno che anche il Nucleo speciale di polizia valutaria provvedesse, alla stessa stregua della Banca d'Italia, ad interpellare in via ufficiale l'UIC prima di conte-

stare eventuali infrazioni alle predette disposizioni, in quanto in mancanza di ciò mancherebbe nell'organo accertatore la conoscenza di un elemento costitutivo necessario per configurare la violazione della disciplina concernente la posizione in cambi, e cioè la rilevanza non trascurabile dello spareggiamento.

I rappresentanti della Guardia di finanza si sono riservati di manifestare la propria opinione sul problema sollevato dall'Ufficio italiano dei cambi nel corso delle prossime riunioni.

3. Il dottor Rosa ha infine sottolineato l'opportunità di accertare in che modo vengono riscosse dallo Stato le pene pecuniarie, inflitte dall'Autorità giudiziaria come pena accessoria ai sensi dell'articolo 8 *sub* articolo 1 della legge n. 159 del 1976, al fine di permettere agli organi scopritori delle infrazioni valutarie di far valere i diritti loro riconosciuti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511, su una parte delle suddette sanzioni.

ALLEGATO 13

LETTERA N. 65050 DEL 29 MARZO 1978 DELLA BANCA
D'ITALIA SUL VALORE DA ATTRIBUIRE ALLE BANCO-
NOTE ESTERE OGGETTO DI VIOLAZIONI VALUTARIE

PAGINA BIANCA

Al Ministero delle finanze
Direzione generale dogane

ROMA

Al Ministero delle poste e telecomunicazioni
Direzione centrale servizi bancoposta - Divisione III

ROMA

All'Ufficio italiano dei cambi
Direzione

ROMA

Al Comando generale della Guardia di finanza

ROMA

OGGETTO: Normativa penale in materia di infrazioni valutarie (« legge n. 159 »). Valore, espresso in lire, delle banconote estere oggetto di violazione valutaria.

Da parte della « Commissione permanente di coordinamento », istituita con decreto ministeriale 11 novembre 1976, è stato esaminato il problema del tasso di cambio da applicare per la conversione in lire delle banconote estere relative ad infrazioni valutarie, avuto presente che il ricorso a uno o ad altro criterio può determinare una diversa « quantificazione » dell'entità della violazione che, nei casi limite, può anche comportare un supero dei massimali previsti dall'articolo 1 della « legge n. 159 » con obbligo per l'autorità procedente di redigere rapporto penale (oltre lire 500 mila) o addirittura di disporre l'arresto del trasgressore (oltre lire 5 milioni).

Considerato che, a differenza degli altri mezzi di pagamento espressi in valuta di conto valutario, per le banconote estere non viene rilevato un cambio medio ufficiale, si è convenuto di fare riferimento, ai fini anzidetti, alla media delle quotazioni dei biglietti

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

esteri giornalmente iscritte nelle Borse valori di Roma e Milano e, nei casi di banconote non quotate, ai prezzi al momento correnti sul mercato interno o su quello internazionale.

Ciò premesso si informa che questa Amministrazione centrale è venuta nella determinazione di procedere giornalmente a rilevare le cennate quotazioni medie e a comunicarle a tutte le proprie filiali, le quali sono d'ora innanzi disponibili per fornire, a richiesta, i dati occorrenti ai soggetti abilitati ad effettuare accertamenti valutari, anche per quanto concerne i prezzi di mercato di cui sopra è menzione ed, eventualmente quelli relativi a divise estere non di conto valutario.

Si pregano gli enti in indirizzo di effettuare le opportune comunicazioni ai dipendenti uffici interessati e si porgono distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(G. Peraccini - G. Manterastello)

ALLEGATO 14

LETTERA N. 073/17531 DEL 29 SETTEMBRE 1978 DEL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI, CONCERNENTE GLI ACCORDI FRA
L'ITALIA E SAN MARINO IN MATERIA VALUTARIA

PAGINA BIANCA

All'Ufficio italiano dei cambi

Servizio accertamenti

ROMA

OGGETTO: Accordi fra Italia e San Marino in materia valutaria.

Riferimenti: Nota di codesto ufficio n. 11.253 del 3 ottobre 1977.

Con la nota in riferimento, codesto Ufficio italiano dei cambi ha chiesto di conoscere quali sono gli Accordi intercorrenti fra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino in ordine all'introduzione nel territorio sanmarinese da parte di « liquidanti », divise, titoli e valori in lire italiane e valuta.

Al riguardo il Servizio del contenzioso diplomatico di questo Ministero, interpellato in merito, ha fatto presente che gli Accordi attualmente vigenti tra l'Italia e la Repubblica di San Marino non disciplinano in alcun modo circolazione di valuta come divise, titoli e valori stilati in lire italiane, ma unicamente circolazione di « monete » in base all'articolo 3 della Convenzione monetaria del 10 settembre 1971, articolo 3: « Le monete di ciascuno dei due Stati avranno, nel territorio dell'altro, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse ».

D'ORDINE DEL MINISTRO

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 15

LETTERA N. 8061 DEL 4 MAGGIO 1977 DELL'UFFICIO ITALIANO
DEI CAMBI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

PAGINA BIANCA

SERVIZIO SEGRETARIATO

Disciplina valutaria

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo - Via Campania, 59

ROMA

Com'è noto le imprese assicuratrici - in deroga all'obbligo dell'offerta in cessione delle valute, di cui al decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 e al decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 - possono, su autorizzazione di quest'Ufficio, depositare le valute di conto valutario in « conti autorizzati », dei quali è consentito l'utilizzo per pagamenti connessi con l'attività delle imprese stesse (v. circolare del Ministero del commercio con l'estero « Transazioni invisibili e disposizioni varie », capitolo IV).

Le somme in valuta estera depositate in tali conti non possono eccedere un limite, denominato « massimale »; esso costituisce, per ogni singola impresa, il fabbisogno presumibile di giacenza di valuta nel conto, che consenta all'impresa stessa di far fronte agli impegni derivanti dall'attività esercitata.

Conseguentemente, quando una compagnia assicuratrice venga a detenere sul proprio conto somme in valuta eccedenti il massimale, essa deve provvedere alla cessione di tali somme, commettendo altrimenti infrazioni valutarie.

Nell'autunno scorso il Ministero del commercio con l'estero, per far fronte alle esigenze determinate dalla nota crisi, dispose tra l'altro che i massimali dei conti autorizzati delle compagnie assicuratrici venissero ridotti del 25 per cento, e che le eccedenze così determinatesi fossero cedute sul mercato dei conti valutari (v. allegati 1 e 2).

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In un secondo momento il Mincomes stabilì che le riserve tecniche in valuta, costituite da compagnie operanti in Italia a fronte di impegni assunti in valuta estera, non devono essere computate fra le attività che concorrono a formare il massimale dei conti autorizzati (v. allegato 3): pertanto una compagnia assicuratrice, pur dopo la riduzione del massimale, può, senza commettere infrazione valutaria, detenere disponibilità in valuta (titoli e/o contanti) in misura eccedente detto massimale, qualora il supero sia da attribuire a riserve tecniche.

Ciò in quanto, com'è ben noto, la costituzione di tali riserve risponde ad un'imprescindibile necessità tecnico-giuridica nell'esercizio dell'attività assicurativa.

Ma, tale essendo la motivazione, si dové stabilire in via interpretativa che la regola di cui all'allegato 3 vale anche per il passato: pertanto, una compagnia assicuratrice la quale, anteriormente al 18 novembre 1976, ha detenuto nel proprio conto autorizzato disponibilità in valuta eccedenti il massimale, non può essere ritenuta responsabile di mancata cessione ove il supero fosse costituito da riserve tecniche.

In relazione a quanto precede, si è reso necessario conoscere le nozioni ed i criteri da applicare sia per l'individuazione nella contabilità delle compagnie assicuratrici, delle riserve tecniche in valuta, sia per la quantificazione delle stesse (e cioè, in sostanza, per stabilire se un certo ammontare di riserve sia, in un certo momento, da considerare congruo in relazione all'attività svolta dalla compagnia).

Tale esigenza, com'è facile intendere, assume particolare rilievo in sede di accertamenti valutari eseguiti, nei confronti delle compagnie assicuratrici, dagli organi a ciò preposti. Difatti, le compagnie potrebbero detenere quantitativi di valuta praticamente illimitati, ed evitare le sanzioni previste dalle norme vigenti, attribuendoli a riserve tecniche.

Al riguardo, sono pervenute a quest'Ufficio richieste di delucidazioni anche da parte della Guardia di finanza.

Si prega pertanto codesto Ministero di voler cortesemente fornire a quest'Ufficio i chiarimenti di cui appresso.

Le riserve matematiche (assicurazione vita) sono contemplate tra l'altro, dall'articolo 28 del testo unico 13 febbraio 1959, n. 449, il quale si riferisce al « portafoglio italiano ».

Pur tuttavia, nel portafoglio italiano sono da includere, ai sensi dell'articolo 4 del testo unico anche i contratti stipulati all'estero da imprese operanti in Italia quando siano eseguibili nel territorio della Repubblica.

Parrebbe quindi che la costituzione di riserve matematiche, anche se relative a contratti stipulati all'estero, sia governata dalla legge italiana quando i contratti siano eseguibili in Italia.

Al riguardo, si gradirebbe conoscere in base a quali circostanze un contratto assicurativo stipulato all'estero, e quindi, presumibilmente, in valuta, possa ritenersi « eseguibile in Italia ».

Il citato articolo 28 del testo unico, sia con le proprie disposizioni, sia col richiamo all'articolo 18 del testo unico medesimo,

sembra lasciare alle compagnie assicuratrici un certo margine di libertà nel fissare la misura delle riserve matematiche.

In pratica, si palesa dunque la necessità di conoscere i criteri e procedimenti attraverso i quali è possibile stabilire se le riserve matematiche — ad un certo momento dell'attività di una compagnia — si trovino al giusto livello.

Per i contratti stipulati all'estero, e quindi, presumibilmente stipulati in valuta, ma che, non essendo eseguibili in Italia, non vanno inclusi nel portafoglio italiano, non sembra possano applicarsi le leggi italiane.

Se tale ipotesi è esatta, secondo quale normativa devono essere costituite le riserve matematiche? (Secondo quella del paese in cui il singolo contratto viene stipulato?).

Al riguardo, si sarebbe grati se codesto Ministero potesse fornire chiarimenti — o dare indicazioni per reperire chiarimenti — in merito all'indirizzo seguito nella materia in discorso dalle principali legislazioni estere.

Gli stessi problemi si pongono in relazione alle altre riserve tecniche e cioè alle riserve premi e alle riserve sinistri di cui all'articolo 60 del testo unico n. 449.

In particolare, si gradirebbe conoscere se e quando la costituzione di tali riserve, relativamente a contratti stipulati in valuta, cada sotto la legislazione italiana o sotto quella estera.

Si prega altresì di fornire comunque indicazioni circa i criteri ed i procedimenti da applicare per stabilire se, ad un certo momento dell'attività di una compagnia, tali riserve si trovino ad un congruo livello quantitativo in rapporto all'attività stessa.

Si prega infine codesto Ministero di fornire a quest'Ufficio esaurienti delucidazioni circa il modo in cui le riserve tecniche — segnatamente quelle in valuta — devono essere contabilizzate ed evidenziate nel bilancio, nel conto profitti e perdite e negli altri documenti delle compagnie assicuratrici.

Al riguardo, tornerebbe molto utile allo scrivente ricevere copia dei modelli predisposti per la compilazione del bilancio delle compagnie assicuratrici, possibilmente corredati di qualche esempio pratico che consenta la rilevazione delle riserve tecniche in valuta.

Si sarà altresì grati di ricevere qualsiasi altra spiegazione e/o documentazione che, a giudizio di codesto Ministero possa contribuire alla comprensione dell'argomento in esame.

In attesa delle comunicazioni che codesto Ministero vorrà inviare con cortese urgenza, si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono distinti saluti.

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
(A. Molinara - M. Coletta)

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 16

LETTERA N. 817564 DEL 17 SETTEMBRE 1978 DEL MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO,
SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
*Direzione generale delle assicurazioni private
e di interesse collettivo - Divisione IV*

All'Ufficio italiano dei cambi
Via Quattro Fontane, 123
ROMA

Risposta al foglio n. 8061 del 4 maggio 1977.

OGGETTO: Problemi valutari delle società di assicurazione.

In relazione ai quesiti posti con il foglio suindicato, si fa presente quanto segue.

1) Il massimale del conto in valuta estera, che le società di assicurazione possono intrattenere per le esigenze connesse ai rapporti con l'estero, non è da considerarsi superato qualora l'ecceденza sia costituita da riserve tecniche. Di conseguenza, le società non sono tenute a versarla alle autorità valutarie.

Le riserve tecniche devono essere determinate in relazione agli impegni e ai rischi assunti e, pertanto, debbono essere verificate periodicamente. È possibile quantificarle per ciascun rischio, mentre non è agevole ricavare le quote che vanno imputate alle società italiane e alle assicurazioni estere, per le complesse operazioni contabili da effettuare.

2) Quanto alla eseguibilità dei contratti, si intende « eseguibile in Italia », per il ramo vita, il contratto stipulato da un cittadino italiano temporaneamente all'estero ma domiciliato in Italia, ovvero, per i rami danni, il contratto stipulato all'estero dal cittadino italiano o dallo straniero per cose site in territorio italiano, ovvero ancora il contratto stipulato all'estero per l'assicurazione di navi battenti bandiera italiana.

3) Le società non hanno nessuna discrezionalità nella fissazione della « misura » delle riserve matematiche, poiché questo Ministero stabilisce le varie componenti del premio (tavole di mortalità, carichi e riserve) sulla cui base è agevole la quantificazione delle riserve stesse.

4) Ai contratti stipulati all'estero da una società italiana, ma eseguibili all'estero, si applica la legge dello Stato straniero, in quanto le riserve si trovano all'estero sotto forma di beni (immobili, titoli, contanti, eccetera), anche se questi sono contabilizzati nel « bilancio Italia » o consolidato della società medesima.

Al momento si è raggiunta una uniformità di disposizioni tra i paesi CEE, soltanto per il ramo « danni »: infatti, la legge 10 giugno 1978, n. 925, è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1978.

Per il ramo « vita » si prevede che la uniformità di legislazioni potrà essere realizzata nell'arco dei prossimi due anni.

Tanto premesso, si precisa che, a tutt'oggi, in tutti i paesi della Comunità si applica la nuova legislazione assicurativa comunitaria; tuttavia, anche se già entrata in vigore la nuova legge « danni », talune disposizioni sono considerate applicabili solo dopo verifica reciproca, su determinati problemi, dei dati in possesso di ciascuna autorità di controllo (vedi ad esempio « margine di solvibilità »).

Per quanto concerne, infine, i modelli di bilancio, si comunica che questo Ministero, in esecuzione del disposto dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137, ha già provveduto a predisporre i nuovi modelli, che potrebbero essere pubblicati entro i prossimi due-tre mesi.

Qualora la richiesta, formulata da codesto ufficio nell'ultima parte della nota cui si risponde, rivestisse carattere di urgenza, lo scrivente ritiene che, agli stessi fini, possono essere utili gli allegati modelli che, come si è detto, subiranno però sostanziali modifiche nei prossimi mesi.

p. IL MINISTRO
(F.to: illeggibile)

ALLEGATO 17

LETTERA N. 203751/250 DEL 28 OTTOBRE 1978 DEL COMANDO
GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCERNENTE LE
NORME VALUTARIE PER I CITTADINI NON RESIDENTI IN
ITALIA

PAGINA BIANCA

Al Ministero delle finanze

Gabinetto del Ministro

ROMA

Direzione generale delle dogane e imposte dirette.

ROMA

In data 17 ottobre 1978 il Console degli Stati Uniti ha rappresentato al Comando generale i seguenti inconvenienti segnalati da turisti americani, nei confronti dei quali sono stati effettuati sequestri di valuta al confine:

gli uffici doganali, specie quelli ubicati in prossimità dei valichi di confine di minore importanza o degli approdi di imbarcazioni da diporto, sarebbero sprovvisti dei documenti Modello V/2 necessari per le dichiarazioni di possesso di valuta da parte dei « non residenti » all'atto del loro ingresso in Italia;

i predetti uffici in alcuni casi avrebbero dato scarsa rilevanza al « visto doganale » da apporre sui modelli V/2;

gli obblighi valutari previsti a carico dei « non residenti » non sarebbero sufficientemente pubblicizzati nelle zone di confine, negli aeroporti e nei porti. Alcune dogane sarebbero anche sprovviste di cartelli in più lingue, esplicativi di detti obblighi.

La necessità di pubblicizzare le disposizioni in oggetto è stata ampiamente sottolineata dal Comando generale con le note numero 108744/250 del 21 giugno 1976, n. 30773/250 del 21 febbraio 1977 e n. 55144/250 del 25 marzo 1977, che allego in fotocopia.

Nell'intento di eliminare o almeno ridurre gli inconvenienti segnalati, che si ripercuotono negativamente sul turismo in Italia, potrebbe essere esaminata la possibilità di dotare gli uffici doganali sprovvisti dei modelli V/2, di copie fotostatiche del documento o di dichiarazioni similari.

IL COMANDANTE IN SECONDA

(Gen. D. Ferdinando Dosi)

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 18

LETTERA N. V/408303/105/I DELL'8 OTTOBRE 1977 DEL
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO SU LIVIGNO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Direzione generale per le valute

Al Ministero delle finanze

ROMA

e p.c.

Comando generale Guardia di finanza

ROMA

Ufficio italiano dei cambi

ROMA

Banca d'Italia

ROMA

Gabinetto signor Ministro

SEDE

OGGETTO: Livigno - Importazione merci estere.

Con nota n. V/407775 del 16 settembre 1977, lo scrivente inviava alle Amministrazioni in indirizzo il verbale della riunione che si era tenuta il 16 settembre sull'argomento in oggetto e trasmetteva lo schema di procedura abbozzato nella riunione medesima ai fini degli adempimenti valutari da effettuare per l'importazione di merci estere in Livigno.

A seguito del telex n. 1933 del 22 settembre pervenuto dalla Banca d'Italia, del telex n. 267 della stessa data pervenuto dall'Ufficio italiano dei cambi e del telex n. 193131 del 24 settembre del Comando generale della Guardia di finanza, si prega prendere nota che il testo dello schema deve intendersi così modificato:

IMPORTAZIONI A LIVIGNO DI MERCI ESTERE.

L'operatore residente nel comune di Livigno che intenda effettuare un'importazione di merci estere, qualunque sia il loro valore, facendo provenire attraverso i valichi di Ponte del Gallo e Forcola di Livigno (punti di passaggio del confine politico ma non di quello doganale) dovrà consegnare alla propria banca una domanda di

assegnazione di valuta, corredata con una fattura pro-forma in quadruplica copia in calce alla quale l'operatore dovrà apporre — sotto la propria responsabilità — una dichiarazione relativa alla veridicità del prezzo dichiarato.

La banca domiciliataria controfirmerà la domanda per l'attendibilità della dichiarazione dell'operatore e invaliderà la fattura.

La banca curerà l'invio della domanda e di tre copie della fattura pro-forma alla Commissione presieduta dal rappresentante della Banca d'Italia di Sondrio per il relativo esame. Se l'autorizzazione all'assegnazione di valuta sarà concessa, la Commissione tratterà una copia della fattura e restituirà alla banca le altre due dopo avervi apposto gli estremi dell'autorizzazione stessa, la cui validità, salvo diversa determinazione della Commissione, è di sei mesi. La banca tratterà una di dette due copie della fattura, consegnerà l'altra all'operatore e darà corso all'assegnazione di valuta con contemporanea emissione di mod. B *Import* pro-forma. L'operatore produrrà la fattura con gli estremi dell'autorizzazione ai militari della Guardia di finanza in servizio ai valichi di entrata dalla Svizzera in Livigno-Forcola di Livigno o Ponte del Gallo che vi registreranno — apponendo la data — il passaggio della merce ad essa relativa. La Guardia di finanza restituirà periodicamente le fatture alla Commissione valutaria di cui sopra che effettuerà il riscontro tra le autorizzazioni da essa rilasciate e le importazioni registrate e infine trasmetterà le fatture alla Banca che si premurerà di segnalare eventuali inadempienze all'Ufficio italiano dei cambi.

Ove nulla osti alla procedura sopra descritta, si prega la Banca d'Italia di voler dare istruzioni al Direttore della propria filiale di Sondrio affinché venga stabilita la ripresa dell'attività della Commissione valutaria sopra citata.

IL MINISTRO

(*F.to Ossola*)